

Doc. XXIII

n. 14

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

(istituita con legge 1° ottobre 1996, n. 509)

(composta dai senatori: *Del Turco*, Presidente, *Diana Lorenzo*, *Curto*, Segretari; *Calvi*, *Centaro*, *Cirami*, *De Zulueta*, *Erroi*, *Figurelli*, *Firrarello*, *Florino*, *Greco*, *Lombardi Satriani*, *Misserville*, *Mungari*, *Nieddu*, *Novi*, *Occhipinti*, *Pardini*, *Pelella*, *Peruzzotti*, *Pettinato*, *Russo Spena*, *Serena*, *Veraldi*; e dai deputati: *Mancuso*, *Vendola*, Vice Presidenti; *Albanese*, *Borghezio*, *Bova*, *Carrara*, *Folena*, *Fumagalli Marco*, *Gambale*, *Giacalone*, *Iacobellis*, *Lumia*, *Maiolo*, *Mangiacavallo*, *Mantovano*, *Martusciello*, *Miccichè*, *Molinari*, *Napoli*, *Neri*, *Olivo*, *Rizzi*, *Saponara*, *Scozzari*, *Veneto*)

Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione

(Relatore: sen. PARDINI)

approvata dalla Commissione nella seduta del 7 ottobre 1998

—————

Comunicata alle Presidenze il 7 ottobre 1998

ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996, n. 509

—————



Senato della Repubblica - Camera dei Deputati

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL
FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

IL PRESIDENTE

Roma, 7 ottobre 1998

Prot. n. 6303/Comm. antimafia

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996, la Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione che questa Commissione ha approvato in data odierna.

Con i migliori saluti,


Ottaviano Del Turco

onorevole senatore avvocato
Nicola Mancino
Presidente del
Senato della Repubblica



Senato della Repubblica - Camera dei Deputati

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL
FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

IL PRESIDENTE

Roma, 7 ottobre 1998

Prot. n. 6304/Comm. antimafia

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996, la Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione che questa Commissione ha approvato in data odierna.

Con i migliori saluti,


Ottaviano Del Turco

onorevole dottor
Luciano Violante
Presidente della
Camera dei deputati

INDICE

PARTE PRIMA

1. La costituzione del Comitato per i sequestri di persona	<i>Pag.</i>	9
2. Il lavoro del Comitato	»	9
3. La prima relazione sui sequestri di persona	»	13

PARTE SECONDA

1. La particolarità del sequestro di persona a scopo di estorsione in Italia	»	15
2. La criminalità comune	»	15
3. I sequestri dei nomadi-giostrai	»	17
4. La matrice politica	»	18
5. Il sequestro sardo	»	19
6. Mafia e 'ndrangheta	»	24
7. Il sequestro di persona di origine cinese	»	31
8. Le altre motivazioni del sequestro di persona ...	»	32

PARTE TERZA

1. Andamento statistico del fenomeno	»	34
2. Il racconto dei sequestrati	»	35
3. Considerazioni sull'andamento dei sequestri di persona	»	38

PARTE QUARTA

1. I recenti mutamenti e la nuova percezione del fenomeno	»	43
2. Le indagini:		
a) il caso Soffiantini	»	50
b) il caso Sgarella	»	64

PARTE QUINTA

1. Le zone grigie dei sequestri di persona		
a) I Servizi di sicurezza	Pag.	78
b) Il ruolo dello Stato nel sequestro Sgarella ...	»	79
c) La zona grigia del sequestro Soffiantini	»	80
d) La zona grigia del sequestro Melis	»	91

PARTE SESTA

1. La normativa circa il sequestro di persona in alcuni Paesi stranieri:	»	97
a) Canada	»	98
b) Danimarca	»	99
c) Francia	»	99
d) Inghilterra e Irlanda del Nord	»	100
e) Norvegia e Islanda	»	102
f) Stati Uniti d'America	»	103
g) Svezia	»	104
2. Evoluzione normativa dell'articolo 630 c.p.	»	104
3. La legge 15 marzo 1991, n. 82	»	107
4. La legge 15 marzo 1991, n. 82: critiche e apprezzamenti	»	108

PARTE SETTIMA

1. Gli strumenti operativi	»	116
----------------------------------	---	-----

PARTE OTTAVA

1. Proposte legislative:		
a) nel diritto penale sostanziale e nelle norme procedurali idonee a migliorare lo svolgimento delle indagini	»	123
b) nelle misure di detenzione	»	130
2. Proposte di modifica	»	132

PARTE NONA

Conclusioni	»	133
-------------------	---	-----

PARTE PRIMA

1. *La costituzione del Comitato per i sequestri di persona*

Nella seduta della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari del 10 febbraio 1998 su proposta del Presidente, senatore Ottaviano Del Turco, e con voto unanime della Commissione, si è costituito il Comitato per i sequestri di persona composto dai senatori Alessandro Pardini, coordinatore del Comitato, Roberto Centaro, Giovanni Russo Spena e dai deputati Mario Borghezio, Domenico Bova, Giuseppe Molinari e Angela Napoli.

Compito del Comitato – secondo la proposta del presidente Del Turco – era quello di «viaggiare per l'Italia e parlare con i magistrati, con gli investigatori, con le famiglie dei rapiti, con coloro che hanno partecipato alle trattative ma anche – laddove sarà possibile – recandosi nelle carceri per parlare con i rapitori, per cercare di avere un quadro completo di questo fenomeno». E ciò al fine di sottoporre alla Commissione un documento contenente proposte di interventi specifici e di modifiche legislative ove se ne avvertisse la necessità.

L'idea della costituzione del Comitato era maturata ed era stata annunciata durante la visita della Commissione compiuta a Cagliari il 29 gennaio 1998 nel corso della quale erano stati ascoltati i massimi rappresentanti politici, delle istituzioni e della magistratura, il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, i rappresentanti delle organizzazioni dei sequestrati e una delegazione di persone che avevano sofferto direttamente il sequestro.

Per una fortuita quanto felice coincidenza, la costituzione del Comitato è coincisa con il giorno della liberazione di Giuseppe Soffiantini che era stato sequestrato a Manerbio, in provincia di Brescia, il 17 giugno 1997 e la conclusione dei lavori del Comitato è avvenuta dopo il ritorno in libertà della signora Sgarella che era stata rapita a Milano il 12 dicembre 1997.

2. *Il lavoro del Comitato*

Il Comitato, integrato dal senatore Gianni Nieddu, ha svolto audizioni presso la sede della Commissione a Roma e sopralluoghi in varie località. Il programma in dettaglio dell'attività svolta è riassunto di seguito:

Lunedì 23 febbraio 1997

dottor Guglielmo Palmeri, magistrato della Direzione nazionale antimafia

dottor Vincenzo Macrì, magistrato della Direzione nazionale anti-mafia

prefetto Rino Monaco, vice capo della Polizia e direttore centrale della Polizia criminale

Riunione congiunta II e VI Comitato di lavoro 25 febbraio 1998

dottor Alessandro Margara, direttore generale del Dipartimento di amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia

Prefettura di Nuoro Martedì 3 marzo 1998

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Nuoro:

dottor Giovanni D'Onofrio, prefetto

dottor Giacomo Deiana, questore

tenente colonnello Claudio Quarta, comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri

tenente colonnello Guido Esposito, comandante del gruppo della Guardia di finanza

dottor Cesare Palermi, vice questore vicario

dottor Elio D'Addario, vice prefetto vicario

signor Antonio Serra, ispettore di pubblica sicurezza in quiescenza, già facente parte della squadra antisequestri

dottor Mauro Mura, sostituto procuratore distrettuale antimafia di Cagliari

dottor Ignazio Chessa, procuratore della Repubblica di Nuoro

dottor Fabrizio Tragnone, procuratore della Repubblica di Lanusei

dottor Giuseppe Porqueddu, procuratore della Repubblica di Sassari.

Prefettura di Nuoro Mercoledì 4 marzo 1998

avvocato Gianfranco Cualbu, presidente dell'ordine forense di Nuoro

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Sassari:

dottor Stefano Narduzzi, prefetto

dottor Antonio Pitea, questore

tenente colonnello Salvatore Musso, comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri

tenente colonnello Giovanni Monterosso, comandante del gruppo della Guardia di finanza

dottor Giovanni Meloni, capo di gabinetto della prefettura

ex sequestrati:

signora Silvia Melis

signor Giuseppe Vinci

signor Ferruccio Checchi

Prefettura di Brescia Giovedì 12 marzo 1998

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Brescia:

dottor Alberto De Muro, prefetto
dottor Gennaro Arena, questore
colonnello Giuseppe Rositani, comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri
tenente colonnello Walter Manzoni, comandante del Gruppo della Guardia di finanza
avvocato Giuseppe Frigo
signor Giuseppe Soffiantini
signor Carlo Soffiantini
dottor Giancarlo Tarquini, procuratore della Repubblica

Prefettura di Milano venerdì 13 marzo 1998

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Milano:

dottor Roberto Sorge, prefetto;
dottor Marcello Carmineo, questore;
colonnello Antonio Girone, comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri;
colonnello Roberto Mantini, comandante del Gruppo III legione della Guardia di finanza;
dottor Lucio Carlucci, capo della squadra mobile;
dottor Francesco Paolo Tronca, capo di gabinetto della prefettura;
Pasquale Aversa, segretario del Comitato;
Direzione distrettuale antimafia:
dottor Manlio Claudio Minale, delegato per la DDA;
dottor Alberto Nobili e dottor Alfredo Robledo, sostituti procuratori DDA

Lunedì 30 marzo 1998

avvocato Fabio Broglia, coordinatore nazionale famiglie ex sequestrati
dottor Mauro Mura, sostituto procuratore DDA Cagliari
dottor Francesco Zonno, direttore Criminalpol Veneto

Procura della Repubblica di Firenze Mercoledì 1^a aprile 1998

dottor Francesco Fleury, procuratore aggiunto di Firenze;
dottor Sandro Federico, questore di Grosseto

Prefettura di Reggio Calabria Martedì 7 aprile 1998

ex sequestrati e familiari di sequestrati:
signora Giovanna Ielasi, moglie del dottor Vincenzo Medici;

signora Audinia Marcellini, moglie del dottor Giancarlo Conocchiella;
signora Domenica Brancatisano, moglie del dottor Adolfo Cartisano;
signor Giuseppe Cartisano, figlio del dottor Adolfo Cartisano;
signora Fausta Rigoli Lupini;
signor Francesco Vallesi, nipote della signora Fausta Rigoli Lupini;
signor Giuseppe Lupini, marito della signora Fausta Rigoli Lupini e padre di Rocco Lupini.
avvocato Francesco Falletti.

magistrati:

dottor Carlo Macrì, sostituto procuratore generale di Catanzaro;
dottor Roberto Pennisi, sostituto procuratore di Reggio Calabria

Prefettura di Reggio Calabria Mercoledì 8 aprile 1998

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza:

dottor Nunzio Rapisarda, prefetto;
colonnello Gennaro Niglio, comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri;
dottor Franco Malvano, questore;
tenente colonnello Tindaro Scaffidi Lallaro, comandante Gruppo Guardia di finanza;
dottor Filippo Nicastro, responsabile regionale della Criminalpol;
tenente colonnello Giovanni Truglio, comandante nucleo GOC (Gruppo operativo Calabria);
vice questore Giuseppe Castorina, dirigente nucleo prevenzione criminalità di Reggio Calabria.

Lunedì 25 maggio 1998

colonnello Vincenzo Rosati, ex colonnello dell'Arma dei Carabinieri
dottor Mauro Mura, sostituto procuratore DDA di Cagliari
dottor Oreste Barbella, Questura di Cagliari

Venerdì 24 luglio 1998

tenente colonnello Claudio Quarta, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri
dottor Giorgio Mazzella, coordinatore del Comitato contro i sequestri

Procura della Repubblica di Palermo Mercoledì 9 settembre 1998

dottor Gian Carlo Caselli, procuratore della Repubblica di Palermo

sostituti procuratori della Repubblica di Palermo che si sono occupati dei sequestri in Sardegna:

dottor Vittorio Aliquò, procuratore aggiunto

dottor Ignazio De Francisci, sostituto procuratore della Repubblica

dottor Giovanni Di Leo, sostituto procuratore della Repubblica

dottor Antonio Ingroia, sostituto procuratore della Repubblica

dottor Lia Sava, sostituto procuratore della Repubblica

Riunione congiunta con l'Ufficio di Presidenza della Commissione 11 settembre 1998

dottor Manlio Claudio Minale, procuratore della Repubblica DDA di Milano

dottor Alberto Nobili, sostituto procuratore della Repubblica DDA di Milano

dottor Alfredo Robledo, sostituto procuratore della Repubblica DDA di Milano

Martedì 15 settembre 1998

dottor Mauro Mura, sostituto procuratore della Repubblica DDA di Cagliari

Giovedì 17 settembre 1998

dottor Antonio Manganelli, questore di Palermo

3. La prima relazione sui sequestri di persona

È la prima volta che una Commissione parlamentare presenta una relazione sul tema complessivo dei sequestri di persona.

Il Comitato è consapevole che il Parlamento e il Paese si attendono proposte concrete in grado di contenere e di far cessare uno dei più odiosi reati di cui si può macchiare un criminale. Il sequestro di persona, più di altri delitti, genera allarme e inquietudine, produce un senso di insicurezza e provoca richieste di misure repressive più drastiche. Spesso molti episodi di sequestro sono stati accompagnati e seguiti da campagne di stampa, tutte caratterizzate da una forte spinta emotiva e da una disputa sui mezzi adottati per reprimere il fenomeno.

Il sequestro di persona è un fenomeno complesso che richiede un'analisi attenta e razionale che non sia sottoposta alle spinte del momento. Proprio per questo e, soprattutto, per dare conto compiutamente del senso delle proposte che saranno avanzate nella relazione, il Comitato ha inteso ripercorrere – seppure a grandi linee e nei limiti contenuti di una relazione parlamentare – l'intera storia dei sequestri di persona, da quelli a scopo di estorsione a quelli che hanno avuto altre matrici e altre finalità. Inoltre, ha ritenuto opportuno illustrare l'evoluzione legislativa e le modifiche intervenute; gli strumenti operativi approntati nel

tempo e l'efficienza degli stessi; l'andamento statistico dei sequestri di persona lungo un arco di tempo molto ampio, dal 1969 al 1997; la percezione dei sequestri - con l'emergere di diverse sensibilità - che si è avuta negli incontri e nelle audizioni.

PARTE SECONDA

1. *La particolarità del sequestro di persona in Italia*

Il sequestro di persona è un reato che non è diffuso solo in Italia. La ricca legislazione straniera – di cui si darà conto più avanti – dimostra come esso sia presente in Europa. Per quanto la sua diffusione dura da molto tempo e con varia intensità in altri paesi – compresi quelli extraeuropei – solo in Italia il sequestro di persona ha assunto caratteristiche tali da renderlo un tipico fenomeno italiano che lo differenziano nettamente da quanto è avvenuto altrove.

Solo in Italia, infatti, il sequestro di persona ha assunto una molteplicità di aspetti: è stato commesso dalla criminalità comune, ha avuto una matrice politica sia di destra che di sinistra, ha coinvolto numerose organizzazioni di stampo mafioso. Inoltre, la sua lunga permanenza nel tempo è stata accompagnata dal sorgere e dall'affermarsi di una cultura che ha alimentato – e in certi momenti storici ha addirittura giustificato – il ricorso alla pratica del sequestro; sicché l'analisi sulle cause che ne hanno determinato l'origine si è via via intrecciata alla individuazione delle condizioni storiche, economiche e politiche che potevano averne determinato l'insorgenza e la lunga permanenza nel tempo particolarmente in Sardegna e in Calabria, regioni dove storicamente il fenomeno risaliva ad epoche molto lontane.

2. *La criminalità comune*

Sequestrare una persona per ottenere dai suoi familiari il pagamento di un congruo riscatto in danaro è un'azione che coinvolge più individui. Sono molte le fasi di un sequestro di persona: l'ideazione del sequestro; l'individuazione di chi sequestrare scelto tra persone facoltose che hanno una adeguata disponibilità finanziaria; la custodia dell'ostaggio per un tempo indeterminato, che può variare da pochi giorni a molti mesi e, a volte, più di un anno; l'oculata gestione della trattativa usando le necessarie cautele per non essere individuati; l'attenta ricerca degli intermediari che facciano da collegamento tra i sequestratori e la famiglia della vittima; le modalità di consegna del denaro che costituisce sempre il momento più delicato dell'intera vicenda; il rilascio dell'ostaggio. Tutto ciò implica la partecipazione di più persone, una divisione di compiti, una vera e propria organizzazione in grado di gestire tutte le fasi del sequestro, a cominciare dalla verifica iniziale sulle informazioni fornite dal basista che è una figura mutevole, di difficile individuazione, dalla complessa tipologia. Il basista sicuramente conosce la famiglia del sequestrato e le sue potenzialità economiche; a volte è un

amico di famiglia o un dipendente della vittima; altre volte è un criminale che ha trascorso un periodo di carcerazione con uno che ha già fatto sequestri come è accaduto durante il sequestro di Giuseppe Soffiantini per il quale si è accertato che il basista era di Manerbio, paese del sequestrato, e aveva trascorso un periodo di carcere con Giovanni Moro, noto sequestratore e risultato essere uno degli organizzatori del sequestro di Soffiantini.

Hanno agito, in questo particolare campo della criminalità, organizzazioni di vario tipo, alcune avendo alle spalle altre esperienze criminali in vari campi delinquenziali (omicidi, furti, rapine), altre alle prime armi e con minore esperienza. A questa ultima tipologia appartengono gruppi e bande di criminalità comune. Sono aggregazioni di uomini che si sono uniti tra loro per commettere generalmente un solo sequestro di persona. Caratteristiche di queste formazioni sono l'occasionalità della organizzazione che si scioglieva una volta portato a termine il sequestro; la relativa facilità da parte degli investigatori ad individuare gli organizzatori dei sequestri; la scarsa professionalità nella gestione di tutte le fasi del sequestro con il conseguente pericolo di vita corso dall'ostaggio. A questo proposito, il prefetto di Milano, dottor Roberto Sorge, ha ricordato due casi di sequestro, quello di Gianfranco Trezzi rapito il 19 settembre 1988 e quello di Luciano Carugo, rapito il 9 marzo 1992, che si sono conclusi con l'uccisione degli ostaggi e la cattura di tutti i responsabili.

Da un documento consegnato ai componenti del Comitato sequestri nel corso dell'audizione del 1° aprile 1998 dal dottor Francesco Fleury, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, risulta che alcuni sequestri in Toscana rientrano nell'ambito della criminalità comune: per il sequestro di Andrea Andrei, rapito a Firenze il 15 dicembre 1977 e liberato due giorni dopo in seguito ad un intervento della polizia, i responsabili furono individuati in alcuni malviventi locali alla loro prima esperienza; per il sequestro di Donatella Tesi, sequestrata il 18 novembre 1981 a Firenze e liberata dalla polizia il 4 gennaio 1982, responsabili risultarono personaggi di malavita comune e locale che in carcere erano entrati in contatto con pastori sardi condannati per sequestro di persona; per il sequestro della piccola Elena Luisi, che al momento del sequestro aveva appena 15 mesi, rapita a Lugliano di Bagni di Lucca il 17 ottobre 1983 e rilasciata il 25 novembre dello stesso anno, i responsabili risultarono sei persone di estrazione borghese e piccolo-borghese (1). Rientra nel campo delle bande organizzate in modo occasionale e senza alcuna professionalità il caso del sequestro di Patrizia Tacchella, bambina dell'età di otto anni rapita in provincia di Verona il 29 gennaio 1990 e liberata il 17 aprile di quell'anno. I suoi carcerieri erano alcuni piccoli imprenditori piemontesi che avevano organizzato il sequestro nella speranza di risanare le proprie aziende in difficoltà con i proventi del riscatto.

(1) F. FLEURY e M. L. DI GRAZIA, Ricerca sui sequestri di persona a scopo di estorsione in Toscana

3. I sequestri dei nomadi-giostrai

Ancora nell'ambito della criminalità comune rientrano i sequestri organizzati da bande di nomadi esercitanti l'attività di giostrai i quali hanno operato prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna e soprattutto Veneto. Le bande furono particolarmente attive tra il 1975 e il 1983 quando furono portati a compimento numerosi sequestri o tentati sequestri di persona. Gli autori erano in gran parte persone appartenenti al mondo dei nomadi «sinti» che esercitavano l'attività di giostrai e che in ragione della loro professione si spostavano di frequente da una località all'altra. Furono accertati collegamenti vari con la banda di Renato Vallanzasca operante a Milano, con il clan veneto di Gabrielli, con la banda del «piovese» che aveva come capo Felice Maniero e che si interessava del riciclaggio del denaro (2).

La struttura organizzativa prevedeva una gerarchia interna, una divisione di compiti - ripartiti in compartimenti stagni denominati «batterie» - tra gli ideatori dei sequestri, i telefonisti, gli autori materiali e i carcerieri. Secondo l'allora giudice istruttore presso il tribunale di Venezia Francesco Saverio Pavone il grado di segretezza era tale che «i sequestratori consegnavano le vittime ai carcerieri in un luogo stabilito in precedenza tutti travisati e non in grado di riconoscersi reciprocamente» (3). Per quanto organizzati fossero, non mancarono episodi che dimostravano una scarsa professionalità degli autori dei sequestri. Il 15 dicembre 1977 a San Donato Milanese veniva sequestrato Luigi Rossi. Dopo tre giorni veniva liberato a Marghera senza alcun pagamento del riscatto poiché le informazioni date dal basista informatore sulla consistenza economica della vittima si erano rivelate errate. Altri due sequestri - il 17 gennaio 1978 a Cesana Brianza e l'8 gennaio 1981 a Gonzaga - fallirono per la pronta reazione delle vittime designate, Dante Mauri e Umberto Gandellini. Errori e improvvisazioni furono alla base del ritrovamento, il 18 agosto 1975, del cadavere carbonizzato di Gianfranco Lovati Cottini, morto per asfissia (4).

La cattura e la successiva condanna dei principali organizzatori ha determinato la fine dei sequestri da parte di queste bande. Si può dire che il sequestro ad opera dei nomadi-giostrai è un ciclo oramai concluso.

(2) Su tutti questi sequestri si veda Tribunale di Venezia (presidente I. N. Salvarani), *sentenza nella causa contro Adami Alessandro* + 35, 1995; Tribunale di Venezia (presidente I. N. Salvarani), *Sentenza nella causa contro Avesani Umberto* + 21, 1995; Corte di assise di Venezia (presidente G. Campanato, giudice estensore S. Manduzio), *Sentenza a carico di Alonzo Mattia + altri*, 1993.

(3) Tribunale di Venezia (giudice istruttore F. S. Pavone), *Mandato di cattura contro Gabrielli Otello* + 28, 1987.

(4) Tribunale di Venezia (giudice istruttore F. S. Pavone), *Mandato di cattura contro Bergamasco Giovanni* + 43, 1993.

4. *La matrice politica*

Gli anni settanta segnano il debutto di un nuovo tipo di sequestro di persona, quello riconducibile ad una matrice politica. Ci furono sequestri organizzati da elementi dell'estrema destra - quali quello di Aldo Cannavale a Milano nel 1973 e di Luigi Mariano a Lecce nel 1975 - e, soprattutto, sequestri organizzati da elementi dell'estrema sinistra. Nell'arco di un decennio sorse, si sviluppò e si consumò definitivamente quella tragica stagione. Anche in questo caso si può parlare della definitiva chiusura di un ciclo.

A differenza degli altri tipi di sequestro di persona a scopo di estorsione basati sullo scambio di denaro in cambio dell'ostaggio, quelli effettuati dai sequestratori politici hanno avuto scopi ben diversi. Le Brigate Rosse, in modo particolare, utilizzarono i sequestri per fini meramente politici. Per la liberazione degli ostaggi non veniva richiesto alcun pagamento in denaro tranne che in pochi casi, come accadde per i sequestri di Vittorio Gancia, rapito a Torino nel 1975 e di Pietro Costa, rapito a Genova nel 1977, per i quali venne pagato un riscatto. I soldi ricavati servivano per l'autofinanziamento dell'organizzazione.

In generale, lo scopo dei sequestri era di tipo politico-propagandistico. La cattura dell'ostaggio serviva per far conoscere l'organizzazione, per dimostrare ai militanti rivoluzionari la potenza e la capacità di un gruppo politico che era in grado di colpire simbolicamente i centri vitali dello Stato e del sistema capitalista. Contrariamente agli altri tipi di sequestro a scopo di estorsione, i cui organizzatori tendono ad occultarsi e a non farsi individuare, quelli delle Brigate Rosse, per esplicita loro volontà, erano commessi con il massimo di pubblicità. L'atto era importante in quanto rimbalzava sulle prime pagine dei giornali e nelle notizie di testa dei telegiornali. Giornali e telegiornali erano gli interlocutori privilegiati in quanto erano ritenuti una straordinaria cassa di risonanza e di divulgazione di quanto era accaduto. Il sequestro entrava in tutte le case con un enorme effetto propagandistico.

Lo dimostrano i primi sequestri - quelli degli anni 1972 e 1973 - che durarono da un minimo di poche ore a un massimo di otto giorni. Il tipo di persone sequestrate e la durata del sequestro indicavano chiaramente che erano atti dimostrativi che facevano parte di quella che gli organizzatori definivano «strategia rivoluzionaria». I punti salienti di quella strategia erano il tentativo di piegare lo Stato, come si tentò di fare nel caso del sequestro del dottor Mario Sossi, o di colpire il cuore dello Stato, come nel caso del sequestro e del successivo assassinio dell'onorevole Aldo Moro, all'epoca del sequestro presidente del Consiglio nazionale della DC. Il lungo calvario dello statista democristiano durato 55 giorni - dal 19 marzo al 9 maggio 1978, esattamente venti anni fa - segnò il picco più alto raggiunto dalle Brigate Rosse, ma nel contempo segnò anche il tragico epilogo della politica terroristica che venne sconfitta. Fu la fine delle Brigate Rosse e di un certo tipo di sequestro di persona.

5. Il sequestro sardo

Con la legge n. 755 del 27 ottobre 1969 venne istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna. A presiederla fu il senatore Medici che il 29 marzo 1972 inviò alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione approvata a maggioranza dalla Commissione. Alla relazione vennero allegati dei documenti, alcuni dei quali approfondivano in modo analitico e dettagliato il fenomeno dei sequestri di persona (5).

Nel quadro della recrudescenza e della eccezionale gravità di numerosi delitti che avevano caratterizzato l'isola in quegli anni, un'attenzione particolare venne data alle caratteristiche, in parte nuove, che veniva assumendo il sequestro di persona ad opera del cosiddetto banditismo sardo. La Commissione rilevò una prima, forte manifestazione del banditismo che si era prodotta tra gli anni 1946-1955. Dopodiché dal 1955 al 1965 seguì un decennio di relativa tranquillità rotta improvvisamente da una impressionante ondata di violenza. Il 1966 segna una netta inversione di tendenza: 81 omicidi o tentati omicidi, 67 rapine effettuate, 19 rapine tentate, 55 estorsioni, 11 sequestri di persona.

Gli anni successivi vedranno ancora tutti gli indici delittuosi in aumento. In un quadro così allarmante la Commissione analizzò il significato del sequestro di persona. Scrisse il presidente Medici nella sua relazione: «Il sequestro di persona non è nuovo nella storia della Sardegna. Il primo di cui si ha notizia avvenne nel 1477 nella Baronìa di Posada, ma si ha ragione di ritenere che, con alterne vicende, esso sia stato sempre praticato, specialmente nelle zone pastorali. Anche il sequestro di donne, di bambini e di persone estranee al mondo rurale non è del tutto nuovo: nel 1894, a Gavoi furono sequestrati due commercianti francesi: nel gennaio 1925 fu sequestrata ed uccisa una bambina di dieci anni, residente ad Aidomaggiore; nel luglio 1933 fu sequestrata ed uccisa la figlia di sei anni del podestà di Bono». Se quel fenomeno poteva contare su una antica discendenza storica, «è soltanto nell'ultimo ventennio che il sequestro di persona è diventato il reato dominante e caratteristico della criminalità isolana, tanto da rendere fondata l'ipotesi che esso sia sostitutivo dell'abigeato, della rapina e anche dell'estorsione semplice, reati che le nuove condizioni di vita sociale e i più efficaci mezzi di controllo e di prevenzione hanno reso meno produttivi e di più difficile esecuzione» (6).

(5) Camera dei Deputati, V Legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna, *Relazione alla Commissione*, Relatore senatore Medici, Doc. XXIII, n. 3, 29 marzo 1972. La relazione di minoranza fu firmata dall'onorevole Alfredo Pazzaglia. I documenti allegati sono in *ibidem*, Doc. XXIII, n. 3-bis. Sono soprattutto G. PUGGIONI e N. RUDAS, *Caratteristiche, tendenzialità e dinamiche dei fenomeni di criminalità in Sardegna*; G. PANICO, *Elenco dei sequestri di persona a scopo di estorsione in Sardegna dal 1965 al 1971*; G. PANICO e G. OLIVA, *Analisi di alcuni aspetti del sequestro di persona*.

(6) MEDICI, *Relazione, cit.*, p. 29.

I passi appena ricordati della Relazione Medici coglievano i due aspetti essenziali del fenomeno: la lunga durata storica e gli elementi di novità che era possibile intravedere in quell'ultimo ventennio. Il sequestro di persona, nell'analisi dei documenti allegati alla relazione sulla criminalità in Sardegna, era individuato come «la variante "moderna" dell'antica criminalità rurale sarda». In particolare venne notato come «le serie temporali dei furti di bestiame e dei sequestri di persona mostrano che ad una flessione della frequenza dell'abigeato corrisponde una tendenza all'incremento del sequestro di persona». L'andamento del fenomeno stava ad indicare l'evoluzione e l'adattamento di alcuni tipici reati isolani: da un lato il sequestro rappresenta il reato «maggiormente più remunerativo» e quello che ha «le maggiori probabilità di rimanere impunito», e dall'altro lato esso «normalmente si presenta come un perfezionamento dell'estorsione» (7).

L'aumento dei sequestri e la diminuzione dell'abigeato si spiegavano anche con la relativa facilità con cui era possibile sequestrare un uomo e tenerlo segregato per un periodo più o meno lungo senza particolari probabilità di essere scoperti. Questo mutamento era efficacemente sintetizzato in un antico detto sardo che testualmente recita così: «gli uomini, al contrario delle pecore, non belano». Nascondere un uomo ed impedirgli di parlare era enormemente più facile che nascondere un gregge di pecore; soprattutto era impossibile impedire che una pecora belasse. Una simile interpretazione ha avuto una lunga durata nel tempo. Essa è stata riproposta dall'avvocato Gianfranco Cualbu, presidente dell'Ordine forense di Nuoro, il quale ha dichiarato di fronte al Comitato per i sequestri: «un certo numero di proprietari sono diventati tali – sto parlando di settanta o cento anni fa – perché assoldavano dei poveracci che mandavano a rubare il bestiame: davano due lire al poveraccio e facevano propri i proventi del bestiame. Non è cambiato niente, anzi che il bue, si prede l'uomo; si dice: l'uomo non bela, un gregge di trecento pecore invece fa rumore, è più facile sequestrare un uomo e portarlo via». Anche nelle parole del procuratore della Repubblica di Nuoro, dottor Ignazio Chessa, è risuonato quell'antico detto sardo: «si rubava il bestiame e adesso si ruba l'uomo, che è più facile da gestire perché non bela a differenza della pecora».

Il sequestro segnalava la tendenza alla più rapida monetizzazione dei reati sardi, l'evoluzione verso la ricerca di attività delinquenziali più immediatamente remunerative. Dal punto di vista del ricavo era più conveniente sequestrare il proprietario del gregge che non il gregge stesso. La criminalità sarda comprese che dal proprietario era possibile ottenere un riscatto maggiore di quanto non fosse possibile con la restituzione degli animali rubati. Il passaggio dall'abigeato al sequestro, o la sostituzione del primo con il secondo, sembrava rendere equivalenti i due reati: il furto di bestiame e il sequestro – o furto – di persona.

La letteratura specializzata si interrogò su tale questione e individuò la presenza, nel gruppo pastorale barbaricino responsabile di un notevole numero di sequestri, di una «indistinzione etica» tra abigeato e

(7) PUGGIONI e RUDAS, *cit.*, p. 144 e p. 181; PANICO e OLIVA, *cit.*, pp. 349-350.

sequestro di persona; secondo quel particolare modo di ragionare non c'era una distinzione dal punto di vista etico tra rubare animali e tenere segregata una persona. Al fondo di tali comportamenti c'era l'antica permanenza di una cultura peculiare dell'isola, la cultura barbaricina, che funzionava come un supporto ideologico a tutta una serie di azioni che - giustificate o spiegate nel quadro di una mentalità che si tramandava da generazione in generazione e che era assurda alla dignità di un autonomo e alternativo *corpus* giuridico - confliggevano con le norme e la legislazione dello Stato italiano (8).

Ed era in questo conflitto tra norme giuridiche della cultura barbaricina e leggi dello Stato che si inserivano la presenza e il ruolo di particolari figure di latitanti le cui azioni, lungi dall'essere considerate come criminali o antisociali, erano intese, in determinati strati della popolazione, con favore e con simpatia. Personaggi come Pasquale Tandeddu o Graziano Mesina godettero, per un determinato periodo, di una enorme popolarità, erano circondati da un vasto consenso e da un alone di simpatia popolare. Con una straordinaria capacità di amplificazione e di proiezione sul passato, molti latitanti sardi riuscirono ad incarnare forme di ribellismo e di antagonismo nei confronti di tutte le autorità statali che avevano, nelle diverse epoche storiche, governato l'isola dell'esterno; riuscirono, con diversa fortuna ed abilità, ad apparire come vendicatori delle ingiustizie di coloro che ritenevano traditori prezzolati dalla polizia, dei padroni considerati avidi e usurai; si presentarono come un simbolo di un altro mondo, di un'altra comunità diversa da quella ufficiale, dove l'uomo era in grado di difendersi da solo - la cosiddetta *balentia*. Il latitante, o il criminale in genere, se era considerato bandito della società ufficiale tale non era per i *noi pastori* della comunità barbaricina (9).

Questo spiega perché «il bandito di Orgosolo è considerato diversamente (e) la società lo riconosce come suo: ogni pastore sa che si potrà trovare nella situazione in cui dovrà diventare bandito, ogni bandito sa di non essere altro se non un pastore sfortunato» (10). Secondo questa interpretazione pastore e bandito - e di conseguenza latitante - erano figure potenzialmente equivalenti, che si sovrapponevano l'una all'altra. Si potrebbe arrivare a dire che il pastore svolgeva un lavoro che lo avrebbe portato, prima o poi - per le traversie della vita e per i capricci della giustizia - a diventare bandito. L'identificazione tra pastore, bandito e latitante portava con sé un'ulteriore conseguenza che via via si è affermata con il passare del tempo: una «inconscia ammirazione per chi perpetua questi delitti e si arricchisce, nella giustificazione che tutto

(8) Sulla complessità della cultura barbaricina e sul peso avuto in Sardegna è utile A. PIGLIARU, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Milano 1959.

(9) Su questi aspetti *cfr.* PIGLIARU, *cit.*, e i volumi di E. J. HOBBSBAWN, *I ribelli*, Torino 1966 e *I banditi*, Torino 1971.

(10) F. CAGNETTA, *Banditi ad Orgosolo*, Rimini-Firenze 1975, p. 289.

sommato *si no s'imbruttata* – e cioè se non vi è sangue o morte – togliere ai più ricchi non è ingiusto» (11).

La cultura barbaricina affondava le proprie radici nel mondo pastorale sardo, in zone interne della Sardegna che non erano state toccate dallo sviluppo economico legato all'industrializzazione o al turismo che pure aveva interessato altre aree dell'isola. Il mito del latitante sembrava richiamare una realtà arretrata, fatta di miseria e di abbandono. Come tutti i miti, anche quello del latitante sardo poggiava su incontrovertibili dati della realtà, ma nel contempo funzionava come una sorta di cortina fumogena rispetto ad una situazione ben più complessa e sfaccettata che la mitologia corrente contribuiva ad occultare e a mistificare.

I documenti allegati alla Relazione sulla criminalità in Sardegna rilevavano che «le figure più note del banditismo sardo: Pes, Mesina, Succu, Mele, Campana, Casula Antonio, Cherchi Nino, provengono da famiglie pastorali che non vivono nella povertà; alcune, anzi, godono di una buona posizione economica». Soprattutto era convinzione che «il banditismo in Sardegna non è genericamente rurale né tanto meno contadino, ma ha avuto ed ha una prevalente caratterizzazione pastorale (questo elemento, fra gli altri, conferma essere priva di fondamento la ipotesi del banditismo basato sulla miseria. Il bandito non è un povero, un misero, ma una precisa figura sociale del mondo pastorale). Bandito e pastore appartengono allo stesso 'sistema', allo stesso mondo socio-economico e culturale» (12).

Tale analisi aveva il pregio di intaccare un antico luogo comune che metteva in relazione povertà e banditismo facendo derivare dalla povertà, come conseguenza diretta e ineluttabile, il banditismo e la delinquenza. La letteratura coeva alla Relazione Medici confermava i mutamenti che si stavano introducendo proprio in quegli anni: «Nell'ideologia del sequestro di persona finisce la filosofia *de s'apprettu*, del bisogno, che è la originaria filosofia barbaricina. O, per lo meno, al vecchio *apprettu*, che era quello della sopravvivenza, si sostituisce una nuova brama, forte come l'antico *apprettu*, che è il desiderio sfrenato del denaro: una filosofia imposta dal di fuori... la civiltà dei consumi che viene dalla città» (13). Il bisogno – figlio della fame e della disperazione – lasciava il posto ad una forma più moderna di accumulazione del denaro, prodotto di una cultura industriale i cui valori stavano soppiantando gli antichi miti della cultura contadina e pastorale sarda. Gli anni del boom economico avrebbero portato ad ulteriori conseguenze questi mutamenti.

Una sorta di giustificazionismo storico e sociologico aveva contribuito ad alimentare – e a giustificare – il mito del bandito e del latitante come figura eroica e romantica. La realtà, invece, appariva più complessa e più ricca di sfaccettature e contribuiva a delineare in maniera più precisa e più netta le caratteristiche del sequestro di persona in Sarde-

(11) G. MELIS BASSU, *Sequestro di persona*, Società sarda, n. 7, 1998.

(12) PANICO e OLIVA, *cit.*, p. 363; PUGGIOSNI e RUDAS, *cit.*, p. 246.

(13) M. BRIGAGLIA, *Sardegna. Perché banditi*, Milano 1971, p. 319.

gna. C'erano sicuramente – ed erano molto numerosi – i sequestri il cui scopo principale era quello di ottenere denaro in modo più facile e soprattutto in maggiore quantità e con una velocità enormemente superiore rispetto ai reati classici del passato come l'abigeato e l'estorsione che era praticata attraverso lo strumento della lettera minatoria, forma quanto mai diffusa, e scarsamente presa in considerazione in quegli anni.

Ma, come si vedrà più avanti, una molteplicità di fattori – non riconducibili ad una sola causa – concorrevano a delineare il sequestro di persona sardo. Secondo la relazione Medici esso è compiuto non da una organizzazione permanente dal momento che, riscosso il riscatto, la banda si scioglieva. Altri due aspetti caratterizzavano il fenomeno sardo in quegli anni: da un lato il fatto che i componenti della banda «sono spesso legati tra loro da rapporti di parentela – affinità – comparatico, o da precedenti comuni fatti criminosi. Appartengono cioè quasi tutto ad un ristretto “clan” familiare o tribale» (14). Dall'altro lato il fatto che i proventi, grandi o piccoli che fossero, furono immobilizzati nell'isola e non furono investiti in altri circuiti criminali come il traffico di stupefacenti o delle armi.

La crescita del numero dei sequestri era favorita dalla natura e dalle asperità del terreno nelle zone del Supramonte dove, in grotte naturali o in località difficilmente accessibili per chi non sia nato in quei luoghi o li abbia frequentati per lungo tempo, è stato possibile custodire i sequestrati in ovili sperduti e disseminati in un vasto territorio. Custodi degli ostaggi sono stati molto spesso latitanti o pastori aiutati, consapevolmente o meno, da una mentalità e da un costume che difficilmente portavano a denunciare alle autorità e agli inquirenti movimenti sospetti o altre notizie utili alle indagini.

In Sardegna, considerando il solo periodo repubblicano, i casi di sequestri di persona hanno inizio a partire dai primi anni cinquanta. Alla fine del 1968 si era già raggiunta la ragguardevole cifra di 70 persone sequestrate. Quando fu compilata la Relazione sulla criminalità in Sardegna venne riportata una tabella che, nelle intenzioni degli scriventi, doveva servire a mostrare la drammaticità della situazione esistente nell'isola a confronto di quella delle altre regioni italiane. Dalla data 1 gennaio 1968 al 31 agosto 1971 risultavano consumati in Italia 37 sequestri così ripartiti:

Sardegna	21
Calabria	10
Sicilia	4
Lazio	1
Liguria	1

I decenni successivi si incaricheranno di sconvolgere quella graduatoria fra le regioni e di incrementare il numero dei sequestri riconducibili ad una matrice sarda. Dal 1° gennaio 1969 all'ultimo rilevamento del 18 febbraio 1998 in Sardegna si calcolarono 107 casi di sequestro che

(14) *Ibidem, cit.*, p. 363.

vanno aggiunti ai 70 registrati fino alla fine del 1968. In quello stesso periodo - 1969-1998 - la Sardegna perderà il suo "primato" regionale collocandosi dietro la Lombardia dove si registrarono 158 casi e la Calabria dove i sequestri raggiunsero la cifra di 128.

In Sardegna - soprattutto in certe aree - si è vissuto a lungo con la cultura del sequestro e con il pericolo per alcuni ceti sociali di poter essere vittime, prima o poi, di un sequestro. Ciò determinava un particolare clima psicologico; costringeva a convivere con la cultura del sequestro, con l'idea che il sequestro fosse un elemento di quella società, un dato ineludibile e ineluttabile. Giuseppe Vinci ha riassunto tale clima nella sua audizione a Nuoro del 4 marzo 1998 descrivendo la sua vicenda personale in questi termini: «Noi abbiamo vissuto per venti anni quest'incubo del sequestro di persona. Quando io avevo 14 anni vi era stata una soffiata per cui sembrava che avessero organizzato in quel periodo un sequestro che poi per un qualche motivo non era riuscito. Abbiamo quindi vissuto la cultura del sequestro fin da piccoli; ad un certo punto il sequestro si è verificato e noi continuiamo a viverlo anche dopo». Anche Ferruccio Checchi, un imprenditore che aveva deciso di investire in Sardegna, ha raccontato la sua esperienza: «Che si potessero verificare altri sequestri dopo quelli di Vinci, Sircana e della signora Licheri a me era stato enunciato direttamente dal maresciallo dei carabinieri di Dorgali, il quale mi aveva chiesto se c'era qualche mio familiare in zona perché stavano facendo un elenco di persone che avrebbero potuto essere vittime di eventuali sequestri. Gli risposi che c'era mia figlia in zona. Presero Vanna Licheri il 14 maggio; dopo quattro giorni sono stato sequestrato io, il 19 maggio».

La criminalità sarda - o anonima sarda come venne definita dalla stampa dell'epoca - si è resa responsabile di sequestri effettuati in altre regioni come la Lombardia, l'Emilia-Romagna e soprattutto il Lazio e la Toscana dove nel tempo si erano installate colonie di emigrati sardi. Come sempre avviene in tutti i fenomeni migratori, accanto alla stragrande maggioranza di lavoratori onesti, c'è una quota, più o meno consistente, di persone che commettono reati nei nuovi luoghi di residenza. Secondo il documento consegnato dal dottor Fleury, su 26 sequestri avvenuti in Toscana dal 1975 al 1990 ben 20 sono riconducibili ad una matrice criminale sarda dal momento che in 15 sequestri sono stati condannati con sentenza definitiva soggetti di origine sarda; in 2 sequestri sono stati condannati con sentenza definitiva individui legati all'ambiente dei pastori sardi; in 3 sequestri sono stati inquisiti elementi sardi senza però che gli stessi siano stati raggiunti da prove tali da portare ad una condanna.

6. *Mafia e 'ndrangheta*

Oltre alla criminalità di origine sarda, furono attive anche la mafia siciliana e quella calabrese. Cosa nostra agì in modo del tutto diverso rispetto a tutte le altre organizzazioni di sequestratori. La criminalità sarda operò in Sardegna e fuori di essa, la 'ndrangheta in Calabria e in

Nord Italia, Cosa nostra si mosse dapprima in Sicilia e, dopo alcuni sequestri fatti nell'isola, spostò successivamente il suo campo d'azione nel Lazio e in modo particolare in Lombardia.

Tommaso Buscetta, mafioso palermitano diventato collaboratore di giustizia, spiegò questa particolarità attribuendola ad una precisa decisione della commissione di Cosa nostra la quale, per un calcolo di convenienza, proibì ai suoi affiliati di effettuare sequestri in Sicilia. Quella decisione non era dettata da una posizione di principio, né tanto meno dalla volontà della mafia siciliana di non macchiarsi di un reato considerato infamante per un uomo d'onore. I mafiosi siciliani, infatti, erano liberi di sequestrare al di fuori della Sicilia. Il divieto era valido solo per la Sicilia perché i capi di Cosa nostra erano preoccupati che i sequestri potessero contribuire a diminuire il consenso dei siciliani nei confronti della mafia e, nel contempo, temevano che l'inevitabile clamore attorno ai sequestrati potesse attirare l'attenzione delle forze dell'ordine la cui massiccia presenza rischiava di intralciare altre attività ben più lucrose come il traffico di armi e di stupefacenti.

I Corleonesi, a partire dai primi anni settanta, cominciarono a gestire una serie di sequestri di persona. In Sicilia, prima della decisione della commissione, venne sequestrato il 16 agosto 1972 a Palermo Luciano Cassina e venne rilasciato il 7 febbraio 1973 dopo il pagamento di 1 miliardo e 300 milioni. Già a metà del 1974, però, l'allora procuratore della Repubblica di Palermo dottor Giovanni Pizzillo poteva scrivere alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia che dopo i 3 sequestri degli anni 1971-1972 nessun caso si era più verificato in quella provincia (15).

Agli inizi degli anni settanta i Corleonesi spostarono la loro attività in Lombardia. Il 18 dicembre 1972 a Vigevano veniva rapito Pietro Torielli junior che verrà rilasciato ad Opera dopo il pagamento di un riscatto di 1 miliardo e 500 milioni. Di questo sequestro - di quello di Luigi Rossi di Montelera, sequestrato a Torino il 14 novembre 1973 e liberato dalle forze di polizia che lo trovarono il 14 marzo 1974 in una cella nel territorio del comune di Treviglio, e di quello di Emilio Baroni, rapito a San Donato Milanese il 1° marzo 1974 e rilasciato dopo 12 giorni dietro pagamento di 850 milioni - vennero accusati 31 soggetti quasi tutti di origine siciliana. Tra gli imputati - condannati per i primi due sequestri dal Tribunale di Milano e dalla Corte di appello di Milano con sentenza poi passata in giudicato - figuravano mafiosi siciliani del calibro di Nello Pernice, Michele Guzzardi, don Agostino Coppola e Luciano Leggio, meglio noto come Luciano Liggio, definito dalla Corte di appello di Milano come «figura dell'organizzatore e del capo» la cui lunga latitanza nel capoluogo lombardo era da ascrivere

(15) Si tratta di un appunto scritto in seguito ad un incontro avvenuto a Palermo il 20 1974 con un Comitato della Commissione antimafia presieduto dall'onorevole Sgarlata. Il documento è in Camera dei deputati, IX leg., *Documentazione allegata alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia*, Doc. XXIII, n. 1-V, p.53.

non solo all'aiuto degli affiliati mafiosi, ma a quello dei «favoreggiatori soprattutto in seno all'amministrazione dello Stato» (16).

Il sequestro Torielli è il primo caso verificatosi in Lombardia; da quel momento iniziava la stagione dei sequestri di persona in quella regione che si prolungherà fino ai nostri giorni come dimostra il sequestro della signora Alessandra Sgarella. In molte occasioni i mafiosi siciliani operarono insieme ai mafiosi calabresi e anche ai criminali di origine marsigliese.

I mafiosi siciliani non continuarono a lungo su questo settore criminale e ben presto lo abbandonarono. Accumulato un certo capitale, lo investirono nell'acquisto di droga. Il traffico di stupefacenti consente di realizzare un guadagno enormemente superiore a quello di qualsiasi altra attività economica illegale e soprattutto consente di realizzare quell'introito con una velocità nettamente superiore a quello di un sequestro che può protrarsi per un tempo indeterminato, certamente non programmabile al momento della cattura dell'ostaggio. Questioni di quantità di denaro e di tempi di realizzazione dell'affare hanno avuto sicuramente un peso nella decisione di non proseguire lungo quella strada. Ma, a quanto pare, agli inizi degli anni novanta Cosa nostra stava per riprendere i sequestri di persona. La Procura della Repubblica di Palermo, nella richiesta di custodia cautelare a carico di Biondo Mario più altri 6 imputati, tra cui Raccuglia Nunzio, avanza l'ipotesi che quest'ultimo avesse realizzato un bunker sotterraneo nella sua masseria «destinato a divenire la cella ove, secondo un piano efferato ideato personalmente da Totò Riina allo scopo di rimpinguare le casse di Cosa nostra, dovevano nascondersi facoltose persone da sequestrare a fini estorsivi». Il primo progettato sequestro doveva essere nei confronti dell'esattore Giuseppe Cambia. Ciò sarebbe avvenuto nel settembre del 1992 e il sequestro non sarebbe stato eseguito per l'arresto di Riina (17). È probabile anche che nella scarsa presenza dei siciliani nel campo dei sequestri abbia influito la scelta della commissione di Cosa nostra con la conseguente impossibilità di utilizzare la Sicilia come luogo di custodia degli ostaggi, cosa che invece fece ampiamente la 'ndrangheta, che inviò in Calabria sequestrati che erano stati catturati nelle regioni del Nord. Ai mafiosi siciliani mancò quel retroterra che invece i mafiosi calabresi utilizzarono fino agli inizi degli anni novanta, come hanno dimostrato i casi di Cesare Casella, sequestrato a Pavia il 18 gennaio 1988 e liberato il 30 gennaio 1990, quello di Carlo Celadon, rapito ad Arcignano in provincia di Vicenza il 25 gennaio 1988 e liberato il 5 maggio 1990, e quello di Roberta Ghidini, sequestrata a Lonato in provincia di Brescia il 15 novembre 1991 e liberata il 14 dicembre 1991; tutti e tre riacquistarono la libertà in provincia di Reggio Calabria.

(16) Sulle vicende relative a questi sequestri si vedano Tribunale di Milano (presidente A. Salvini), *Sentenza nella causa penale contro Guzzardi Michele + 30*, 1976 e Corte di appello di Milano (presidente D. Cassone e G. Arcai estensore), *Sentenza contro Guzzardi Michele + 31*, 1979.

(17) Tribunale di Palermo (Gip A. Montalto), *Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Biondo Mario + 6*, 1988, pp. 17-18.

In Calabria i sequestri di persona a scopo di estorsione ebbero inizio già a partire dal 1945, anche se soltanto il 2 luglio 1963, con il sequestro dell'imprenditore reggino Ercole Versace, si può parlare di una ripresa di un certo rilievo dei sequestri di persona. L'avvio di una nuova fase, caratterizzata da una enorme espansione che interessò la Calabria e le regioni del Centro e del Nord Italia, si ebbe il 26 agosto 1970 con la cattura a Villa San Giovanni del medico chirurgo Renato Caminiti rilasciato dopo appena due giorni. Autori dei sequestri di persona furono i mafiosi della 'ndrangheta. Fu tale il numero dei sequestri e l'alta professionalità mostrata nella gestione e nelle dinamiche delle diverse fasi del sequestro che si attribuì alle cosche calabresi una vera e propria specializzazione nel settore.

Il dottor Carlo Macrì, negli anni ottanta sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, nella audizione a Reggio Calabria del 7 aprile 1998 ha descritto le modalità operative della 'ndrangheta. Esse sono simili a quelle di una vera e propria industria. E ciò sia per i profitti realizzati, sia per le dinamiche dei sequestri che coinvolgevano numerosissime persone con compiti estremamente ridotti che garantivano il massimo di sicurezza per l'organizzazione, e sia infine per le «capacità veramente eccezionali di programmazione e di divisione del lavoro quando i sequestri erano attuati al Nord e le vittime erano portate al Sud». In questi casi l'industria era talmente efficiente che i sequestri «sono stati portati a termine con una capacità ed un'organizzazione perfetta, senza alcuna smagliatura».

Continuava a destare enorme impressione il fatto che persone sequestrate al Nord potessero impunemente attraversare l'intera penisola per essere custodite sulle montagne dell'Aspromonte in luoghi impenetrabili, in rifugi naturali come grotte o costoni, o in buche appositamente scavate nel terreno. Diversamente da Cosa nostra la 'ndrangheta risolse il problema del consenso realizzando una particolare economia legata alla gestione materiale dei sequestri. Vennero utilizzati i latitanti per la custodia degli ostaggi e nel contempo si impiegò anche gente del luogo, soprattutto giovani affiliati; una quota dei proventi del riscatto entrava nel circuito economico di alcuni paesi aspromontani, soprattutto con la costruzione di case, e contribuiva a favorire l'aspettativa economica di quelle contrade. In quelle realtà la 'ndrangheta riuscì a far apparire il sequestro come un affare i cui vantaggi ricadevano non solo sui mafiosi, ma anche su una popolazione più vasta. C'era anche una particolare tendenza - simile a quella sarda - di considerare il sequestro come una più equa ripartizione della ricchezza essendo i sequestrati delle persone facoltose i cui beni si presume che non siano stati acquisiti solo con i proventi del lavoro.

Non tutti i capi della 'ndrangheta erano d'accordo a proseguire nel campo dei sequestri di persona. Ci furono discussioni tra loro e si manifestarono aperti contrasti che videro protagonisti alcuni degli esponenti più prestigiosi della 'ndrangheta storica i quali non accettavano l'idea che potessero essere tenuti in ostaggio donne e bambini perché ciò poteva portare disonore e un danno di immagine per la 'ndrangheta. I sequestri, nonostante contrasti e opposizioni, proseguirono anche perché nella

'ndrangheta non esisteva a quel tempo una struttura di comando simile alla commissione di Cosa nostra; mancava un'autorità centrale in grado di governare le 'ndrine, di assumere decisioni e di farle rispettare da tutti. E dunque, ogni 'ndrina decise per proprio conto se continuare o meno a fare sequestri.

Con i proventi dei sequestri la 'ndrangheta ha accumulato un notevole capitale che è stato impiegato per finanziare altre attività criminali. Una parte di esso venne investito nell'edilizia. A Bovalino, paese della ionica reggina, c'è un quartiere che gli abitanti chiamano Paul Getty, dal nome del famoso ragazzo sequestrato a Roma il 9 luglio 1973 e rilasciato il 15 dicembre dello stesso anno dopo il pagamento di un riscatto di 1 miliardo e 700 milioni, una cifra enorme per l'epoca, la più alta di quel decennio. Con i proventi dei sequestri furono comprati camion, autocarri, pale meccaniche e si diede vita alla formazione di ditte mafiose nel campo dell'edilizia le quali parteciparono alle gare per gli appalti pubblici, a cominciare da quelli per la costruzione, mai realizzata, del quinto centro siderurgico a Gioia Tauro. Un'altra parte di quel denaro, probabilmente la quota più rilevante, fu investita dapprima nel contrabbando delle sigarette estere e successivamente nell'acquisto di droga. La 'ndrangheta si inserì in quello che era il più grande *business* mafioso. Il ciclo dei sequestri di persona schiudeva il ciclo del traffico degli stupefacenti. Molte cosche, prima di avviarsi sulla via del grosso traffico internazionale di narcotici, aveva portato a termine proficuamente alcuni sequestri.

Verso la metà degli anni settanta la 'ndrangheta si proiettò al Centro e al Nord Italia rendendosi responsabile di numerosi sequestri. I sequestri al Nord contribuirono a svelare il radicamento in quelle realtà, dovuto essenzialmente al fatto che i mafiosi calabresi riuscirono a realizzare delle vere e proprie *enclaves* inviando al Nord pezzi delle cosche che vi si impiantarono stabilmente. Quella della 'ndrangheta fu una scelta consapevole che consentì di realizzare nel cuore del triangolo industriale e in pieno *boom* economico un vero e proprio controllo del territorio, un dominio mafioso di piazze, vie, porzioni di paesi e di quartieri in città come Torino e come Milano o in comuni della cintura torinese e milanese; controllo durato fino ai primi anni novanta, quando una mirata attività delle Direzioni distrettuali antimafia milanesi e torinesi ha scompaginato le cosche. Migliaia di mafiosi calabresi furono portati in processo e condannati.

Col passare del tempo molte cosche si impegnarono nel traffico di stupefacenti, abbandonando il campo dei sequestri che via via si concentrò, al Nord come in Calabria, nelle mani di poche 'ndrine. Saverio Morabito, mafioso originario di Platì diventato collaboratore di giustizia, raccontò al pubblico ministero di Milano Alberto Nobili che in Lombardia i sequestri erano gestiti da un gruppo criminale centrale che aveva l'autorità necessaria per proporre e distribuire la gestione delle fasi successive ad altri gruppi. Morabito ricostruì le vicende di alcuni sequestri - ad alcuni dei quali aveva personalmente partecipato - commessi tra il 1975 e il 1980, quelli di Giuseppe Ferrarini, di Carlo Alberghini, di Giuseppe Scalari, di Angelo Galli, di Alberto Campari, di Augusto Ran-

cilio, di Evelina Cattaneo, di Angelo Jacorossi, di Alessandro Vismara (18).

Anche Antonio Zagari, altro mafioso originario di Rosarno poi divenuto collaboratore di giustizia, raccontò al pubblico ministero di Milano Armando Spataro di alcuni sequestri consumati dalla 'ndrangheta in Lombardia che si conclusero con la morte degli ostaggi: Emanuele Riboli, rapito a Baguggiate in provincia di Varese il 14 ottobre 1974, Cristina Mazzotti, sequestrata ad Eupilio in provincia di Como il 1° luglio 1975 e ritrovata cadavere due mesi dopo in una discarica di Galliate in provincia di Novara, Giovanni Stucchi, rapito ad Olginate in provincia di Como il 15 ottobre 1975. Prima di iniziare la sua collaborazione, Zagari aveva informato i carabinieri del tentativo di sequestro di Antonella Dellea avvenuto in Germignaga in provincia di Varese il 16 gennaio 1990. Quel giorno in un conflitto a fuoco con i carabinieri rimasero uccisi tre uomini originari di San Luca e uno di Careri (19).

Nell'audizione di Milano il dottor Manlio Minale, procuratore aggiunto della Repubblica delegato per la DDA, e il dottor Alberto Nobili, sostituto procuratore della Repubblica presso la DDA, hanno fatto notare come a Milano e in Lombardia i sequestratori provengano sempre dalle stesse zone della Calabria e come tutti i sequestri siano stati gestiti dagli stessi gruppi mafiosi della 'ndrangheta. Le cosche erano quasi sempre le stesse e gestivano in forma monopolistica quasi tutti i sequestri.

In Calabria i responsabili dei sequestri di persona si andarono concentrando in poche mani e furono individuati negli appartenenti alle 'ndrine di Platì, San Luca e Natile di Careri che continuarono a gestire con particolare professionalità i sequestri fino a tutto il 1991. Un'unica centrale decideva tutti i sequestri di quegli anni. Fu la stessa centrale che ad un certo punto decise di porre fine a quella antica pratica criminale. Il dottor Roberto Pennisi, sostituto procuratore della Repubblica della DDA di Reggio Calabria, nella seduta del 2 dicembre 1993 avanzò questa ipotesi al gruppo di lavoro sui sequestri di persona in Calabria coordinato dal senatore Butini nella XI legislatura.

Lo stesso magistrato, nella audizione svoltasi a Reggio Calabria il 7 aprile 1998, ha dato una sua interpretazione circa le ragioni che spinsero la 'ndrangheta a chiudere con i sequestri di persona nel 1991. Secondo quel magistrato la decisione fu dettata dal fatto che in quell'anno «la 'ndrangheta assunse il monopolio internazionale del traffico dei narcotici, in particolare della cocaina. Attualmente non c'è un grammo di cocaina circolante in tutto il mondo che non passi attraverso le mani dell'organizzazione criminale calabrese e delle sue succursali del Nord e del Sud America, dell'Australia e dei vari Stati europei, in particolare la Spagna. Dobbiamo infatti considerare che la rendita ottenuta dal traffico

(18) Il racconto di Morabito si trova in tribunale di Milano (G. Piffer), Ufficio del giudice per le indagini preliminari, *Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Agil Fuat* + 164, 1993, pp. 205-250.

(19) Il racconto di Zagari è in tribunale di Milano (G. Grigio), Ufficio del giudice per le indagini preliminari, *Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Zagari Antonio* + 155, 1994, pp. 286-329.

di cocaina operato nell'arco di un mese è notevolmente superiore a quella ottenuta dai sequestri di persona; oltretutto, le operazioni avvengono in silenzio, senza impegnare contemporaneamente molte persone e, soprattutto, in un momento in cui non c'è bisogno di clamore».

Anche dal punto di vista giudiziario fu accertata l'esistenza di una «unica direzione strategica» delle cosche fra loro federate che avevano il potere di decisione e di scelta nel campo dei sequestri. Secondo la sentenza del Tribunale di Locri, questa tendenza era presente sin dagli inizi del 1979. La particolarità di queste cosche era così descritta: «si è verificato che i medesimi soggetti e gruppi criminali che storicamente gestivano, in forma quasi di monopolio, il "primordiale" settore dei sequestri di persona, figurassero tra i protagonisti del più moderno scenario dei delitti riconducibili al traffico di droga che venivano realizzati con la stessa professionalità ed efficienza che avevano caratterizzato la originaria attività criminale» (20).

Nell'anno in cui si approva la legge sul blocco dei beni la 'ndrangheta chiude con i sequestri. È possibile che vi sia una qualche relazione tra i due fatti e non solo una coincidenza temporale.

È probabile che la decisione di non fare più sequestri sia stata assunta anche in conseguenza della pace siglata a Reggio Calabria proprio in quell'anno. La pace aveva posto fine ad una sanguinosissima guerra che, iniziata nel 1985, era durata talmente a lungo da compromettere affari economici di una certa rilevanza. La pace ebbe come diretta conseguenza quella di formare una sorta di organismo di vertice tra le cosche di tutta la 'ndrangheta intenzionate, da quel momento in poi, a governare le attività mafiose nel massimo di tranquillità e di riservatezza possibile. Con il nuovo corso si decise addirittura di porre fine a faide sanguinose che si trascinarono da decenni. Ricorrere al sequestro di persona, con l'inevitabile clamore e con il concentrarsi delle forze dell'ordine nella Locride e nell'Aspromonte, non rientrava nei progetti del nuovo organismo di comando.

Eppure i sequestri di persona in Calabria ebbero effettivamente termine soltanto nel 1993. Tra il 1992 e il 1993 ci furono altri sei sequestri di persona. Due particolarità caratterizzarono questi episodi: non vennero sequestrate persone facoltose e gli autori non erano uomini della 'ndrangheta. Secondo l'opinione del dottor Pennisi, espressa al Comitato per i sequestri, questa anomalia si poteva spiegare con il fatto che «si era formata la convinzione in capo a determinati soggetti criminali operanti nell'Aspromonte, giovani sbandati e non, comunque legati a questo tipo di reato, che se la famiglia non pagava avrebbe potuto comunque pagare qualcun altro». Era convinzione - diffusa ampiamente nella stampa locale e nazionale dell'epoca - che settori dello Stato avessero, per alcuni sequestri, pagato i riscatti ai sequestratori. Sulla base di que-

(20) Tribunale di Locri (presidente S. Grasso), *Sentenza nei confronti di Barbaro Francesco* + 49, 1995.

sta convinzione i sequestri ebbero in Calabria un prolungamento fino al 1993.

Il Comitato ha ascoltato a Reggio Calabria, nella seduta del 7 aprile 1998, il racconto dell'esperienza dei familiari delle vittime che non hanno più fatto ritorno a casa: Giovanna Ielasi Medici, moglie di Vincenzo Medici sequestrato nel 1989; Audinia Marcellini Conocchiella, moglie di Giancarlo Conocchiella, sequestrato nel 1991; Domenica Brancatisano Cartisano e Giuseppe Cartisano, moglie e figlio di Adolfo Cartisano, sequestrato nel 1993.

È ragionevole ipotizzare che i sequestri si sono conclusi proprio perché questa convinzione si rivelò errata, dal momento che in quegli anni nessuno, al di fuori dei familiari dei rapiti, pagò i riscatti richiesti dai rapitori.

Ciò non esclude quanto affermato dal dottor Vincenzo Macrì, magistrato della DNA, nella sua audizione del 23 febbraio 1998: «Non credo che sia un reato abbandonato per motivi di principio; è stato abbandonato per motivi di convenienza e se le condizioni tornano ad essere favorevoli per riproporre questo tipo di reato, non ci sono ostacoli di principio perché venga ripetuto. È un reato di forte impatto che può essere utilizzato anche per lanciare dei messaggi; non solo, ma in passato (questo ormai è provato), durante il sequestro di persona venivano in qualche modo ad operarsi dei collegamenti anomali tra istituzioni e sequestratori, cioè si aprivano dei canali di collegamento, necessariamente per trattative, per informazioni, per pagamenti, per cose di questo genere. Attraverso questi canali passavano probabilmente anche altre cose. Ora, io ho l'impressione che quel periodo è finito, per fortuna, ma che forse da parte della 'ndrangheta potrebbe esserci una specie di rinnovato interesse ad aprire questi canali di comunicazione anche per lanciare messaggi o per altri motivi».

7. Il sequestro di persona di origine cinese

Se alcune tipologie di sequestro sono oramai chiuse ed altre appaiono in declino, altre ancora sembrano profilarsi all'orizzonte. Il dottor Roberto Sorge e soprattutto il dottor Manlio Minale e i magistrati della DDA di Milano hanno posto l'accento su un fenomeno del tutto nuovo, emergente in questi ultimi anni, quello del sequestro di persona in danno di soggetti della comunità cinese residenti a Milano ad opera di loro connazionali. Ci sono stati 4 sequestri di persona nel 1993, 12 nel 1994, 2 nel 1995, 6 nel 1997 e 1 in questi primi mesi del 1998. I dati sono eloquenti di un fenomeno preoccupante che i magistrati della DDA ritengono legati anche ad un tentativo della mafia cinese di costituire una filiale milanese della Mano Nera. Portati in processo, il Tribunale di Milano ha ritenuto di condannare gli imputati per associazione semplice, non riconoscendo agli stessi il carattere di mafiosità. Il numero dei sequestri e la scansione degli stessi sono, in ogni caso, preoccupanti e cominciano a destare un certo allarme. Preoccupazione ed allarme che il Comitato ritiene di non dover sottovalutare.

8. *Le altre motivazioni del sequestro di persona*

La motivazione fondamentale che stava alla base di tantissimi sequestri – sicuramente la grande maggioranza – era la volontà di accumulare denaro in grande quantità e in tempi più rapidi rispetto alle tradizionali attività criminali; per questo si aggiunge che lo scopo del sequestro è l'estorsione. La motivazione economica, tuttavia, non copriva l'intera gamma delle ragioni che inducevano i sequestratori a tenere segregata una persona. C'erano anche altri obiettivi – non dichiarati esplicitamente – che si intendeva realizzare. Nella storia dei sequestri sardi, siciliani e calabresi è possibile cogliere alcuni aspetti che completano il quadro delle motivazioni criminali.

Secondo quanto si trova scritto nei documenti allegati alla Relazione sulla criminalità in Sardegna, «qualche sequestro può essere attribuito a vendetta, specie in alcuni dei casi nei quali il sequestrato è stato ucciso o è scomparso senza lasciare traccia; in qualche caso, invece, si può ritenere, o quantomeno sospettare, che la vittima sia stata indicata ad una banda già operante o appositamente costituita, per ottenere, attraverso la rovina economica, se non pure l'eliminazione fisica delle vittime, che si sapeva già ammalata ed anziana, la scomparsa di un parente facoltoso, di un concorrente, o di un socio scomodo, o del titolare di una attività lucrosa, che si intendeva sostituire. In questi casi si può parlare, anche se si hanno solo indizi e sospetti, di mandanti che operano o vivono anche al di fuori del mondo pastorale e che hanno strumentalizzato, a propri fini, l'attività di elementi criminali avidi di lucro» (21).

Ciò spiegherebbe perché un alto numero di sequestrati siano stati uccisi o non abbiano più fatto ritorno a casa. La vendetta ha una lunga storia in Sardegna, fatta di rituali e di simbologie. Nella cultura barbaricina la vendetta era un diritto di chi si sentiva offeso e nello stesso tempo era un dovere da compiere senza delegare ad altri. Ricorrere ad altri per portare a compimento la propria vendetta potrebbe essere l'espressione di un adattamento di precetti antichi ma ancora vivi nei codici culturali dei primi decenni di questo secondo dopoguerra. Ma, ancor più importante, dato l'anno in cui venne scritta, il 1972, appare la sottolineatura della strumentalizzazione dei codici barbaricini da parte di mandanti che vivono all'esterno di quel mondo. Come si vedrà, quella tendenza si prolungherà fino ai nostri giorni.

In Sicilia, quando si cercarono di scoprire le ragioni del sequestro di Luigi Corleo, sequestrato a Salemi in provincia di Trapani il 17 luglio 1975 e mai più ritornato a casa, si scoprì che la motivazione non aveva nulla a che fare con i soldi, nonostante che per la sua liberazione fosse stato richiesto un riscatto molto elevato. Lo scopo del sequestro era quello di «intaccare il prestigio di Stefano Bontate additando la sua incapacità a difendere un personaggio del calibro di Antonino Salvo», genero del rapito. Neanche il potente Gaetano Badalamenti, il famoso don Tano, seppure fosse all'epoca capo della commissione, riuscì a ri-

(21) PANICO e OLIVA, *cit.*, p. 365.

trovare il corpo che gli era stato richiesto dallo stesso Salvo. Il sequestro era opera dei corleonesi e faceva parte di una strategia tesa a conquistare il potere dentro la commissione di Cosa nostra (22).

Anche per la 'ndrangheta ci furono motivazioni che erano ben diverse da quelle della mera riscossione del riscatto. A volte si costringeva qualcuno a rinunciare a un appalto pubblico o a non parteciparvi, altre volte servì per richiamare sull'Aspromonte un numero rilevante di carabinieri e di poliziotti lasciando così sguarnite le coste, dove era più agevole far sbarcare carichi di droga e di armi. La custodia degli ostaggi in Aspromonte aveva un significato particolare, con una forte valenza simbolica. In Aspromonte c'è il comune di San Luca nel cui territorio, per antica tradizione mai abbandonata, ogni anno si riuniscono i capi della 'ndrangheta. Mantenere inviolata quella zona e impedire la liberazione dei prigionieri, nonostante la presenza delle forze dell'ordine e l'attività dei nuclei speciali antisequestro, era una questione di prestigio e significava inviare un messaggio di potenza e di invincibilità a tutto il popolo della 'ndrangheta (23).

Il dottor Carlo Macrì ha affermato nella sua audizione: «Nessuno è stato liberato in Aspromonte dalle forze dell'ordine; solo in uno o due casi si è avuta l'effettiva liberazione dell'ostaggio da parte delle forze dell'ordine e per fatti veramente eccezionali. Vi è quindi un senso di onnipotenza della 'ndrangheta e un senso di impotenza dello Stato. Soprattutto i sequestri hanno messo in luce l'incapacità dello Stato di controllare un grosso territorio quale è quello dell'Aspromonte».

Tenere a lungo gli ostaggi in Aspromonte, soprattutto quelli provenienti dal Nord dopo aver attraversato impunemente tutta la penisola, era, oltre che un affare economico, una questione che aveva una stretta attinenza con la strategia politica della 'ndrangheta intenzionata, fino ai primi anni novanta, a mostrare la sua potenza in una sfida diretta con lo Stato.

(22) Vedi la ricostruzione fatta dai magistrati palermitani Antonio Caponnetto, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello che si trova in C. STAJANO, *L'atto d'accusa dei magistrati di Palermo*, Roma 1986, p. 343.

(23) Sui sequestri di persona si veda anche E. CICONTE, *Un delitto italiano: il sequestro di persona*, in L. Violante (a cura di), *La Criminalità*, Annali Storia d'Italia Einaudi, n. 12, Torino, 1998.

PARTE TERZA

1. *Andamento statistico del fenomeno*

Secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno acquisiti nel corso dell'audizione del prefetto Rino Monaco, vice capo della polizia di Stato e direttore centrale della polizia criminale, in Italia - dal 1° gennaio 1969 al 18 febbraio 1998 - si sono consumati 672 sequestri di persona a scopo di estorsione (dal computo sono esclusi quelli di matrice politica). Poiché a volte le vittime erano più di una, le persone sequestrate raggiungono la cifra complessiva di 694 (564 uomini e 130 donne). La scansione, anno per anno, delle persone sequestrate è stata la seguente:

<i>Anno</i>	<i>Sequestri</i>
1969	3
1970	9
1971	14
1972	8
1973	18
1974	41
1975	62
1976	47
1977	75
1978	43
1979	66
1980	40
1981	44
1982	51
1983	42
1984	19
1985	9
1986	18
1987	14
1988	14
1989	10
1990	7
1991	12
1992	7
1993	9
1994	5
1995	2
1996	1
1997	4

La punta massima dei sequestri è raggiunta nel 1977 quando si verificano 75 episodi. Altri picchi elevati si raggiungono nel 1975 con 62 casi, nel 1979 con 59 sequestri e 66 persone sequestrate nel 1982 con 51 episodi. La maggiore frequenza si registra tra la metà degli anni settanta e la metà degli anni ottanta. Nel periodo 1975-1984 si verificano 471 casi di sequestro con 489 persone sequestrate. Oltre i due terzi di tutti i sequestri avvengono in quel periodo. Dal 1985 in poi si avvia una fase decrescente che declina sempre di più dopo il 1991.

La distribuzione dei sequestri di persona tra le diverse regioni è la seguente:

Lombardia	158
Veneto	35
Emilia-Romagna	17
Marche	1
Calabria	128
Campania	27
Liguria	11
Basilicata	1
Sardegna	107
Sicilia	27
Umbria	5
Lazio	64
Toscana	26
Abruzzo	3
Piemonte	39
Puglia	21
Trentino	2

Il dato più rilevante è sicuramente la collocazione al primo posto della graduatoria della Lombardia seguita dalla Calabria e dalla Sardegna, subito dopo ci sono Lazio e Piemonte. Ciò dimostra concretamente le capacità espansive delle organizzazioni sarde e di quelle della 'ndrangheta di operare al di fuori dei loro territori di origine.

Per quanto riguarda la realtà calabrese il prefetto di Reggio Calabria, dottor Nunzio Rapisarda, ha consegnato al Comitato un documento dal quale si evince che dal 1963 ad oggi i sequestri consumati in provincia di Reggio Calabria sono stati 117; un numero rilevante che mostra l'incidenza che il fenomeno ha avuto in quella provincia dove c'è una storica e dominante presenza della 'ndrangheta.

2. Il racconto dei sequestrati

Dietro ogni numero c'è una incredibile sofferenza umana sia da parte della persona offesa - privata della libertà e costretta a rimanere rinchiusa in luoghi angusti e inospitali, isolata completamente dal mondo esterno, in balia dei propri carcerieri - sia da parte dei familiari che non di rado sono tenuti per lungo tempo senza una prova certa che il

proprio congiunto sia vivo, costretti a sottostare ai ricatti dei sequestratori, combattuti tra esigenze che troppo spesso sono apparse in conflitto: quella della liberazione dell'ostaggio, che è obiettivo primario dei familiari, e quella della cattura degli autori del reato, che sembra essere lo scopo principale delle forze dell'ordine.

Il Comitato ha ascoltato a Nuoro, a Reggio Calabria, a Brescia e a Milano alcuni sequestrati e alcuni familiari di sequestrati che non hanno fatto più ritorno alle loro case. Sono stati ascoltati Silvia Melis, Giuseppe Vinci, Ferruccio Checchi, Fausta Rigoli Lupini, Rocco Lupini, Audinia Marcellini Conocchiella, Giovanna Ielasi Medici, Domenica Brancatisano Cartisano, Giuseppe Cartisano, Francesco Falletti, Giuseppe Soffiantini, Carlo Soffiantini, Angelina Montagna Casella e Cesare Casella.

Le loro parole descrivono la drammaticità della prigionia, l'inciviltà dei loro carcerieri, gli effetti traumatici – sul piano psicologico e sul piano fisico – della mancanza di libertà. Il sequestro è un reato che produce effetti non solo durante il periodo della consumazione dello stesso, ma anche dopo l'avvenuta liberazione. Ancor più li produce per quelle famiglie il cui congiunto non ha mai fatto ritorno a casa.

Un naturale senso di pudore e probabilmente la volontà di non rivivere ancora una volta quella loro sconvolgente esperienza ha indotto gli ex sequestrati a non soffermarsi troppo sul racconto del periodo di prigionia. E tuttavia dalle loro parole è possibile ricavare alcuni elementi di estremo interesse. Silvia Melis ha detto: «Per quanto riguarda il trattamento questo varia, ma per un programma ben preciso, che è quello di trattare bene in un primo momento, nel primo periodo, mentre poi con il passare del tempo, per varie ragioni, vuoi perché si innervosiscono, vuoi perché salta sempre qualcosa, la situazione cambia. Ad esempio, io credo e continuo a sostenere che la mia unica prigioniera avrebbe dovuto essere la casa; poi deve essere successo qualcosa che sicuramente ha impedito di restare lì e sono stata spostata per quel motivo. Quello sicuramente è stato un elemento che li ha innervositi, per cui il buon trattamento è venuto meno; ovviamente una cosa è stare in una casa dove ti riscaldano l'acqua, ti danno la roba pulita con una certa frequenza, un conto è stare all'aperto dove, ad esempio, ti devi lavare con una bottiglia di acqua ghiacciata. Il trattamento quindi varia e le ragioni sono molteplici».

Il sequestrato è in balia degli umori dei loro carcerieri. Questi sono dei professionisti, sanno che il sequestro sarà di lunga durata, e si preparano come meglio possono a fare in modo che le persone in loro potere possano sopportare quelle lunghe giornate che sembrano non passare mai. Perciò sono attenti, a volte, agli stati d'animo dei loro prigionieri. Ha raccontato ancora Silvia Melis: «Loro svolgono un ruolo, sviluppano una psicologia intorno all'ostaggio, e quindi la chiacchierata quotidiana. Io sono rimasta anche otto ore sempre a giocare a carte perché era l'unico modo per stare io senza bende e lui con il cappuccio e quindi, anche se non ne avevo la minima voglia, pur di non avere la benda addosso capitava anche questo. Il giorno però che aveva qualcosa di storto, che non gli era andato bene, mi faceva stare tutto il giorno inin-

terrottamente con la benda e passava il tempo a leggere il giornale. Dipendeva dal loro umore, quindi ogni mattina ero lì in attesa di verificare che cosa prevedeva la giornata».

Anche Giuseppe Vinci ha detto che «nel ruolo di queste persone c'era la chiacchierata quotidiana con il sequestrato, perché la situazione era difficile da sopportare. Dopo pranzo, dieci minuti, quindici minuti, mezz'ora, a seconda del caso, chiacchieravo con queste persone, con una in particolare». Dopo, ricominciava la solitudine, in «una celletta di un metro e mezzo per due tutta di compensato, senza finestre, senza luce elettrica, a lume di candela». Sono stati «dieci mesi di buio, di silenzio, di prigionia, di impotenza, visto che nessuno era riuscito a fare niente». L'angoscia e la disperazione dei sequestrati sono espresse da questa frase: «L'unico legame con il mondo è quello di cercare di non perdere la cognizione del tempo».

Un'esperienza così sconvolgente segna nel profondo chi ne è stato protagonista. Gli effetti del sequestro durano ancora dopo. La liberazione non cancella il sequestro. Ancora Vinci ha raccontato: «Bisogna rendersi conto della situazione di un sequestrato, quella di una rabbia che si trascina, che non è che una volta finito il sequestro si spegne un interruttore per cui la storia è finita. Quando mi hanno interrogato le prime volte io ero ancora prigioniero, ero ancora lì dentro, per cui tutto il mio atteggiamento era quello di uno squilibrato sequestrato, al buio, in una grotta-prigione (anche se la mia non era una grotta), tenuto in ostaggio; l'atteggiamento di questo tipo è quindi un po' legato alla situazione psicologica dell'ostaggio». Anche per Ferruccio Checchi gli effetti sono duraturi. «Dopo il "fatto" ho affittato l'azienda e me ne sono andato, perché preferisco venire qui il meno possibile: quando si fa notte non mi sento tranquillo, tante altre persone erano cointeresate o in qualche modo fiancheggiatrici del mio sequestro ed io so che queste stanno tranquillamente a casa loro».

C'è, in tutti i racconti un alternarsi di speranza e di angoscia. La durezza della prigionia e le minacce di morte sono devastanti al punto tale che un gesto di elementare umanità induce a sentimenti di commozione. È questa l'esperienza descritta da Giuseppe Soffiantini: «Nei primi quattro mesi sono stati anche buoni, portandomi addirittura della frutta (uva e mele), ossia un tipo di alimento che in quelle condizioni sembra una leccornia. Successivamente è diventato tutto più difficile, anche con l'alimentazione. I sequestratori, comunque, andavano a fasi alterne; c'erano giorni in cui erano cattivi, parlavano poco e ciò che dicevano consisteva in minacce, altri in cui erano un po' più tranquilli. Addirittura un paio di volte, perché secondo loro mi ero mosso un po' più del solito o avevo fatto dei rumori, ho visto uno di loro impugnando la pistola rimanere nelle mie vicinanze, andare via facendo tre passi indietro per poi ripensarci e farli di nuovo in avanti, fino ad andare via definitivamente. Ho avuto la sensazione che fosse venuto per uccidermi. Due o tre volte mi hanno portato una mela cotta ed in quelle occasioni mi sono messo a piangere. Mi sono commosso perché prima venivano a minacciarmi con la pistola per uccidermi, oppure promettendomi una picconata in testa, poi magari mi portavano la mela cotta. Certo che

quando dovevano esservi dei contatti, cioè si doveva pagare, e al posto dei soldi arrivava la polizia, allora diventavano veramente cattivi e molto agitati. Quando ci giravano gli elicotteri sulla testa poi, erano veramente nervosi. I miei sequestratori mi avevano promesso che in caso di arrivo delle forze dell'ordine il primo a morire sarei stato io. Loro avrebbero combattuto perché altrimenti si sarebbero fatti 30 anni di prigione, cosa che non desideravano affatto. Mi dissero che se non fossero morti nel conflitto a fuoco, l'ultima pallottola l'avrebbero tenuta per loro. Si trattava di persone estremamente decise. A quel punto desideravo che dagli elicotteri non mi vedessero oppure che le forze dell'ordine utilizzassero tutti i riguardi per compiere il blitz al momento opportuno, in modo da non essere ucciso, anche se in quelle condizioni si pensa anche che la morte non è il peggiore di tutti i mali. Però, finché c'è vita c'è speranza».

E poi c'è il tentativo di far crollare il sequestrato, di insinuargli nella mente che la responsabilità vera della mancata liberazione non era dei sequestratori, ma dei familiari. Uno dei carcerieri disse a Soffiantini: «Quegli infami dei tuoi figli piuttosto che tirar fuori i soldi preferiscono averti a casa a pezzetti». E ancora: «Ormai più nessuno si ricorda di te». «Loro - ricorda Soffiantini - cercavano di demolirmi da questo punto di vista». È appena il caso di ricordare che Soffiantini è stato mutilato per ben due volte.

Ci sono poi i luoghi del sequestro, angusti, tetri, angoscianti. Vinci è stato tenuto prigioniero in Sardegna in un casolare al cui interno era stata ricavata la celletta dove «filtrava qualche raggio di luce dalle fessure del legno». Soffiantini in Toscana rinchiuso nelle tende. Fausta Rigoli Lupini in Aspromonte, prima per tre giorni all'aperto sotto gli alberi e poi «in un cunicolo nella montagna con due buchi, costruito con lamiere e mimetizzato con degli alberi». E poi ancora in covi usati in precedenza per altri sequestri. «Normalmente i buchi dove ci portavano erano squallidi, in uno invece ho trovato un libro, un asciugamani, indumenti intimi, saponette, tutto nascosto sotto le pietre».

Il dottor Carlo Macrì ha ricordato il «segno indelebile» lasciato sui sequestrati: «Ho visto persone sequestrate ridotte a larve umane... Ricordo Martelli, tenuto bendato e con le orecchie otturate, completamente immobilizzato per molti mesi, non poteva né camminare né sentire».

3. Considerazioni sull'andamento dei sequestri di persona

Ogni sequestro è sicuramente un fatto a sé stante, ha una sua storia e una sua dinamica; è un fatto unico. E tuttavia, ogni singolo sequestro è legato a tutti gli altri casi simili il cui evento si è verificato o prima o dopo. I dati accumulati nella lunga serie storica del Ministero dell'interno rendono possibili alcune considerazioni, anche in relazione ai compiti specifici del Comitato per i sequestri fra i quali rientra quello di dare una valutazione sul D.L. n. 8, del 15 gennaio 1991 convertito con la legge n. 82, del 15 marzo 1991

che comunemente viene indicata come la legge del blocco dei beni nella disponibilità del sequestrato o del suo nucleo familiare.

Possiamo considerare la legge come uno spartiacque tra due periodi distinti – un prima e un dopo – che è bene tenere separati per evidenziare le tendenze emerse precedentemente all'approvazione e quelle successive alla sua entrata in vigore onde valutare costanti e modificazioni.

Al di là della valutazione generale della legge 82/91 che occuperà la parte finale della relazione, è possibile avanzare alcune considerazioni che discendono da una analisi dei dati in possesso del Comitato. È bene sottolineare il fatto che nessuna legge – da sola – è in grado di scongiurare un sequestro, di assicurare la liberazione dell'ostaggio o di impedirne la morte. Ma fa parte dei compiti del Comitato analizzare le dinamiche per come esse si sono manifestate prima e dopo l'entrata in vigore della legge, sì che sarà possibile avanzare modifiche tenendo conto di quanto è successo sinora.

L'analisi dei dati è utile per tentare di fornire una risposta a molti interrogativi – risuonati nelle aule parlamentari e rimbalzati sulla stampa locale e nazionale – riguardanti: la durata del sequestro che si teme possa essere più lunga rispetto al passato; la richiesta del riscatto che alcuni paventano in aumento; l'inefficacia della norma che si rivelerebbe incapace a scoraggiare il sequestro.

Come si è già ricordato, dal 1° gennaio 1969 al 18 febbraio 1998 sono state sequestrate 694 persone in 672 casi di sequestro.

Il dato sicuramente negativo è il fatto che 81 vittime non hanno più fatto ritorno a casa. Di queste, 28 sono state rinvenute cadavere e di 53 non è stato possibile recuperare il corpo.

Un altro dato sicuramente appare problematico perché solleva una duplicità di questioni: la prima, relativa all'efficacia dell'azione di contrasto da parte delle forze di polizia; la seconda, relativa a periodi nei quali le forze di polizia non intervenivano per impedire il pagamento del riscatto limitandosi a 'osservare' che la trattativa tra la famiglia della vittima e i sequestratori si concludesse positivamente con il ritorno a casa dell'ostaggio.

Analizzando più a fondo i dati si rileva che di tutte le persone sequestrate 612 hanno riacquisito la libertà. Di esse:

- 93 sono state liberate dalle forze di polizia;
- 40 sono riuscite a liberarsi;
- 479 sono state rilasciate.

Per apprezzare meglio il dato è utile scomporlo in due periodi:

Periodo 1969-1990

Sequestrate 654 persone:

- 86 sono state liberate dalle forze di polizia;
- 33 sono riuscite a liberarsi;
- 461 sono state rilasciate.

Non hanno fatto ritorno a casa:

- 74 vittime in totale.

Di queste:

25 sono state rinvenute cadaveri.

Periodo 1991-1997

Sequestrate 40 persone:

7 sono state liberate dalle forze di polizia;

7 sono riuscite a liberarsi;

19 sono state rilasciate.

Non hanno fatto ritorno a casa:

7 vittime in totale.

Di queste:

3 sono state rinvenute cadaveri.

È facile osservare come i casi di sequestrati liberati dalle forze di polizia siano in numero ridotto. È pur vero, però, che in 511 casi le indagini hanno avuto un esito positivo che ha determinato la denuncia all'autorità giudiziaria di 6.085 soggetti ritenuti responsabili; di questi 3.302 sono stati arrestati. In modo particolare, le indagini hanno avuto esito positivo in 484 casi su 632 sequestri consumati nel periodo 1969-1990 e in 27 casi consumati nel periodo 1991-1997. Ciò starebbe a significare che le indagini sono proseguite dopo la liberazione dell'ostaggio concludendosi con la cattura o la denuncia dei presunti responsabili.

Nel periodo 1969-1990 sono stati consumati 632 sequestri con una media annua del 30,09 per cento.

Nel periodo 1991-1997 sono stati consumati 40 sequestri con una media annua del 5,71 per cento.

In questa seconda fase i sequestri hanno registrato una diminuzione della loro frequenza media rispetto alla fase precedente.

La durata media del sequestro è stata nel periodo 1969-1990 di 68,448 giorni, nel periodo 1991-1997 di 49,656 giorni.

Anche la durata media del sequestro - ovvero i giorni di durata di ogni singolo sequestro - appare in diminuzione nel secondo periodo considerato.

L'ostaggio ha riacquisito la libertà dopo oltre un anno di prigionia nei seguenti casi: Nicolò De Nora, Ercole Bianchi, Pietro Castagno, Claudio Fiorentino, Marco Fiora, Cesare Casella, Carlo Celadon. Tutti gli episodi si sono verificati prima della legge 82/91. I sequestri più lunghi sono stati quello di Cesare Casella, tenuto prigioniero per 743 giorni, e quello di Carlo Celadon, che rimase in ostaggio per 831 giorni. In 137 casi, invece, la segregazione si è conclusa nell'arco di una settimana.

Un'altra tabella ci indica in quanti casi è stato pagato il riscatto e quanto è stata la redditività media del riscatto.

Per il periodo 1969-1990 la redditività media del reato è stata di lire 484.849.680; per il periodo 1990-1997 la redditività media è stata di lire 381.650.000.

Ciò starebbe a significare che mediamente i riscatti più alti sono stati pagati nel periodo precedente a quello dell'entrata in vigore della legge 82/91.

Per quanto riguarda la correlazione del mancato pagamento del riscatto con gli esiti del riscatto si hanno i seguenti dati:

Periodo 1969-1990

Nei 241 casi di sequestri per i quali il riscatto risulta non pagato sono state prese in ostaggio 245 persone. Di queste:

hanno riacquisitato la libertà 203 persone;
non hanno fatto ritorno a casa 42 vittime.

Periodo 1991-1997

Nei 30 casi di sequestri per i quali il riscatto risulta non pagato sono state prese in ostaggio 30 persone. Di queste:

hanno riacquisitato la libertà 24 persone;
non hanno fatto ritorno a casa 6 vittime.

Periodo 1969-1990

Nei 391 casi di sequestri per i quali il riscatto risulta essere stato pagato sono state prese in ostaggio 409 persone. Di queste:

hanno riacquisitato la libertà 377 persone;
non hanno fatto ritorno a casa 32 vittime.

Periodo 1991-1997

Nei 9 casi di sequestri per i quali il riscatto risulta essere stato pagato sono state prese in ostaggio 9 persone. Di queste:

hanno riacquisitato la libertà 8 persone;
non ha fatto ritorno a casa una vittima.

Questi dati starebbero ad indicare che non c'è nessun automatismo o sicurezza tra pagamento del riscatto e liberazione della vittima, né c'è automatismo tra mancato pagamento del riscatto e morte della vittima. L'esperienza di alcuni sequestri ha dimostrato che il pagamento del riscatto non significa che il sequestrato sarà automaticamente rilasciato.

Il questore di Palermo, dottor Antonio Manganelli, nell'audizione del 17 settembre 1998 ha detto: «Nella seconda metà degli anni Settanta il discorso che più andava di moda nei salotti verteva sull'orientamento a favore di una linea dura ovvero di una linea morbida. Questo dibattito aveva un fondamento: si erano infatti consolidati degli stereotipi secondo i quali al pagamento del riscatto corrispondeva la liberazione dell'ostaggio, al mancato pagamento del riscatto corrispondeva la soppressione dell'ostaggio, le indagini della magistratura e delle forze di polizia mettevano in pericolo la vita del sequestrato, un intervento nel corso della prigionia sul telefonista della banda poteva portare all'uccisione dell'ostaggio. Alla luce della casistica è emerso che questi luoghi

comuni non avevano fondamento: è risultato poi che nel 35 per cento dei casi risolti il riscatto non è stato pagato e che nel 50 per cento dei casi in cui l'ostaggio era stato ucciso il riscatto era stato pagato. L'equazione tra pagamento e liberazione, nonché tra mancato pagamento e uccisione, era arbitraria, eppure era un luogo comune consolidatosi senza alcuno studio della casistica del fenomeno. Si capì invece che, a volte, al pagamento del riscatto corrispondeva paradossalmente la soppressione dell'ostaggio. Sono molti i casi in cui l'uccisione del sequestrato è decisa prima del sequestro. Ciò avviene quando lo scopo di lucro concorre con il proposito di vendetta o il sequestrato è attirato da persona che conosce oppure, durante la sua prigionia, vede il viso di uno dei sequestratori o ascolta dei discorsi dai quali risale alla loro identità. Il primo sequestro di cui mi sono interessato, che risale al 1975, era quello di un conte argentino, Alfonso De Sayons, che morì perché una sera ebbe l'imprudenza di dire ai suoi sequestratori di aver capito che il mandante era Mario Sale, un sardo che aveva conosciuto qualche giorno prima nella sua tenuta agricola. Ciò è emerso processualmente, quando gli assassini sono stati condannati all'ergastolo. Quindi, il pericolo di vita per il sequestrato dipende dall'essere ostaggio e non dal pagamento rapido del riscatto».

La signora Cartisano ha raccontato che suo marito non ha più fatto ritorno a casa nonostante sia stato pagato il riscatto.

In sintesi, e sommariamente, l'analisi dei dati del secondo periodo considerato porta alle seguenti considerazioni:

- 1) si registra un calo dei sequestri in termini assoluti e in termini percentuali;
- 2) diminuisce il periodo di detenzione dell'ostaggio nelle prigioni dei sequestratori e la redditività media dei riscatti;
- 3) aumentano le possibilità di far ritorno a casa per i soggetti per i quali è stato pagato il riscatto.

PARTE QUARTA

1. *I recenti mutamenti e la nuova percezione del fenomeno*

In generale è emersa una nuova percezione del fenomeno dei sequestri che, secondo l'opinione largamente prevalente in tutte le audizioni, è oramai in una fase declinante. Il prefetto Monaco ha definito i recenti episodi come «le ultime code» che concludono una lunga fase storica. E tuttavia in Sardegna l'allarme per nuovi sequestri rimane elevato. Si è fatto interprete di queste preoccupazioni il dottor Mauro Mura, sostituto procuratore della Repubblica della DDA di Cagliari, il quale ha parlato di «grande pericolo di altri sequestri di persona».

Dalle audizioni, in particolare quelle svolte in Sardegna, sono emerse una visione più aggiornata del fenomeno nell'isola e le novità, registrate negli ultimi anni, che sembrano aver definitivamente chiuso il lungo ciclo dei sequestri di persona di questi ultimi decenni. Gli episodi più recenti delineano una nuova fase con caratteristiche ben diverse rispetto al passato. Ha dato testimonianza di queste tendenze Antonio Serra, ispettore di pubblica sicurezza in pensione, che ha già fatto parte della squadra antisequestri. L'ispettore ha delineato il mutamento intervenuto in alcune figure centrali che, pur formalmente ai margini del sequestro, erano in grado di sapere tutto sui sequestri. Erano figure importanti, significative, nelle piccole comunità sarde; erano persone, generalmente anziane, che godevano di prestigio e di rispetto. «In questi paesi ci sono determinate persone a cui ci si rivolge. Si dice: “vai da Tizio che ti può dare una mano, è dentro alle cose”. Questa figura c'è sicuramente: c'è a Orune, ad Orgosolo, a Mamoiada. Questi personaggi ci sono. Prima forse di più, ma ci sono anche adesso; anche tra i giovani c'è sempre quello che emerge e sa tutto. Diciamo che prima i vecchi personaggi sapevano veramente tutto; se uno di noi riusciva ad agganciare uno di quelli, otteneva molto, perché anche loro qualche volta cedevano: o perché gli occorreva la patente, o perché li mandavano al confino e i familiari cercavano di contattarli, ed allora i familiari stessi davano anche qualche notizia, magari per farlo rientrare con un permesso o cose del genere. Si cercava di lavorare anche in questo modo». Nelle parole dell'ispettore è descritta la tecnica dello scambio tra forze di polizia e informatori. Una tecnica che è stata lungamente praticata – dappertutto, non solo in Sardegna – e che ha dato risultati di una certa importanza soprattutto quando la fonte informativa era uno di quei «vecchi personaggi». Altra tecnica era quella di pagare una certa cifra per la consegna dei latitanti. Questo *modus operandi* pare sia stato abbandonato in questi ultimi anni. Il dottor Mura ha affermato: «Ho notato maturare tra i carabinieri e la polizia una scarsa disponibilità a “prezzolare” la consegna del latitante. Trovo che questo sia per tanti aspetti un segno molto posi-

tivo, poiché mi risulta che prima ci fosse una maggiore disponibilità a dare denaro e addirittura ci fosse proprio una sorta di programma di spesa per la costituzione dei latitanti».

Anche l'avvocato Cualbu ha sottolineato altri elementi di mutamento intervenuti nel mondo della criminalità: «un tempo, quando un malvivente in campagna incontrava un magistrato o un avvocato, mostrava rispetto nei suoi confronti, oggi anche questo aspetto è finito: si tratta di denaro e basta, non ci sono altre possibilità! Non solo, ma anche nei rapporti tra i malviventi, mentre ieri c'erano sicuramente coloro che pesavano moltissimo ed erano molto rispettati, oggi questo rapporto di rispetto, alla pari di quanto accade nella società civile, è fortemente diminuito».

Questi appaiono mutamenti rilevanti soprattutto perché intervenuti in un ambiente in cui rimangono ancora tracce della antica cultura barbaricina che, seppure ridimensionata e in netto declino, a quanto pare non è stata definitivamente sconfitta. Il prefetto di Nuoro, dottor Giovanni D'Onofrio, ha fatto notare ai commissari del Comitato per i sequestri che la diffusione delle armi in alcune zone della provincia «rientra nella cultura barbaricina. Potrà sembrarvi strano, ma in alcuni comuni il ragazzo porta il coltello, porta la pistola del padre; è una cultura che loro hanno, la chiamano *balentia*. Ora non è che ci sia un traffico di armi a somiglianza di quello che può avere la malavita organizzata, però fra i cittadini, ad esempio, ho riscontrato la presenza di licenze per il porto d'arma in una misura veramente eccezionale; qui non c'è cittadino che non abbia il porto d'arma, ne fa una questione di *status symbol*, e così anche i ragazzi, su educazione dei genitori, sono soliti portare il coltello o la pistola».

Nonostante questi residui del passato, appare chiaro che non è più la cultura barbaricina a caratterizzare i sequestri di persona. L'idea un tempo prevalente era che i responsabili del sequestro andassero individuati in un ambiente agro-silvo-pastorale; era in questa area che andavano ricercate tutte le figure dei sequestratori, dagli esecutori materiali, ai custodi, alle menti che avevano ideato e organizzato il sequestro. Era un'idea che, seppure diffusa, non sempre reggeva al confronto con l'analisi di alcuni sequestri, e non solo degli ultimi ma, ad una riflessione più attenta, neanche di quelli degli anni cruciali in cui il fenomeno era nel suo pieno vigore. L'ispettore Serra ha osservato: «Non sono solo i disoccupati, non sono solo i pastori che fanno i sequestri. Se leggete l'elenco della prima Anonima sequestri, 90 + 1, i servi pastori non sono molti, mi sembra che ce ne sia solo uno; ci sono anche dei proprietari terrieri e di bestiame in quell'elenco e forse avevano più soldi degli stessi sequestrati. Abbiamo avuto dei sequestri tipo il dottor Toxiri di Tortolì che aveva venti milioni in banca e ne ha pagati seicento; Ninino Sanna, capo dell'ispettorato agrario, aveva settanta milioni in banca e ne ha pagati seicento e così via. In questo elenco dell'Anonima sequestri sarda c'erano persone che avevano più soldi di Ninino Sanna, che ha dovuto vendere la proprietà a 350 milioni per pagare le banche». E l'ispettore Serra - sollecitato da una domanda del Presidente del Comitato circa l'esistenza di un «livello superiore di persone che usufruisco-

no dei frutti del rapimento pur non essendo minimamente coinvolte nello stesso» – non ha escluso che l'ipotesi potesse essere valida. Questo spiegherebbe anche la ragione per la quale «pochi organizzatori sono stati scoperti». L'avvocato Cualbu, con espressione sintetica ma efficace, ha affermato: «Il sequestro di persona non è roba da poveri».

I mutamenti intervenuti hanno riguardato anche la stessa tipologia dei custodi, frequentemente descritti nella stampa e nella letteratura specializzata come latitanti e come pastori. Giuseppe Vinci ha affermato: «La teoria dei latitanti che stanno in Supramonte chissà dove è storia del passato; ti accorgi se uno puzza o è pulito e le persone che venivano da me erano sempre linde e lustre, odoravano di sapone. Erano persone che non stavano in campagna mesi, come i banditi degli anni Cinquanta o Sessanta; era gente che sicuramente a casa ci andava spesso. Uno dei rapitori lo definirei laureato o quasi, comunque una persona di una cultura abbastanza elevata. Uno che dice: stiamo alterando il tuo metabolismo, che mi parla di queste cose non è sicuramente uno che non sa né leggere né scrivere; dimostra una certa cultura. Adesso non mi vengono in mente altre frasi, però ho capito chiaramente che era una persona che aveva una cultura anche scolastica. Qualcun altro aveva una cultura abbastanza ampia, però non proprio scolastica... Quindi, livelli culturali diversi: uno sicuramente abbastanza colto, gli altri mediamente, solo uno era un po' più ignorante degli altri». Naturalmente non è mancato e non manca chi ha custodito gli ostaggi perché è disoccupato. Un sequestratore ha detto a Ferruccio Checchi: «Io non ho trovato lavoro e quindi me lo sono trovato. Io sto qui con lei, a guardare lei». Né sono mancati quelli che per certi loro comportamenti denotano una vita vissuta nei boschi che conoscono alla perfezione. «I miei carcerieri» – ha raccontato Giuseppe Soffiantini – «li ho visti correre accucciati, con le gambe piegate come ho visto fare al circo equestre. Li ho visti correre nel bosco con le gambe piegate, deve essere gente che ha sempre vissuto nei boschi, in campagna».

In generale, l'impressione che se ne ricava è che perfino nell'anello costituito dai carcerieri – che notoriamente non sono la mente dei sequestri – compaiono figure che sono ben lontane da quelle tramandateci finora dei pastori rozzi e ignoranti; si muovono, invece, figure diverse, nuove, acculturate.

Anche i luoghi di custodia sembrano variare negli ultimi anni. Non sono solo più le grotte dell'inaccessibile Supramonte, ma anche contesti urbani dove è possibile ricavare piccole celle in appartamenti dove abita un nucleo familiare che, al riparo da occhi indiscreti e coperto dall'anonimato e dalla insospettabilità dei loro componenti, custodisce l'ostaggio. Sembra profilarsi uno spostamento dei luoghi dei sequestri che si indirizzano verso alcuni contesti urbani.

Dietro i sequestratori e, in modo particolare dietro i custodi, si intravedono le donne; presenze invisibili, che non appaiono mai direttamente, in prima persona. Si tratta di una presenza mediata attraverso i loro uomini che custodiscono gli ostaggi. E sono proprio gli ex sequestrati ad intuire una mano femminile dietro i loro custodi. Silvia Melis ha detto: i custodi erano «solo uomini, anche se sicuramente dietro

c'erano delle donne, perché per portarmi della roba pulita, compresa la biancheria intima, sicuramente avevano dietro delle donne. Anche perché mi portavano della roba cucinata e calda. Faccio un esempio: le melanzane alla parmigiana pronte dentro un contenitore non può che averle cucinate una donna». Giuseppe Vinci ha aggiunto: «Le donne lì sicuramente non c'erano. Alcune cose che mi portavano però erano cucinate altrove: uova ripiene con la pasta d'acciughe e la maionese sicuramente non è un piatto tipico del bandito barbaricino».

L'altro mutamento che è stato notato riguarda le modalità operative delle organizzazioni che hanno fatto i sequestri. L'idea che un tempo si aveva dei sequestratori era quella di uomini organizzati in bande che si scioglievano dopo i sequestri. L'idea, che pure è stata richiamata nelle audizioni di Nuoro, sembra lasciare il posto ad una diversa considerazione. Appartiene oramai al passato la convinzione che una banda, una volta concluso il sequestro, si dedichi ad altre attività, criminose o meno che fossero. Se le bande si sciolgono, è pur vero che se ne formano altre che vedono al loro interno la presenza di alcune persone – sempre le stesse – che avevano partecipato a precedenti sequestri. Molti – anche se non tutti – di coloro che hanno partecipato ad un sequestro di persona organizzano o prendono parte ad altri sequestri. Appartengono a questa tipologia di sequestratori gli uomini che hanno sequestrato Vinci, Licheri e Checchi o personaggi come Mario Moro, Giovanni Farina e Attilio Cubeddu, implicati nel sequestro Soffiantini. Tutti e tre, in precedenza, erano stati condannati per sequestro di persona. Ma anche una figura storica come Graziano Mesina aveva queste caratteristiche; e tanti altri come lui. Secondo il colonnello dei carabinieri a riposo Vincenzo Rosati, due famiglie di Mamoiada, quella di Annino Mele e quella di Gianni Cadinu, nel 1979 si resero responsabili di ben 18 sequestri di persona nella sola Sardegna. Mele e Cadinu erano due organizzatori di sequestri che agivano dietro la regia di Salvatore Contini, personaggio che operava in Costa Smeralda. Questi, «dopo aver fatto tutta la storia dei sequestri di persona», scappò per un certo periodo in Argentina. Poi andò in Corsica, dove venne arrestato per un sequestro di persona la cui vittima era il capo degli irredentisti corsi.

Come accadde in Calabria alla fine degli anni Ottanta, anche in Sardegna l'area dei sequestri sembra restringersi sempre di più, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista dei sequestratori che rimangono coinvolti. Secondo il questore di Sassari, dottor Antonio Pitea, essi «sono circa 150 persone che fanno solo questo e sanno fare solo questo». E sempre di più è possibile notare che i medesimi soggetti sono implicati in più sequestri di persona. Lo dimostra il fatto che i sequestratori sono sempre più professionalizzati e che poco o nulla lasciano al caso e all'improvvisazione. Questa tendenza, probabilmente, è anche il frutto indiretto della legge 82/91. La legge – come ha osservato il dottor Alfredo Robledo, sostituto procuratore della Repubblica della DDA di Milano – ha fatto in modo che «chi sequestra sia persona esperta in materia, che appartenga ad organizzazioni dedite a tali attività e che abbia un grado di professionalità elevato. Per un verso restringe il campo, nel numero almeno, dei possibili sequestri e, per l'altro, si traduce quanto

meno in un non svantaggio perché le ricerche sono sempre orientate sulle persone che o per motivi territoriali o per motivi specifici abbiano avuto a che fare con sequestri di persona. Quindi, ci limita il campo delle indagini o fa sì che non si allarghi a dismisura».

La legge sembra aver funzionato come una sorta di selezione. Ha tolto dal «mercato» dei sequestri le bande non organizzate, quelle che si formavano occasionalmente e che erano più pericolose dal punto di vista della salvaguardia della vita dell'ostaggio. Anche se la professionalità dei sequestratori non esclude in maniera assoluta la possibilità della soppressione dell'ostaggio, è certo che riduce notevolmente il numero delle vittime che non fanno più ritorno a casa. Sulla «piazza» rimangono le organizzazioni di professionisti e, poiché queste si vanno sempre di più restringendo, ciò dovrebbe rendere più facile per gli investigatori concentrare le indagini per individuarli.

Novità rilevanti sembrano emergere anche sul piano del riciclaggio del denaro che si riesce ad ottenere con i riscatti. È convinzione diffusa – largamente presente nelle audizioni – che il denaro acquisito da un sequestro, dovendosi redistribuire tra un numero elevato di persone che partecipano al sequestro, sia di scarsa entità, al punto da poter essere investito senza che sia visibile per gli investigatori. È questa la ragione principale che spiegherebbe perché non ci sono state significative confische di beni provenienti dal riscatto dei sequestri. Il tenente colonnello Guido Esposito, comandante del gruppo della Guardia di finanza di Nuoro, ha affermato: «Quando un sequestro rende un miliardo, un miliardo e mezzo e dura nove mesi, i sequestratori devono sostenere delle spese, hanno dei debiti che soddisfano alla fine del sequestro, una volta conseguito il riscatto. Quindi il *quantum* del reato viene polverizzato; magari al capo, al latitante, di quella cifra, una volta pagati tutti i debiti, rimangono cinquanta milioni, non una grossa cifra, per la quale è facile dimostrare un provento lecito. A volte con tale cifra acquistano magari venti pecore per aumentare il gregge; una parte magari viene messa “sotto il mattone”; un'altra parte serve per completare il primo piano di una villetta e così via». Anche il questore di Nuoro, dottor Giacomo Deiana, ha affermato che le cifre che si ricavano dal sequestro sono «veramente parcellizzate: siamo a livello di cifre comprese tra i 10 e i 30 milioni». Della medesima opinione è il prefetto di Nuoro, il quale ritiene che con simili cifre si soddisfino soprattutto le elementari esigenze dei latitanti di sostenere economicamente le proprie famiglie, o che le somme ricavate vengano impiegate nella costruzione di abitazioni. A questo proposito il Prefetto ha raccontato un episodio significativo perché indica come nelle zone dei sequestri si sa sempre tutto di tutti, anche se, ovviamente, non sempre è agevole trovare prove tali da sostenere una fondata accusa in un pubblico processo: «Quando arrivai a Nuoro ricordo che il mio autista, mentre andavamo con la macchina, mi indicava le varie abitazioni dicendomi quale di quelle era stata costruita con i proventi di uno o di un altro sequestro».

La tipologia e le modalità del riciclaggio e degli investimenti dei proventi criminosi non sono sempre gli stessi dappertutto. Il dottor Mura ha descritto una realtà articolata che sembra contraddistinguere la mo-

terna criminalità sarda: «il latitante investe all'estero e sono dei percorsi che sono appunto quelli della Svizzera, del Venezuela o della Colombia, mentre il semplice favoreggiatore inteso come il vivandiere, il telefonista o lo stesso prelevatore, che è persona che svolge un'altra attività professionale, qualora si tratti di denaro pulito è molto probabile che lo investa, attraverso gli schermi del caso, intestando magari le cose alla sorella compiacente, nell'acquisto di un bar o di un altro tipo di operazione commerciale o di investimento agricolo. Non si può quindi fare un discorso unico, mentre occorre fare un discorso articolato, sulla base dei dati che abbiamo acquisito».

Anche il dottor Fleury ha fatto osservare come accanto ad un riciclaggio «artigianale» fatto mediante piccoli acquisti o versamenti in banca di importi di modesta entità, ci siano state operazioni ben più complesse. «Per tre sequestri di persona, Del Tongo, Ciaschi e Niccoli, il provento del sequestro, che era complessivamente di 5 miliardi, venne trasferito in Venezuela e investito in operazioni immobiliari. Stavano costruendo un grosso complesso alberghiero, vennero individuati in Venezuela e arrestati e questi immobili naturalmente furono sequestrati».

Il trasferimento all'estero dei proventi del riscatto sembra essere l'obiettivo dei sequestratori di Giuseppe Soffiantini, che hanno preteso il pagamento in dollari invece che in lire italiane, come abitualmente è avvenuto per tutti gli altri sequestri. La recente cattura di Giovanni Farina in Australia pare confermare questa ipotesi. Le movimentazioni di denaro all'estero indubbiamente segnano un salto di qualità rispetto alla tradizionale criminalità sarda perché presuppongono una rete di conoscenze e di collegamenti, una capacità di rapporti che erano sconosciuti al bandito sardo del passato.

In questi ultimi anni i latitanti e i sequestratori sardi hanno valicato i confini nazionali e cominciano ad investire in attività criminali acquistando armi e stupefacenti. In tal modo il mercato dei sequestri alimenta nuovi mercati criminali, così come era accaduto per la 'ndrangheta calabrese. Alcuni episodi sembrano confermare queste nuove tendenze. Il noto latitante Matteo Boe è stato arrestato in Corsica. Giovanni Farina è stato catturato nel 1982 a Caracas dove aveva fatto una serie di investimenti immobiliari. Mario Moro, oltre ai sequestri di persona, gestiva rapine e traffici di sostanze stupefacenti e di armi; alcuni componenti della banda di Nicolò Cossu, detto «Cioccolato», implicati nei sequestri Vinci, Licheri e Checchi, pensavano - come si è compreso da alcune intercettazioni ambientali - di investire il denaro dei riscatti nell'acquisto di sostanze stupefacenti.

Questi episodi confermano, ancora una volta, i recenti mutamenti della criminalità sarda dedita ai sequestri di persona e prefigurano sviluppi del tutto inediti per l'isola, giacché l'acquisto di armi e di droga presuppone un contatto e un rapporto con le organizzazioni mafiose storiche.

2. *Le indagini*

Questo capitolo ha lo scopo di ricostruire le vicende degli ultimi due sequestri, quello di Giuseppe Soffiantini e di Alessandra Sgarella.

Al di là di quanto possano chiarire, circa un fenomeno come i sequestri di persona assai complesso e vario, le analisi sociologiche e criminali, riteniamo che il racconto dettagliato, addirittura pignolo come possono essere gli atti ufficiali di una Procura, degli ultimi due casi di sequestro di cui il Paese per mesi e mesi ha discusso, possa veramente rendere l'idea di cosa vuol dire una indagine per sequestro di persona. Per questo motivo la ricostruzione degli avvenimenti è affidata per intero ai documenti prodotti durante gli accertamenti della magistratura. In questo capitolo non si parlerà del sequestro di Silvia Melis, essendoci ancora delle indagini in corso da parte della DDA di Cagliari.

Ma ancora di più intendiamo con questo capitolo evidenziare le differenze esistenti tra un sequestro sardo ed uno calabrese, le diverse metodologie investigative di due Procure e soprattutto, per il dibattito che hanno aperto nel Paese, due diverse strade per la risoluzione dello stesso reato.

È interessante, ai fini di cogliere meglio le differenze tra il sequestro sardo e quello calabrese, quanto ha detto il dottor Manganeli nella sua audizione: «qualche anno fa le differenze tra il sequestro sardo e quello calabrese erano più spiccate; dico di più: dal primo contatto si riusciva ad intuire la matrice del sequestro; era sufficiente la prima lettera, la descrizione delle modalità in prospettiva del pagamento del riscatto per capire chi poteva aver fatto il sequestro; di quale matrice cioè si trattasse. Qualche anno fa si riusciva sicuramente a capire sin dall'inizio le differenze fra i vari sequestri; abbiamo poi cominciato a vedere che il sistema impazziva poiché si trovava il calabrese nel sequestro sardo e viceversa; il sardo campidanese nel sequestro barbaricino; le modalità tipicamente sarde nel sequestro calabrese e viceversa; abbiamo attribuito tutto ciò alle comuni carcerazioni che portavano ad uno scambio di opinioni sull'andamento del crimine e quindi sulle opportunità di mutare le diverse esperienze. Oggi è pertanto più complicato fare tali affermazioni. Fatta questa doverosa premessa per evitare generalizzazioni che potrebbero poi essere sintomo di banalità, nel sequestro calabrese effettivamente non è stato infrequente il passaggio da un gruppo all'altro: la famiglia che aveva il compito di sequestrare e che non sapeva assolutamente più niente di quello che sarebbe successo; chi gestisce il sequestro e tiene l'ostaggio o addirittura chi gestisce il sequestro e che costituisce un'ulteriore cellula separata. La logica dei compartimenti stagno si è rilevata nei sequestri calabresi e non nei sequestri sardi. Una qualche mancanza di lealtà, chiamiamola così, nel momento della trattativa e dell'accordo: nel sequestro calabrese è accaduto più volte che dopo l'accordo qualcuno abbia detto: "Abbiamo scherzato, questa è solo la prima rata, preparatevi alla seconda, perché l'ostaggio non lo rilasciamo"; nel sequestro sardo non mi risulta che ciò sia avvenuto. Un'altra caratteristica che li distingue è il pagamento rateale del riscatto. È co-

mune la figura del garante; il rivolgersi allo "zio Ciccio", ad una persona influente, "il sindaco del rione Sanità", che in qualche modo sa e nel quartiere può risolvere il problema, è una tendenza che devo dire non riscontriamo in altre aree geografiche e che accomuna Calabria e Sardegna, però la mediazione organizzata, o meglio l'intermediazione consacrata in un sistema, in Calabria - che mi risulti - non si è realizzata. In Calabria può essere piuttosto ordinario il ricorso da parte della famiglia del sequestrato alla persona che si sa essere influente nel campo della criminalità organizzata e che, magari, ha qualche rapporto con la famiglia della vittima e, come gli si chiede di recuperare una macchina rubata, allo stesso modo gli si domanda di cercare di stabilire un contatto con i sequestratori, anche per non avere la delusione ed il problema che dopo l'accordo questo si riveli vano e vi sia la richiesta di un'ulteriore rata».

C'è un filo che sembra legare i sequestri Soffiantini e Sgarella. In entrambi i casi la magistratura ha individuato i responsabili arrivando alla cattura di numerose persone.

a) *Il caso Soffiantini (24)*

In data 18 giugno 1997 alle ore 08.40 circa in Manerbio alla via Brescia n. 66, Soldi Ornella, collaboratrice domestica della famiglia Soffiantini, rinveniva, ammanettata e riversa sul pavimento della cantina, Mosconi Adele in Soffiantini. Quest'ultima dichiarava ai militari della Compagnia carabinieri di Verolanuova che alle ore 22.30 circa del giorno precedente, mentre si trovava all'interno della propria abitazione unitamente al coniuge Soffiantini Giuseppe, venivano sorpresi da tre individui con il volto travisato da un passamontagna ed armati di pistola. Detti banditi, dopo avere richiesto con insistenza la consegna di denaro e valori, ed avere trascorso alcuni minuti a girare per l'abitazione, immobilizzavano con manette e fil di ferro la Mosconi e la rinchiudevano in un locale dell'abitazione adibito a cantina prelevando e portando con sé il Soffiantini Giuseppe.

Dalle prime indagini effettuate nei giorni 18 e 19 giugno si poteva accertare quanto segue:

che nell'abitazione dei coniugi Soffiantini non era stato prelevato alcunché di valore nonostante la stessa fosse stata perquisita dai malviventi la notte del fatto e, soprattutto, nonostante i banditi avessero chiesto ed ottenuto l'apertura di un *caveau* segreto ubicato nel seminterrato della villa ove erano custoditi preziosi per alcune centinaia di milioni;

che il Soffiantini Giuseppe e la di lui famiglia erano effettivamente assai facoltose.

In data 7 luglio 1997 veniva intercettata e sequestrata la prima lettera spedita dai sequestratori avente quale destinatario il reverendo Don

(24) Il documento da cui sono tratte le pagine che seguono è in Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia (PM G. Tarquini), *Richiesta di autorizzazione per la disposizione di denaro finalizzato all'esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto*, 1998.

Gennaro Franceschetti, già parroco di Manerbio. La lettera in questione conteneva le prime richieste, per il rilascio del sequestrato, nella somma di lire 20 miliardi. Con la suddetta lettera si avviavano i primi contatti, unilaterali, con i sequestratori. Detto strumento cartolare si rivelava una costante nel mezzo di comunicazione utilizzato dai sequestratori per contattare la famiglia nel prosieguo delle fasi del sequestro.

La prova dell'esistenza in vita del sequestrato veniva solitamente fornita mediante l'inserimento, nel plico, di un ritaglio di un quotidiano recante la data di stampa dello stesso e la sottoscrizione del Soffiantini Giuseppe. Altri sistemi utilizzati per fornire la prova in vita dell'ostaggio consistevano in fotografie polaroid ritraenti lo stesso che reggeva un quotidiano, o, addirittura, audiocassette con incisi messaggi del sequestrato.

In data 9 luglio 1997 e 12 luglio 1997, il P.M. di Brescia escuteva per sommarie informazioni i dottori Zucchi Alberto e Moretti Giancarlo, rispettivamente medico curante del sequestrato e cardiologo specialista di fiducia della famiglia Soffiantini. Entrambi confermavano la precarietà delle condizioni di salute del Soffiantini Giuseppe il quale, qualche tempo prima, era stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica per la sostituzione della valvola mitralica.

A seguito della ricezione della prima missiva la DDA di Brescia decideva di avviare le trattative con i sequestratori delegando, tra l'altro, la polizia giudiziaria del Nucleo interforze affinché procedesse a rispondere ai sequestratori tramite la pubblicazione dell'annuncio richiesto sulla testata giornalistica de «Il Corriere della Sera».

In data 23 luglio 1997 veniva intercettata e sequestrata una lettera indirizzata alla famiglia De Falco Guido; lettera che era stata recapitata, a mano, da quest'ultimo nelle mani dei familiari del sequestrato. La lettera in questione recava impresso, come timbro di partenza, quello dell'ufficio postale di Padova dal quale risultava spedita il 21 luglio 1997, e come timbro di arrivo quello dell'ufficio postale di Leno con data 23 luglio 1997. La missiva in questione conteneva:

un biglietto manoscritto dal Soffiantini Giuseppe indirizzato al De Falco;

una lettera sempre manoscritta dal Soffiantini con cui i sequestratori, che mostravano di avere appreso dell'annuncio pubblicato sul «Corriere della Sera», precisavano ulteriormente le condizioni del pagamento del riscatto dimezzando, di fatto, la cifra richiesta per ottenere la liberazione dell'ostaggio.

In data 11 settembre 1997 veniva intercettato e sequestrato un plico depositato a mano da sequestratori all'interno del cortile della Azienda «Mari S.r.l.» di Sermoneta Massimo. Detto plico conteneva tra l'altro:

una audiocassetta recante inciso un accorato appello ai familiari da parte del sequestrato e tre fotografie polaroid a colori ritraenti il sequestrato con il quotidiano «la Gazzetta dello Sport».

In considerazione del contenuto delle fotografie polaroid, raffiguranti il Soffiantini nudo con grossa macchia di colore violaceo sull'anca destra, e della voce sofferente dello stesso registrata sul nastro di cui si è detto, il P.M. di Brescia disponeva un immediato consulto medico finalizzato ad accertare, per quanto possibile, le condizioni di salute del sequestrato. I consulenti nominati davano un immediato parere con il quale affermavano che il Soffiantini appariva essere «prostrato e debilitato con evidente ipotrofia e ipotonia muscolare e confermavano la presenza dell'ematoma in regione glutea destra» precisando che lo stesso doveva essere logicamente ricondotto non solo ad un eccesso di terapia anticoagulante, ma anche ad un evento traumatico non meglio specificabile.

Il P.M. di Brescia in data 12 settembre 1997 informava i tre figli del sequestrato del contenuto della terza missiva, e del parere espresso dai sanitari sulle condizioni di salute del genitore e della opportunità di effettuare un comunicato stampa di appello ai rapitori attraverso il quale indicare la terapia farmacologica necessaria a ristabilire in salute il Soffiantini.

Lo stesso giorno Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo convocavano in serata una conferenza stampa e si appellavano ai rapitori leggendo il testo di un lungo comunicato stampa.

In data 16 settembre 1997 veniva intercettata e sequestrata una lettera indirizzata a tale Rattazzo Vittorio recante come mittente «Giuseppe Soffiantini». All'interno della lettera venivano rinvenuti i seguenti documenti:

foglio manoscritto con il quale il sequestrato pregava il Rattazzo di recapitare la missiva ai familiari senza avvertire le forze dell'ordine;

lettera accorata manoscritta dal Soffiantini indirizzata ai familiari;

fotografia polaroid raffigurante Soffiantini Giuseppe (apparentemente in buona salute) che tiene un quotidiano datato 14 settembre 1997 costituente prova in vita del sequestrato;

foglio dattiloscritto contenente le indicazioni dei sequestratori per il pagamento del riscatto indicanti un percorso da seguire da parte degli emissari della famiglia. In particolare i sequestratori richiedevano ai familiari di approntare un fuoristrada munito di particolari dispositivi di segnalazione e di percorrere la strada statale collegante i comuni di Savona e Mortara a partire dalle ore 20.00 del 25 settembre 1997 in attesa dell'accensione di un segnale che avrebbe dovuto apparire sul ciglio della strada.

In data 23 settembre 1997 la DDA di Brescia impartiva alla polizia giudiziaria del Nucleo interforze alcune direttive di massima in ordine all'intervento di polizia giudiziaria da effettuarsi lungo il primo percorso di cui si è detto finalizzato alla cattura di almeno uno dei sequestratori ed alla liberazione dell'ostaggio.

L'operazione di polizia giudiziaria, nonostante l'accensione del segnale da parte dei sequestratori, non permetteva di stabilire il contatto

con gli stessi e non consentiva di raccogliere alcuno spunto investigativo utile alle indagini.

In data 27 settembre 1997 circa giungevano all'utenza fissa intercettata in uso alla famiglia Sermoneta, di cui si è già detto, due telefonate dei sequestratori entrambe in partenza da cabine pubbliche ubicate a Bologna. Nella seconda, in particolare, il chiamante diceva di riferire ai Soffiantini di smettere di fare il «giro» poiché sarebbe arrivato un nuovo messaggio.

Puntualmente in data 30 settembre 1997 veniva intercettata e sequestrata una lettera giunta, per posta, a tale De Vito Angelo, amico di famiglia dei Soffiantini, contenente:

biglietto manoscritto dal Soffiantini indirizzato al De Vito con il quale veniva richiesto di recapitare la lettera ai familiari del sequestrato;

lettera manoscritta dal sequestrato rivolta ai familiari;

ritaglio del quotidiano «il Giornale» pubblicato il 28 settembre 1997 recante, come prova in vita, la sottoscrizione del sequestrato;

lettera manoscritta dal sequestrato contenente le indicazioni per il pagamento del riscatto ed in particolare la descrizione di un secondo percorso stradale snodantesi sulla statale congiungente i comuni di Sulmona (L'Aquila) e Vicovaro (Roma). La data di partenza per il compimento del percorso da parte degli emissari veniva fissata dai sequestratori per il giorno 6 ottobre 1997 ore 19.30.

In data 1 ottobre 1997 il P.M. di Brescia delegava al Nucleo interforze il compito di una serie di accertamenti conoscitivi sui luoghi e sul percorso appena indicati. In particolare con i punti 3 e 5 della delega veniva sottolineata l'importanza della vicinanza al secondo percorso della autostrada A24 e A25 e veniva disposto di individuare e comunicare i numeri di tutti i posti telefonici pubblici dislocati lungo il percorso.

Con nota n. 2050/204/B97/1*/Criminalpol datata 3 ottobre 1997 venivano comunicati i numeri di utenza relativi alle cabine telefoniche ubicate nelle aree di sosta della A25 ed A24 con riferimento al tratto parallelo al secondo percorso indicato dai sequestratori. Gran parte delle suddette utenze venivano attenzionate con intercettazioni telefoniche debitamente autorizzate dal GIP di Brescia; altre utenze venivano invece disattivate sempre in forza di apposito decreto.

In data 4 ottobre 1997 la DDA di Brescia impartiva alla polizia giudiziaria del Nucleo interforze alcune direttive di massima in ordine all'intervento di polizia giudiziaria da effettuarsi lungo il secondo percorso di cui si è detto. Intervento finalizzato, attraverso la simulazione del pagamento del riscatto, alla cattura di almeno uno dei sequestratori ed alla liberazione dell'ostaggio. Nella strategia investigativa veniva altresì prevista la possibilità - nel caso in cui fosse stato possibile qualsiasi contatto fisico con i banditi - di recapitare ai sequestratori un contro-messaggio con il quale i familiari del sequestrato, pur ribadendo l'intenzione di pagare il riscatto, richiedevano la liberazione dell'ostaggio contestualmente al pagamento ed una nuova prova in vita del loro genitore.

Con la nota n. 186/7-96 del 9 ottobre 1997 redatta dalla Questura di Brescia (Squadra Antisequestro) la polizia giudiziaria riferiva alla A.G. di Brescia in ordine all'esito dell'operazione avvenuta tra la notte del 6 e 7 c.m.. In particolare veniva riferito che alle ore 23.20 circa gli «emissari», avendo avvistato il segnale di fermata acceso dai sequestratori lungo il percorso in località Riofreddo, decidevano - dopo aver letto le istruzioni dei banditi e ritenendo impraticabile il contatto diretto con i sequestratori - di lasciare il contro-messaggio senza tentare alcun intervento. Va detto, comunque, che nell'occasione tra gli «emissari» ed i banditi aveva luogo un breve colloquio a distanza che veniva registrato dalle apparecchiature di comunicazione installate per l'occasione sui veicoli e sul personale di polizia giudiziaria impegnato nell'operazione.

Va detto che alle ore 04,44 del 7 ottobre 1997, dalla cabina pubblica sita nell'area di servizio «Montevelino Sud» ubicata sulla autostrada A25, veniva intercettata in partenza una telefonata che risultava di estremo rilievo per le indagini in corso, e ciò per i seguenti motivi:

a) la trascrizione delle registrazioni di quanto accaduto a bordo della vettura condotta dagli ufficiali di polizia giudiziaria (UPG) che fungevano da «emissari della famiglia Soffiantini» attestava che alle ore 23.15 circa del 6 ottobre, in località compresa tra i comuni di Arsoli e di Carsoli, si trovavano effettivamente alcuni dei sequestratori di Soffiantini Giuseppe appostati sul ciglio della strada statale per controllare le fasi della consegna del «riscatto». In proposito si è già detto del contatto uditivo tramite lo scambio di alcune battute tra l'UPG sceso dal veicolo per prelevare le istruzioni in prossimità del «segnale di stop» ed alcune persone ivi presenti, ma nascoste, sicuramente e direttamente implicate nella commissione del reato;

b) l'area di servizio Montevelino Sud da cui era partita la citata telefonata risultava essere l'area di servizio più vicina al luogo scelto dai sequestratori per le operazioni di concreto rilascio del denaro come può agevolmente rilevarsi dalla cartina autostradale;

c) la conversazione intercorreva tra due persone di voce maschile (uno sicuramente sardo) in piena notte a poche ore di distanza dal momento prescelto dai sequestratori per le indicate operazioni;

d) il contenuto della conversazione evidenziava chiaramente il tentativo di comunicare in modo criptico. Peraltro emergeva, in modo altrettanto chiaro che un interlocutore cercava di far capire all'altro dove si trovava in quel momento in modo da poter essere raggiunto. Altrettanto chiaramente emergeva che il luogo, che alla fine veniva indicato per l'incontro, era una località dove gli interlocutori erano stati qualche tempo prima ed ubicata vicino al S.O.S., a circa 5 o 600 metri dal luogo indicato con messaggio criptico di cui si è detto.

La conversazione telefonica delle ore 04,44 del 7 ottobre 1997 era pertanto difficilmente inquadrabile in un contesto di una qualche normalità se si consideravano le modalità, il contenuto, le circostanze di tempo e di luogo indicate, il fatto che il soggetto che si trovava nell'area di servizio - e quindi lungo l'autostrada - dovesse addirittura passare a prendere l'altro e farlo salire sulla sua autovettura fermandosi a ridosso

del S.O.S. e quindi lungo il percorso autostradale. Detti elementi rendevano altamente fondato il sospetto che l'individuo che aveva effettuato la telefonata dalla indicata area di servizio avesse il compito di «raccolgere» uno o più componenti del nucleo di persone che, nella notte in questione, avevano rivestito un qualche ruolo nelle fasi di apprensione del riscatto che avrebbe dovuto essere pagato dagli «emissari».

A seguito di accertamenti emergeva che l'utenza telefonica cellulare dell'interlocutore, chiamato nel corso della citata telefonata intercettata, risultava intestata a tale Guerra Giampaolo, nato a Lunano (PS) il 12 ottobre 1949, residente a Rimini SS Consolare n. 132, soggetto immune da precedenti penali, già titolare di impresa artigiana operante nel settore radioelettrico dichiarata fallita.

Il dato di rilievo era costituito dal fatto che nel corso e nell'ambito di parallele investigazioni - che nascevano a seguito del rinvenimento in data 24 luglio 1997 in zona compresa tra il Lazio e la Toscana di una Fiat Croma bruciata provento di furto denunciato in Perugia in data 10 giugno 1997 e pertanto poco tempo prima della commissione del reato per cui si procede - venivano sottoposti ad una qualche attenzione investigativa, anche a causa di dichiarazioni rese da fonte confidenziale, alcuni soggetti tra cui il Moro Mario, sopra generalizzato più volte indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione.

La fonte confidenziale riferiva che l'autovettura in questione sarebbe stata rubata dal pregiudicato Clerici Marcello per conto di taluni pregiudicati di origine sarda, i quali avrebbero dovuto realizzare una azione delittuosa in un località del Nord Italia distante circa 500 chilometri da Perugia. Sempre secondo la fonte due dei sardi rispondevano al nome di Mastio Agostino sopra generalizzato, e appunto Moro Mario. Sempre secondo la fonte gli altri due sardi avrebbero potuto identificarsi per i rapinatori cesenati Broccoli Osvaldo e Sergio Giorgio sopra generalizzati.

In tale contesto, in data 3 ottobre 1997, la polizia giudiziaria procedeva ad una perquisizione nei confronti di Moro Mario presso il suo domicilio di via Falcettini n. 6 a Poggio Berni (FO). A seguito della perquisizione si poteva rilevare che il Moro era nel possesso di un apparato cellulare con scheda prepagata avente numero 0338-9261562 intestata a Guerra Giampaolo, e quindi al medesimo soggetto sopra indicato cui è intestata l'utenza cellulare di cui alla telefonata trascritta.

La scheda telefonica corrispondente al numero 0338-9603633 chiamato alle ore 04.44 del 7 ottobre 1997 dalla cabina di Monte Velino Sud era stata acquistata in data 4 ottobre 1997 presso il negozio «Audio Club» di Brighi Carmine sito in via Cesenatico n. 81 in Forlì, e quindi appena il giorno successivo alla effettuazione della perquisizione a casa del Moro che portava al rinvenimento del cellulare e della scheda prepagata a lui in uso.

Dalle predette circostanze emergeva un punto di raccordo tra l'interlocutore della telefonata trascritta ed il citato Moro Mario, e cioè l'uso di schede prepagate intestate al suddetto Guerra Giampaolo. Va detto inoltre che altra utenza cellulare intestata al Guerra era

stata trovata memorizzata sull'apparecchio cellulare trovato in possesso del Moro nel corso della perquisizione domiciliare di cui si è detto.

Sull'apparecchio cellulare da ultimo citato in uso al Moro veniva rilevata, come si è appena accennato, la memorizzazione degli ultimi dieci numeri composti da chi l'aveva in uso, e quindi dal Moro, e si poteva contattare la presenza, oltre alla utenza del Guerra da ultimo indicata, di varie altre utenze tra cui quella cellulare n. 0347-2706380 intestata a tale Rolandini Rita nata a Novi Ligure il 22 luglio 1959, residente a Serravalle Scrivia (AL) - da notare che tale località era stata interessata in occasione del primo percorso imposto dai sequestratori alla famiglia Soffiantini - nonché altre utenze cellulari intestate a tale Gasperoni Andrea ed a tale Lippi Silvana (convivente del Moro).

Con delega in data 8 ottobre 1997 il P.M. di Brescia disponeva, tra l'altro, il confronto dei dati emersi dai tabulati telefonici relativi ad una serie di utenze cellulari GSM, corrispondenti a schede TIM prepagate intestate al Guerra Giampaolo, al fine di verificare se i personaggi attenzionati si trovassero nei luoghi e negli orari che venivano elencati per comodità in una tabella.

Con nota in data 10 ottobre 1997 la polizia giudiziaria del Nucleo interforze comunicava i primi esiti relativi ai raffronti dei tabulati. Dagli stessi emergeva che in data 25 e 26 settembre l'utenza cellulare intestata a Guerra Giampaolo aveva contattato varie volte, dal Piemonte, l'utenza cellulare intestata a tale Rolandini Rita ma di fatto in uso a tali Pisano Tommaso e Pisano Raffaele entrambi di origine sarda legati al Moro Mario. Di particolare rilievo era la circostanza riferita nella nota del giorno 8 ottobre 1997 della Criminalpol Piemonte Valle d'Aosta con la quale si comunicava che circa due settimane prima erano stati notati a Serravalle Scrivia due uomini dall'aspetto pastori.

Alle ore 19,34 del 14 ottobre 1997, sull'utenza telefonica cellulare intestata a Guerra Giampaolo, giungeva una telefonata proveniente da una cabina telefonica pubblica sita nel Comune di Civitella Paganico (GR). Da una analisi di molti sequestri di persona avvenuti negli anni scorsi ad opera di elementi di origine sarda, emergeva che, spesso, il ruolo di «carceriere» del sequestrato, veniva svolto da persone latitanti. In questa ottica la polizia giudiziaria evidenziava la figura di Farina Giovanni, nato a Tempio Pausania (SS) il 22.09.1950, residente in Prato, Via del Borgo, 38, pregiudicato per associazione a delinquere, rapina, omicidio, sequestro di persona, armi ed altro, resosi latitante dal 28.09.1996 e cioè da quando, detenuto in regime di semilibertà, non faceva rientro alla casa circondariale di Siena. Il predetto nel 1980 era stato colpito da ordine di cattura perché coinvolto nel sequestro di persona in danno di Del Tongo Francesco, nato ad Arezzo il 4 agosto 1971.

Gli inquirenti segnalavano anche come a Civitella Paganico (GR), in data 2 dicembre 1997, avveniva anche il sequestro di persona in pregiudizio di Ricca Esteranne. Inoltre, Farina Giovanni, per un certo periodo, era stato domiciliato presso l'abitazione di Masetti Daniela, nata a Campi Bisenzio il 31 agosto 1953, abitante in Calenzano (FI) in Via del Pino n. 36/7, figlia di Masetti Natalino, deceduto, già coinvolto nel processo contro l'anonima sequestri sarda, operante in Toscana negli anni

settanta, sorella di Masetti Roberto, ergastolano ed ex moglie di Sale Sebastiano cugino del più noto Sale Mario, capo storico dell'anonima sequestri. Molto legato a Farina Giovanni, risultava essere il cugino Mula Pietro, nato a Orune (NU) il 5 giugno 1938, residente a Grosseto, località Poggio La Mozza, podere Montebottigli n. 18, di professione pastore. Il predetto risultava abitare con la moglie Sanna Agostina in un podere ai bordi di un folto e vasto bosco mediterraneo. Lo stesso, già arrestato per favoreggiamento personale nei confronti di Farina Giovanni, da tempo veniva tenuto in considerazione come possibile punto di appoggio per latitanti e malviventi sardi legati all'ambiente dei sequestri di persona.

In data 14 ottobre 1997 veniva intercettata e sequestrata la sesta lettera spedita dai sequestratori che veniva recapitata, a mezzo posta, a «Alloisio dottor Francesco». Detta lettera conteneva i seguenti documenti:

un messaggio manoscritto del Soffiantini Giuseppe;

il messaggio recapitato dagli emissari ai sequestratori recante sul retro un appunto del Soffiantini costituente prova in vita dello stesso al giorno 7 ottobre 1997;

un foglio dattiloscritto contenente le istruzioni dei sequestratori per il pagamento del riscatto e l'indicazione del terzo percorso che avrebbe dovuto essere compiuto a partire dalla sera del 17 ottobre successivo. Detta missiva dattiloscritta conteneva una esplicita e chiara minaccia di uccisione dell'ostaggio in caso di mancato pagamento della somma di lire 10 miliardi richiesta;

un foglio a quadretti manoscritto dal sequestrato indirizzato ai figli del sequestrato.

In data 15 ottobre 1997 la DDA di Brescia impartiva alla polizia giudiziaria del Nucleo interforze alcune direttive, in ordine all'intervento di polizia giudiziaria da effettuarsi lungo il terzo percorso di cui si è detto. Intervento finalizzato, attraverso la simulazione del pagamento del riscatto, ad inscenare il blocco degli emissari ed il sequestro del riscatto, nonché, ove se ne fossero presentate le possibilità, finalizzato alla cattura di almeno uno dei sequestratori ed alla liberazione dell'ostaggio. Con il predetto provvedimento veniva infine ribadita l'importanza dell'approfondimento contestuale di tutti gli spunti investigativi scaturiti di recente.

Nella notte tra il 17 ed il 18 c.m., la polizia giudiziaria delegata alle indagini, su disposizione di questo Ufficio, si sostituiva agli «emissari» per il compimento del percorso indicato dai sequestratori nella sesta missiva in sequestro. L'operazione di polizia giudiziaria si concludeva purtroppo tragicamente con la morte dell'ispettore Donatoni Samuele che veniva raggiunto da più colpi di Kalashnikov esplosi dai sequestratori.

Alle ore 00,15 del giorno 19 ottobre 1997 veniva bloccato, in località Valle del Salto nei pressi della corrispondente uscita autostradale di competenza della Polstrada di Avezzano, Mastio Agostino, sopra generalizzato, alla guida della sua autovettura.

Nel corso delle operazioni di controllo a bordo della predetta autovettura in uso al Mastio Agostino veniva rinvenuto un bigliettino contenente l'indicazione di una progressiva chilometrica e del numero di utenza cellulare risultata essere intestata al succitato Guerra Giampaolo, come del resto tutte le altre utenze in uso alle persone già attenzionate. Nel corso del controllo il Mastio Agostino riferiva che l'utenza in questione era di fatto in uso a Moro Mario sopra generalizzato.

Particolare importanza rivestiva la conversazione intercettata in partenza alle ore 10,04 del 18 ottobre 1997 da cui si evinceva con certezza che l'utenza cellulare formalmente intestata al Guerra Giampaolo e già sottoposta ad intercettazione era di fatto in uso al Moro Mario. Infatti la conversazione in questione si svolgeva tra questo ultimo e la compagna Lippi Silvana. Nel corso della telefonata la donna informava il Moro Mario - dapprima cercando di usare un linguaggio in codice - della perquisizione subita e delle ricerche da parte della Polizia.

Pochi minuti dopo, precisamente alle ore 10,09 del 18 ottobre 1997, veniva intercettata una ulteriore telefonata in arrivo sulla utenza cellulare in uso a Moro Mario. Nella telefonata Lippi Silvana si accordava con il compagno per preconstituire un falso «alibi» che giustificasse l'assenza del Moro dalla abitazione durante le fasi della perquisizione notturna di cui si è detto.

Alle ore 23,29 del 17 ottobre 1997 veniva intercettata una conversazione telefonica di grande rilievo per le indagini in cui il Moro Mario faceva un chiaro riferimento ai fatti verificatisi in occasione del secondo percorso (notte tra il 6 ed il 7 c.m.) e li raffrontava con quelli drammatici accaduti in occasione del terzo percorso (notte tra il 17 ed il 18 c.m.).

A seguito del disposto controllo del Mastio Agostino (di cui si è fatto cenno in precedenza), il P.M. di Brescia disponeva, in via d'urgenza ed oralmente il ritardato fermo di polizia giudiziaria del Mastio Agostino gravemente indiziato di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno dell'industriale Soffiantini Giuseppe.

Il fermo veniva ratificato da questo Ufficio mediante emissione di specifico provvedimento datata 19 ottobre 1997.

Nel corso della giornata del 19 ottobre 1997 il Mastio ribadiva la propria disponibilità a collaborare con la polizia giudiziaria per la cattura dei complici incaricati del ritiro del riscatto sul percorso Sulmona-Vivaro. Nella successiva mattinata del 20 ottobre 1997 il Mastio accompagnava la polizia giudiziaria delegata alle indagini sui luoghi ove riteneva potesse essere custodito l'ostaggio.

Nel corso del pomeriggio del 20 ottobre 1997 il Mastio Agostino, già resosi disponibile a collaborare con la polizia giudiziaria, contattava telefonicamente il Moro Mario. Nel corso della telefonata il Mastio si dichiarava disponibile a prelevare il Moro, il Broccoli ed il Sergio utilizzando la di lui autovettura sopra indicata. L'appuntamento veniva concordato per le ore 19,20.

La polizia giudiziaria organizzava quindi una operazione finalizzata, tramite la collaborazione del Mastio, alla cattura dei tre indagati Moro, Broccoli e Sergio. Alle ore 19,45, circa, in prossimità della galleria

Tagliacozzo in località del Comune di Pietrasecca (AQ), il reparto specializzato dei NOCS della polizia di Stato intercettava e bloccava la vettura condotta del Mastio che trasportava a bordo il Moro, il Broccoli ed il Sergio.

Nella giornata del 21 dello stesso mese la polizia giudiziaria della Questura di Brescia procedeva al fermo di polizia giudiziaria del Raimondi Pietro raggiunto, nel frattempo, da gravi indizi in ordine al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Nel frattempo continuava l'ininterrotta attività di ricerca del sequestrato nella zona del Grossetano ed in particolare nella zona limitrofa al Comune di Civitella Paganico, località che il Mastio aveva segnalato agli inquirenti come probabile luogo di prigionia del rapito. In particolare il dichiarante aveva riferito agli inquirenti che l'ostaggio - successivamente al sequestro - era stato preso in consegna da due latitanti uno dei quali veniva da lui riconosciuto fotograficamente per il Farina Giovanni di cui si è detto sopra.

A seguito di ulteriori indagini l'attenzione degli investigatori si concentrava sulla famiglia Zizi di Civitella Paganico originaria di Orune nel nuorese. In particolare alle ore 01,30 del 25 ottobre 1997 il dottor Luigi Savina, della Criminalpol, informava il Procuratore della Repubblica di Brescia che poco prima personale di polizia giudiziaria della polizia di Stato aveva proceduto a bloccare tale Zizi Francesco, sopra generalizzato, in quanto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno dell'industriale Soffiantini.

Appresa la notizia il Procuratore della Repubblica disponeva, oralmente ed in via d'urgenza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 del D.L. n. 8, del 15 gennaio 1991, convertito con la legge n. 82, del 15 marzo 1991, il ritardato fermo dello Zizi in quanto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Detto provvedimento si rendeva necessario poiché lo Zizi, in precedenza, aveva in più occasioni rappresentato alla polizia giudiziaria di essere disponibile a collaborare con gli investigatori per rintracciare i carcerieri dell'ostaggio e/o per adoperarsi, comunque, per la liberazione dello stesso.

In data 26 ottobre 1997 il P.M. di Brescia avanzava richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'indagato Farina Giovanni raggiunto, nel frattempo, da gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nel reato di cui al capo a) che precede. Detta richiesta veniva esitata positivamente dal GIP di Brescia che in pari data emetteva il relativo provvedimento restrittivo.

A seguito delle ulteriori indagini espletate veniva confermato il ruolo centrale di promotori ed organizzatori (unitamente al Moro Mario) svolto dai latitanti Farina Giovanni e Cubeddu Attilio. Costoro, in particolare, risultavano - e risultano tuttora - essere gli attuali carcerieri del Soffiantini Giuseppe. Anche nei confronti di Cubeddu Attilio (chiamato in correità da Moro Mario) veniva chiesto ed emesso provvedimento custodiale in carcere.

Nessuno delle predette ordinanze cautelari in carcere emesse nei confronti di Farina Giovanni e Cubeddu Attilio veniva eseguita dalla polizia giudiziaria stante la protratta irreperibilità degli stessi (peraltro già resisi latitanti nell'ambito di altri procedimenti penali).

In data 26 ottobre 1997 la polizia giudiziaria, sulla scorta delle indicazioni fornite dagli indagati Mastio Agostino e Moro Mario, rinveniva il luogo di probabile prigionia del sequestrato ed il rifugio dei carcerieri Farina e Cubeddu. Detto rifugio - ubicato in località impervia denominata Repitose in Comune di Montalcino (SI) - appariva abbandonato da poco tempo dai sequestratori. Le ricerche proseguite nei giorni a seguire non permettevano di individuare il nuovo rifugio dei due latitanti e, conseguentemente, il luogo di prigionia dell'ostaggio.

In data 10 novembre 1997 veniva intercettata e sequestrata la settima lettera spedita dai sequestratori che veniva recapitata, a mezzo posta, a «Giordano Alghisi» persona vicina al sequestrato. Detta lettera recava impresso, come timbro di partenza, quello dell'ufficio postale di Prato. La busta risultava spedita il giorno 4 novembre 1997 ed arrivava in Mamerbio il giorno del sequestro. La suddetta lettera conteneva i seguenti documenti:

una lettera manoscritta dal Soffiantini Giuseppe contenente una nuova richiesta di riscatto fissata in 10 miliardi di lire in biglietti da cento dollari e le istruzioni dei sequestratori per il pagamento del riscatto e l'indicazione del quarto percorso che avrebbe dovuto essere compiuto a partire dal giorno successivo alla divulgazione di un annuncio su tutti i mass media da effettuarsi da parte della famiglia Soffiantini. L'annuncio richiesto dai sequestratori era il seguente: «Vogliamo avere notizie come sta nostro padre, siamo disposti anche a venderci la fabbrica».

In data 12 novembre 1997 l'Ufficio provvedeva a notificare Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo dell'arrivo della predetta missiva e del contenuto sommario della stessa.

In data 19 novembre 1997 veniva sequestrata l'ottava lettera spedita dai sequestratori che conteneva:

una busta bianca già aperta intestata «Per Adele, Carlo, Giordano e Paolo» contenente una missiva di due fogli redatta con grafia riconducibile a Soffiantini Giuseppe nella quale i sequestratori ribadivano le loro richieste aumentando la somma pretesa a titolo di riscatto di un miliardo di lire e richiedendo nuovamente la diffusione radiotelevisiva del messaggio specificato nella settima missiva come condizione per poter addivenire ad un abboccamento lungo un percorso (quinto percorso) che pure indicavano precisando le modalità di esecuzione dello stesso. Nella suddetta lettera i sequestratori fissavano nel giorno 20 dicembre 1997 il termine ultimo entro il quale avrebbe dovuto avvenire il pagamento del riscatto;

un profilattico contenente un frammento di sostanza organica rivelatosi (a seguito di specifico accertamento) un lembo di orecchio umano.

Lo stesso giorno del sequestro – alle ore 19,45 – venivano convocati i familiari del sequestrato nelle persone di: Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo, che venivano accompagnati – per loro espressa richiesta – dall'avvocato Giuseppe Frigo (già nominato difensore di fiducia dei familiari del sequestrato). Nell'occasione i suddetti, dopo essere stati notiziati del contenuto della ottava missiva, dichiaravano quanto segue:

«Siamo stati informati del contenuto della ottava missiva proveniente dai sequestratori – pervenuta in data odierna al geometra Boglioli Costanzo – nella quale, tra l'altro, ci si dice essere stato rinvenuto un frammento di un padiglione auricolare umano (frammento attualmente sottoposto ad accertamenti tecnici), nonché ulteriori istruzioni per il pagamento del riscatto richiesto dai sequestratori nella misura di 11 miliardi di lire in dollari. In proposito dichiariamo di avere ricevuto integrale lettura delle due missive, rinvenute nella lettera oggi sequestrata, manoscritte da nostro padre. Dopo esserci consultati fra di noi familiari e con il nostro legale, avvocato Frigo, qui presente, dichiariamo che la nostra intenzione è quella di cercare di avviare una trattativa con i sequestratori attraverso un nostro appello televisivo diffuso dai mass media di tenore diverso rispetto a quello richiesto della ottava missiva. Escludiamo la possibilità e la fattibilità di effettuare un messaggio del tenore letterale (disponibilità a vendere la fabbrica) richiesto nella ottava missiva e ciò per le evidenti implicazioni. Dichiariamo invece che è nostra intenzione fare subito un appello televisivo per far capire ai sequestratori alcuni punti:

che ci sono stati sequestrati i beni;

che il problema della salute di nostro padre è un problema anche per i sequestratori;

che occorre addivenire ad una riduzione sensibile dell'ammontare del riscatto;

che occorre avviare, in sostanza, una trattativa al fine di uscire da questo schema unilaterale in cui chi parla e decide sono solo i sequestratori.

Ci viene richiesto di riferire se la nostra intenzione è quella di aprire una trattativa vera con i sequestratori o se invece la nostra intenzione è quella di cercare di prendere tempo per favorire lo sviluppo delle indagini delle forze dell'ordine. In proposito dichiariamo che ad oggi il punto di vista della famiglia Soffiantini non è cambiato da quello iniziale che è quello di non sottostare alle richieste dei sequestratori. La nostra decisione di avviare una trattativa con i sequestratori è pertanto finalizzata al tentativo di addivenire ad una forma di pagamento "controllato" del riscatto nelle forme previste dalla normativa vigente ed attraverso lo specifico provvedimento autorizzativo della Autorità giudiziaria. Pagamento "controllato" attraverso il quale ci auguriamo di potere pervenire alla cattura dei sequestratori ed alla liberazione di nostro padre. In proposito riteniamo preferibile che l'appello televisivo e radiofonico diretto ai sequestratori sia effettuato da persona diversa dalla famiglia».

A partire da tale data di susseguivano una serie di comunicati ed annunci televisivi e radiofonici effettuati dall'avvocato Frigo Giuseppe per conto della famiglia Soffiantini.

In data 17 gennaio 1998 veniva sequestrata una ulteriore missiva spedita dai sequestratori al Vescovo Don Gennaro Franceschetti, già parroco di Manerbio. Detta lettera conteneva un messaggio manoscritto dal Soffiantini Giuseppe con il quale i sequestratori reiteravano la richiesta del pagamento della somma di 10 miliardi di lire a titolo di riscatto e richiedevano ai figli del sequestrato di effettuare un annuncio radiotelevisivo contenente una frase specifica a conferma della loro volontà di addivenire al pagamento del riscatto.

Lo stesso 17 gennaio 1998 i figli del sequestrato venivano portati a conoscenza dall'Ufficio del contenuto di tale messaggio. In data 19 gennaio 1998 gli anzidetti familiari manifestavano formalmente l'intenzione di addivenire al «pagamento controllato» del riscatto nel rispetto delle forme e delle modalità disciplinate dall'articolo 7 comma 1 della legge n. 82, 15 marzo 1991.

Questo Ufficio - con provvedimento datato 21 gennaio 1998 - disponeva farsi luogo ad alcune attività prodromiche all'inoltro della richiesta di autorizzazione di cui al citato articolo 7 della legge 82/91.

In esecuzione del suddetto provvedimento programmatico, l'Ufficio procedeva a dare corso agli adempimenti di cui ai precedenti punti ed in particolare:

in data 21 gennaio 1998 venivano sentiti Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo i quali ribadivano la loro determinazione di addivenire al «pagamento controllato» del riscatto a norma della citata disposizione di legge, precisando che la provvista in denaro necessaria sarebbe stata convogliata sul conto corrente numero 2311 acceso presso la Banca *omissis*;

sempre in data 21 gennaio 1998 veniva acquisita agli atti la dichiarazione di disponibilità di Ziletti Mario, suocero di Soffiantini Giordano, ad accreditare sul predetto conto corrente la somma pari a lire 1 miliardo già sottoposta a sequestro da parte di questo Ufficio;

in data 22, 23 e 26 gennaio 1998 venivano escussi a verbale vari funzionari di banca i quali illustravano le problematiche legate al tempestivo reperimento sul mercato di valuta in dollari USA in cui convertire l'importo di alcuni (da 5 a 10) miliardi di lire;

in data 27 gennaio 1998 aveva luogo, a seguito di convocazione da parte di questa DDA, una apposita riunione dello speciale Nucleo interforze ex articolo 8 legge 82/91 nel corso della quale venivano (in ottemperanza al punto 4 del provvedimento del P.M. datato 21 gennaio 1998 sopra richiamato) sinteticamente illustrate - da parte del Servizio Centrale di polizia scientifica, del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Milano e degli esperti del ROS dei Carabinieri di Bologna - le possibilità tecnologiche ed i sistemi attuabili per il migliore controllo delle fasi del materiale pagamento controllato (nonché delle fasi successive allo stesso) secondo le finalità già descritte con richiesta di relazioni scritte pervenute il 28 e il 29 gennaio 1998.

Alle ore 22,40, del 24 gennaio 1998 la Criminalpol Lazio sequestrava una busta recante sul retro la scritta «Urgente Soffiantini Giuseppe», ed indirizzata al giornalista Enrico Mentana (erroneamente indicato come Direttore di Canale 5 anziché di TG5), il quale, poco prima, aveva segnalato all'anzidetto ufficio di Polizia di averla ricevuta, presso la sede romana del TG5, tra la posta a lui diretta. Tale busta - pervenuta all'Ufficio nella mattinata di domenica 25 gennaio 1998 - risultava contenere una lettera, composta da tre fogli manoscritti, datata 8 gennaio 1998 a firma Giuseppe Soffiantini nonché un involucri di plastica trasparente contenente materiale organico riconosciuto in sede di consulenza medico legale quale lembo di un orecchio umano. La stessa domenica 25 gennaio 1998 veniva tempestivamente convocata una riunione dello speciale Nucleo interforze ex articolo 8 L. 82/1991 alla quale partecipavano anche i signori Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo, i quali venivano notiziati del contenuto della missiva in sequestro del rinvenimento del lembo di orecchio e dichiaravano quanto segue:

«Siamo stati informati del contenuto della missiva proveniente dai sequestratori indirizzata al Direttore del TG5 Enrico Mentana sequestrata dalla polizia giudiziaria nella serata di ieri e pervenuta questa mattina nella disponibilità di questa Autorità giudiziaria, missiva nella quale, tra l'altro, ci si dice essere stato rinvenuto un frammento di un padiglione auricolare umano (frammento attualmente sottoposto ad accertamenti tecnici). In proposito dichiariamo di aver ricevuto integrale lettura e visione della copia della missiva sequestrata manoscritta da nostro padre. Siamo dell'idea che sia utile per le indagini e per la liberazione di nostro padre divulgare il più presto possibile tramite il dottor Mentana le seguenti notizie circa la suddetta lettera:

arrivo della lettera a firma di nostro padre e data di apertura della stessa;

recapito del frammento dell'orecchio;

conferma del precedente invio alla famiglia di un lembo dell'orecchio e giustificazione della smentita fatta alla televisione dall'avvocato Frigo (circa la precedente amputazione dell'orecchio) da parte della famiglia eventualmente contattata telefonicamente».

Il giorno 27 gennaio 1998 Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo, all'uopo convocati, alla presenza dei responsabili del Nucleo speciale interforze, dichiaravano a verbale di aver raggiunto un accordo con il Direttore Generale della Banca circa l'acquisizione della provvista di 4 milioni di dollari USA, necessari alla eventuale attuazione del pagamento 'controllato' del prezzo del riscatto....

In data 29 gennaio 1998 Ziletti Mario, suocero di Giordano Soffiantini, chiedeva, al fine di eseguire l'eventuale pagamento controllato del riscatto, il dissequestro e il contestuale versamento sul conto corrente di una Banca intestato a Carlo, Giordano e Paolo Soffiantini, vincolato dall'ordinanza di sequestro del 19 giugno 1997 di blocco dei beni emessa dal GIP del locale Tribunale, della somma di lire un miliardo contenuta nella cassetta di sicurezza custodita presso la Banca e sequestrata da questa Procura.

In pari data, sempre al fine di dare corso all'eventuale procedura del «pagamento controllato» del riscatto, Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo chiedevano l'autorizzazione all'acquisto - con le somme depositate sul sopraindicato conto corrente intestato ai medesimi presso la Banca, vincolato, come sopra dall'ordinanza di sequestro del 19 giugno 1997 di blocco dei beni emessa dal GIP del locale Tribunale - dei 4 milioni di dollari USA di cui all'accordo sopra menzionato raggiunto con il direttore generale della banca. Lo stesso giorno il GIP del locale Tribunale, su richiesta di questa Procura, disponeva il dissequestro della somma di lire un miliardo di cui alla predetta istanza di Ziletti Mario ed il suo contestuale versamento sul conto corrente della banca. In pari data il GIP, sempre su richiesta di questa Procura, autorizzava l'operazione di acquisto della valuta estera statunitense sopra indicata in ragione di 4 milioni di dollari con contestuale sottoposizione a vincolo cautelare della stessa presso la banca.

In data 30 gennaio 1998 questa Procura emetteva decreto con il quale ordinava l'esecuzione dei sopra menzionati provvedimenti emessi dal GIP del locale Tribunale disponendo in particolare che i 4 milioni di dollari USA, acquistati con le modalità sopra indicate, dovevano essere depositati all'interno delle cassette di sicurezza intestate a Soffiantini Giordano e Paolo.

In data 1° febbraio 1998 i signori Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo consegnavano spontaneamente a questo Ufficio una missiva datata 20 gennaio 1998 sottoscritta «Giuseppe» proveniente dai sequestratori nella quale erano indicate le modalità per il pagamento del riscatto, ed in particolare il percorso da eseguirsi, ai fini di tale pagamento, a cura di emissari della famiglia a partire dalle ore 20,00 del 2 febbraio 1998. Alle successive ore 15,00 dello stesso giorno aveva corso, negli Uffici di questa Procura, una riunione dello Speciale Nucleo Interforze presenti anche Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo.

Nella anzidetta riunione Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo chiedevano che venisse dato corso alla già programmata procedura di «pagamento controllato» del riscatto ex articolo 7 L. 82/91. In data 3 febbraio 1998 in località Vaiano (PO) aveva luogo il «pagamento controllato» del riscatto. Nell'occasione gli «emissari» consegnavano ai sequestratori la somma di 5 miliardi di lire in banconote da 100 dollari USA i cui numeri seriali erano stati già annotati.

Nella serata del 9 febbraio 1998 i sequestratori liberavano Soffiantini Giuseppe che veniva ritrovato in località Impruneta (FI).

b) *Il caso Sgarella (25)*

Tra le ore 19,00 e le ore 19,30 del giorno 11 dicembre 1997 Alessandra Sgarella, nata Premosello Chiovenda (NO) il 4 giugno 1958, ve-

(25) Il documento da cui sono tratte le pagine che seguono è in Tribunale di Milano (GIP G. Salvini), *Ordinanza per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Anghelone Giuseppe* + 6, 1998.

niva sequestrata allorché aveva appena fatto rientro presso la propria abitazione in Milano, in Via Caprilli n. 17.

In virtù degli accertamenti svolti si poteva appurare che la Sgarella quella sera era rientrata dagli uffici della Italsempione Spa, in Cornaredo (dove si era intrattenuta sino alle ore 18,00-18,30 circa) e fu bloccata dai rapitori allorché aveva appena parcheggiato la propria autovettura all'interno del cortile della propria abitazione in Via Caprilli.

Sul luogo dell'aggressione fu rinvenuto un paio di occhiali da vista, un quotidiano ed una rivista appartenenti alla stessa Sgarella.

Nella immediatezza del fatto ne apparve subito proponibile la matrice quale sequestro a scopo di estorsione anche in considerazione della circostanza che la «Italsempione Spa-Spedizioni Internazionali» con sede in Vittuone, società fondata e appartenente in toto alla famiglia della Sgarella, risultò essere ditta florida con cospicuo fatturato (400 miliardi circa l'anno) ed in fase di continuo sviluppo.

Con provvedimenti emessi in via di urgenza (e con successivi analoghi atti a carattere integrativo) furono sottoposte ad intercettazione, con il sistema del cosiddetto 'blocco di linea', le utenze telefoniche intestate ai familiari e agli amici della Sgarella nonché ai più stretti collaboratori della Italsempione Spa (e cioè coloro che, anche sulla base delle indicazioni dei familiari della Sgarella, furono ritenuti i possibili destinatari di comunicazioni da parte dei sequestratori).

In data 18 dicembre 1997 fu anche adottato il provvedimento di blocco della corrispondenza in riferimento delle persone di cui in precedenza.

In data 15 gennaio 1998, dopo estenuante attesa i familiari della Sgarella, tramite l'Agenzia ANSA, solleccitarono notizie in ordine alla sorte della propria congiunta;

In data 21 gennaio 1998, sulla utenza di Rossi Ruggero, dipendente della Italsempione, verso le ore 21,00 un anonimo con la voce palesemente contraffatta, riferì che per la liberazione della Sgarella sarebbe stato necessario consegnare la somma di lire 50 miliardi. Per garantire la «autenticità» del messaggio l'interlocutore menzionò, con frasi non perfettamente comprese dal Rossi, una «data sbagliata di matrimonio».

Il messaggio fu riconosciuto attendibile considerato che il Vavassori Pietro, marito della Sgarella, riferì agli inquirenti che all'interno delle fedeli nuziali sua e della moglie era stata a suo tempo erroneamente stampigliata una data di nozze diversa da quella effettiva (31 maggio 1982 anziché 30 maggio 1982).

Essendo avvenuta la telefonata su utenza non intercettata non risultò possibile individuare il luogo di provenienza della comunicazione in questione.

In data 28 gennaio 1998, a seguito di inopinata fuga di notizie in ordine alla richiesta di riscatto di cui sopra, i familiari della Sgarella, sempre tramite l'ANSA, formularono la richiesta del cosiddetto «silenzio stampa».

In data 11 febbraio 1998, perdurando il silenzio da parte dei sequestratori (anche in considerazione della laconicità della comu-

nicazione del 21 gennaio 1998), tramite l'ANSA i familiari della Sgarella sollecitarono contatti da parte dei rapitori.

In data 18 febbraio 1998, in attuazione del provvedimento di «blocco» della corrispondenza, venne sequestrata una lettera indirizzata a Bonà Ermanno, amico della famiglia Sgarella-Vavassori, riconosciuta dai familiari come scritta di pugno da parte della Sgarella.

La missiva risultò redatta in data 6 febbraio 1998 ed alla stessa fu allegato un ritaglio del quotidiano «Il Corriere della Sera» dello stesso giorno con impresse più firme «Alessandra» riconosciute dai familiari come proprie della Sgarella.

Il contenuto delle lettere, per la gran parte chiaramente dettato dai sequestratori, può così sintetizzarsi:

i sequestratori indicarono come termine in codice per il loro riconoscimento la parola chiave «Domodossola»;

le forze di polizia non avrebbero dovuto essere informate individuandosi esplicitamente nel Bonà l'unico possibile canale di comunicazione;

i familiari della Sgarella avrebbero, quindi, dovuto comunicare la cifra raccolta in base alla richiesta pervenuta (50 miliardi di lire) tramite una inserzione sul «Corriere della Sera» negli spazi pubblicitari destinati alle «Abitazioni - Località turistiche e climatiche» del seguente tenore:

«Toscana - Siena - vendesi cascina con terreno di mq... con ... stalle per sette cavalli. Tel. 0574/557766».

Così come richiesto dai sequestratori, in data 22 febbraio 1998 fu pubblicata la seguente inserzione:

«Toscana - Siena - Vendesi cascina con terreno trattabile e con stalle per sette cavalli. Disponibilità a valutare proposte adeguate previ contatti al n. Tel. 0574/557766».

Per ragioni di sicurezza il messaggio fu ripetuto sul «Corriere della Sera» del 2, del 3 e del 4 marzo 1998.

In data 19 marzo 1998, venne sequestrata una seconda missiva indirizzata al Bonà Ermanno avente le stesse caratteristiche della prima (doppia busta con doppia missiva redatta dalla Sgarella, una indirizzata al Bonà ed una al marito Pietro Vavassori).

La missiva fu redatta in data 12 marzo 1998 ed alla stessa fu allegato un ritaglio del «Corriere della Sera» dello stesso giorno con apposte firme da parte della Sgarella.

Nella comunicazione i sequestratori, tramite la scrittura della Sgarella Alessandra:

ribadirono la richiesta di indicazione della somma di denaro sino a quell'epoca raccolta con il sistema già specificato (mq. = denaro); chiesero la indicazione di numeri di telefono di persona di fiducia da eventualmente contattare con la specificazione che il prefisso 0574 avrebbe dovuto corrispondere al prefisso 02.

In data 27 marzo 1998 con il sistema imposto dai rapitori fu comunicata la estensione del terreno per cifra corrispondente a L. 2.300.000.000 (quindi 2.300).

Nell'inserzione furono, altresì, indicate le utenze telefoniche della abitazione e del negozio di articoli sanitari del Bonà Ermanno.

Con tali indicazioni, pertanto, il Bonà veniva ad assumere formalmente il ruolo di punto di raccordo tra i rapitori ed i familiari della Sgarrella. La rilevanza di tale posizione assumerà, come meglio si vedrà, caratteri di decisiva importanza.

In data 2 aprile 1994 alle ore 19,03 presso la utenza telefonica installata nel negozio di articoli sanitari del Bonà Ermanno giunse una telefonata da parte di anonimo che si limitò a chiedere al Bonà «siete pronti?» per poi riattaccare la cornetta.

Con il sistema del cosiddetto 'blocco di linea' si accertò che la telefonata proveniva dalla utenza relativa al «Telefono pubblico Lico Santo s.n.c. - Autostrada Salerno/Reggio Calabria Lato Ovest - Gioia Tauro (RC)».

In data 4 aprile 1998 alle ore 19,44, sulla utenza relativa alla abitazione del Bonà Ermanno, giunse una nuova telefonata. In assenza del Bonà la stessa fu ricevuta dalla moglie Resteghini Graziella.

Nel corso della stessa tra la Resteghini e l'anonimo interlocutore, con la voce palesemente contraffatta, avvenne la seguente conversazione:

donna: pronto

uomo: pronto... Ermanno c'è?

donna: arriva verso le otto, otto e mezza chi parla?

uomo: Domodossola

donna: Ah! Mi dispiace, ha chiuso il negozio alle sette e un quarto... il tempo di arrivare, dovrebbe essere qui tra un quarto d'ora, venti minuti massimo ... può richiamare per favore?

uomo: no, non richiamo

donna: grazie...

uomo: non richiamo... le dica che ha chiamato Domodossola

donna: senz'altro, glielo dico

uomo: appunto... che mi mettano un annuncio sul giornale con la cifra precisa

donna: se, senta una cosa, le dispiace richiamarmi?

uomo: no, non chiamo più!

donna: allora sul «Corriere» la cifra precisa? ... pronto... pronto

uomo: non risponde e chiude la conversazione.

Tramite il blocco di linea si riuscì ad accertare che la telefonata proveniva dalla utenza intestata al «Telefono pubblico Lico Pineta Sant'Elia s.n.c. - Via Sant'Elia, Palmi (RC)»;

In data 11 aprile 1998, con il consueto ricorso alla inserzione sul «Corriere della Sera», ed in risposta alla richiesta dei rapitori del 4 aprile 1998, furono ulteriormente aggiornati i «mq» con indicazione della raggiunta disponibilità della somma di L. 2.450.000.000.

In data 13 aprile 1998, il riscontrato utilizzo, da parte dei sequestratori, di cabine telefoniche pubbliche nella zona di Palmi-Gioia Tauro (v. telefonate del 2 aprile 1998 e del 4 aprile 1998) indusse gli inquirenti ad attivare serrate indagini nella zona sopra indicata nella speranza di riuscire ad individuare fisicamente la persona del telefonista (ritenuto dagli ascolti intercettati la medesima persona).

In data 11 aprile 1998, pertanto, veniva predisposta e resa operativa, presso gli uffici del Commissariato di P.S di Gioia Tauro, la apparecchiatura nota come «digisistem» idonea, in particolare, a localizzare in tempo reale la provenienza da postazioni telefoniche pubbliche, nella zona di Gioia Tauro-Palmi, di eventuali chiamate telefoniche dirette sulle utenze fisse in uso al Bonà Ermanno e ai più stretti familiari della Sgarella.

Allo scopo di incrementare le possibilità di identificazione dei telefonisti veniva disposta la disattivazione di circa sessanta utenze pubbliche per così concentrare il servizio «digisistem» su un più controllabile numero di postazioni pubbliche (esattamente nel numero di 44).

Ovviamente veniva organizzato un sistema di controllo discreto sul territorio interessato, da parte di personale di polizia giudiziaria, in guisa da poter consentire la fisica individuazione del telefonista non appena dagli appositi dispositivi tecnici fosse scattata l'indicazione di chiamate telefoniche provenienti dalle cabine poste sotto controllo ed indirizzate alle utenze del Bonà e dei familiari della Sgarella.

Contestualmente si provvedeva alla registrazione degli impulsi telefonici provenienti dalle cabine in questione su bobine magnetiche.

Stante la eccezionale rilevanza degli esiti delle operazioni in questione, e segnatamente per quanto accadde nella mattinata del 13 aprile 98, più diffusamente si tornerà sull'argomento. In questa sede, in ragione della natura riepilogativa della presente parte di esposizione, ci si limiterà ad osservare che alle ore 10,40 circa del 13 aprile 1998, mentre erano in corso le prove tecniche per la messa a punto del «digisistem» (la cui piena operatività sarebbe dovuta avvenire il giorno successivo) l'operatore addetto all'apparato «digisistem» segnalava un cosiddetto «allarme» (e cioè impulsi telefonici diretti ad una delle utenze sensibilizzate) proveniente dalla cabina pubblica situata in località Pietrenere di Palmi dalla quale, in particolare, qualcuno aveva composto un numero telefonico, cioè l'utenza corrispondente alla abitazione in Milano del Bonà Ermanno.

Equipaggio di polizia giudiziaria che già trovavasi in zona a seguito di precedente identico allarme, proveniente da altra cabina pubblica, si recava immediatamente presso la cabina di cui sopra ed in tale occasione l'ispettore Antonio Pirrottina, in servizio presso il Commissariato di Gioia Tauro, riusciva a visualizzare perfettamente la persona che aveva eseguito la telefonata in questione, nonché il suo accompagnatore e l'autovettura nella disponibilità degli stessi. Le persone di cui sopra venivano identificate, in tempi e circostanze differenti, rispettivamente in:

1) Lumbaca Francesco, nato ad Oppido Mamertina (RC) il 17 maggio 55, ivi residente in Frazione Castellace, Via Reggio Calabria n. 3;

2) Anghelone Giuseppe, nato ad Oppido Mamertina (RC) il 14 agosto 1949, ivi residente in Via Prov. Castellace n.17.

In data 14 aprile 1998, alle ore 18,04 presso l'utenza del negozio di articoli sanitari del Bonà giunse una nuova telefonata da parte dei rapitori, eseguita da voce apparentemente riferibile al solito «telefonista».

La telefonata in questione risultò eseguita proprio dalla stessa zona di cui alle precedenti telefonate.

Con comprensibile sgomento e sconcerto in data 25 aprile 98 (sulla «Gazzetta del Sud») ed in data 26 aprile 98 (su «La Repubblica») veniva data notizia che gli inquirenti avevano localizzato, presso le zone di Palmi e della Locride, le cabine pubbliche da cui i sequestratori della Sgarella avevano eseguito telefonate ai familiari della stessa.

La gravissima fuga di notizie non solo esponeva a rischi la vita della Sgarella e, comunque, il buon esito della trattativa (considerato che nelle indicazioni dei sequestratori erano emerse minacce laddove la individuazione dell'emissario della famiglia, cioè il Bonà Ermanno, fosse stata portata a conoscenza degli inquirenti) ma ragionevolmente come poi di atto riscontrato, avrebbe determinato mutamenti di strategia ed irrigidimenti da parte dei rapitori.

In data 15 maggio 1998 presso il negozio del Bonà Ermanno giunse la terza missiva da parte dei sequestratori (per evidenti errori postali sfuggita al blocco della corrispondenza).

Il testo, caratterizzato questa volta da contenuti minacciosi e con prospettazioni di mutilazioni in danno della Sgarella ovvero di eliminazione fisica della stessa, era portatore delle seguenti comunicazioni:

la cifra richiesta veniva aggiornata in lire 30 miliardi;

la somma doveva essere predisposta entro trenta giorni;

ogni settimana i familiari avrebbero dovuto eseguire la solita inserzione sul «Corriere della Sera» precisando le cifre di volta in volta raggiunte e sino, comunque, al preteso raggiungimento della cifra di lire 30 miliardi pena la uccisione della Sgarella.

Va osservato che dalla missiva non veniva acquisita alcuna dimostrazione della esistenza in vita della Sgarella stante la inidoneità, a tali fini, della mera redazione da parte della stessa delle due buste sopra indicate (ben potendo le stesse essere state redatte in epoche antecedenti).

La sera del 26 maggio 1998 presso l'abitazione del dottor Giangiacomo Corno, commercialista vicino alla famiglia Sgarella, giungeva una missiva redatta dalla Alessandra Sgarella. Va subito detto che la missiva risultava spedita da Firenze il 25 maggio 1998 ed apparentemente redatta nella stessa data. La circostanza ha il suo rilievo in quanto, come pacificamente desumibile dallo stesso contenuto della lettera, allorché la stessa fu redatta, i sequestratori non erano ancora venuti a conoscenza della prospettazione della cifra pari a lire 3.050.000.0000 di cui alla inserzione dei giorni 25 e 26 maggio 1998.

La missiva al dottor Corno conteneva, come di consueto, altra busta indirizzata a persona che a sua volta avrebbe avuto incarico di recapitarla al padre della sequestrata.

Nella lettera, piuttosto lunga ed articolata, si precisavano i seguenti aspetti:

la somma per il riscatto veniva ulteriormente ridotta a lire 15 miliardi;

veniva indicata in 'occhiali' la nuova parola d'ordine;

veniva prospettata una diversa tipologia di inserzione, sempre nella pubblicità del «Corriere della Sera», sulla base del seguente schema di annuncio:

«Capannone - Ovest Milano, mq.... (ogni 100 mq = un miliardo), con mq. 115 gli uffici annessi da ristrutturare e piazzale recintato».

Il «canale» rappresentato dal Bonà Ermanno veniva, quindi cancellato dalla richiesta di indicazione, in calce alla predetta inserzione, di una nuova utenza telefonica in codice (con aumento di una unità per ogni cifra del numero telefonico prescelto, escluso il prefisso). Evidentemente, come sopra già evidenziato, la fuga di notizie dei giorni 25 e 26 aprile 1998 aveva avuto i suoi effetti: prospettazioni di morte della Sgarrella venivano formulate laddove i familiari si fossero messi in contatto con gli inquirenti ovvero nel caso in cui non fosse stato accettato il pagamento della somma sopra indicata apparentemente entro trenta giorni.

L'immediato avvio di approfondite indagini nei confronti del «gruppo Lumbaca», subito dopo la identificazione di Lumbaca Francesco cl. 55 avvenuta, come ormai più volte detto, in data 14 aprile 98 (cioè, il giorno seguente la nota telefonata a vuoto sulla utenza del Bonà), ha consentito sino ad oggi la acquisizione di importantissime conferme in ordine alle responsabilità del «gruppo Lumbaca» nel sequestro di persona di cui si parla.

Continuando a seguire per ora l'iter delle indagini anche allo scopo di poter meglio vagliare la bontà o meno delle valutazioni e delle scelte investigative di volta in volta effettuate, va osservato che allorché il Pirrottina riconobbe in data 16 maggio 1998 l'Anghelone Giuseppe esisteva un forte corredo di elementi, oltre quelli già indicati (v. caratteristiche fisiche dell'Anghelone, identikit eccetera), tale da rendere ancor più convincente, se così si può dire, la bontà del riconoscimento (corredo poi ancor più rafforzato dagli esiti di successive indagini) che, complessivamente, può così sintetizzarsi:

1) Anghelone Giuseppe e Lumbaca Francesco cl. 55 sono risultati legati da rapporto di parentela (rispettivamente zio e nipote). Val solo la pena di rammentare, a mero titolo inciso, come sia ormai storicamente comprovata una delle caratteristiche proprie della criminalità organizzata calabrese e cioè quella che fonda proprio nei vincoli familiari uno degli assi portanti delle stesse strutture

criminali (riprova di ciò si avrà anche in questo caso in riferimento alle posizioni di altri corresponsabili nel sequestro Sgarella);

2) Anghelone Giuseppe, seppur nato ed anagraficamente residente in Oppido Mamertina (in via Provinciale Castellace n. 17), risulta di fatto dimorare da tempo a Milano;

3) Anghelone Giuseppe, di professione geometra e già almeno sino al 1995 insegnante di educazione tecnica, risulta svolgere attualmente la attività di autotrasportatore per conto della Ditta di trasporti Tecno Bertola sita in Zingonia di Verdellino (BG).

La circostanza di cui sopra assume un rilievo sicuramente non secondario, specie in riferimento a quanto ancora si dirà sul conto dell'Anghelone e delle persone a lui risultate legate nella presente vicenda, ove si consideri che dalle indagini svolte, e segnatamente dalle dichiarazioni rese in data 22 maggio 98 da Vavassori Pietro (marito della Sgarella ed amministratore delegato della Italsempione Spa) sono emersi chiari e significativi rapporti di affari tra la Italsempione e la D.B. Bertola di Pogliana o Pregnana Milanese, società quest'ultima legata alla Tecno Bertola ed ambedue originate dalla scissione di un'unica società già facente capo alla famiglia Bertola.

Proprio nei tempi attuali, stretti e consistenti sono stati indicati dal Vavassori i rapporti di affari tra la Italsempione e la D.B. Bertola (per i quali in dettaglio si rinvia alla citata deposizione del Vavassori) e tali, comunque, da rendere decisamente plausibile o, in ogni caso, compatibile con il sequestro della Sgarella (titolare del 50% delle azioni della Italsempione) il rapporto di lavoro con la Tecno Bertola da parte dell'Anghelone.

Dalle risultanze investigative è emerso con inequivoca certezza che l'Anghelone trovavasi nei giorni 13-14 aprile 1998 in Calabria e quindi, stante la premessa, la circostanza non può non rappresentare un confortante elemento di riscontro.

È emerso, in particolare, da intercettazioni telefoniche eseguite in data 1 maggio 98 sulla utenza installata presso la abitazione dell'Anghelone, in Oppido Mamertina, che costui, nel dialogare con la moglie Currò Domenica e nel contesto di una conversazione relativamente ad aspetti di vita privata, ebbe a precisarle di essersi incontrato, per parlare di un preteso contenzioso ereditario, con il Lumbaca Francesco cl. 55 nonché con altri parenti proprio allorché era sceso in Calabria nei giorni di Pasqua e Pasquetta (e quindi proprio il 13 e il 14 aprile 98).

Tra le persone menzionate dall'Anghelone, quali presenti in Calabria nei giorni sopra indicati, figurano anche il Lumbaca Vincenzo cl. 30, il Lumbaca Rocco («pisuni») ed il Russo Domenico («esaurito»). Tale circostanza assume particolarissimo rilievo in quanto trattasi proprio delle stesse persone che in data 24 maggio 98 presero parte ad un importantissimo (specie sotto il profilo delle acquisizioni probatorie) summit in Oppido Mamertina nel corso del quale si fecero chiari riferimenti al sequestro Sgarella. Stante quanto si dirà è ben plausibile ritenere che i contatti telefonici con il referente della famiglia Sgarella (il

Bonà Ermanno) furono preceduti da accordi tra tutti i principali complici. La rilevanza dell'assunto, comunque, emergerà meglio in seguito allorché si parlerà del summit avvenuto il 24 maggio 98.

Come sopra anticipato, trattasi sicuramente di uno dei momenti più significativi e concludenti di tutta la indagine. Si avrà anche modo di vedere come le risultanze della vicenda in questione si pongano in straordinaria sintonia con altri esiti delle indagini e perfezionino, ad incastro assolutamente perfetto, alcune acquisizioni probatorie già in precedenza messe in risalto.

È necessario premettere che il summit del 24 maggio 98 fu preceduto da una serie di contatti tra gli indagati dei quali è indispensabile dare contezza, sia pure nelle fasi essenziali, stante la importanza degli stessi sia pure per la dimostrazione inequivoca di chi ebbe a prendere parte al summit e sia per evidenziare la importanza dello stesso.

I presenti al summit sono:

Anghelone Giuseppe;
Lumbaca Francesco;
Lumbaca Vincenzo cl. 30;
Lumbaca Vincenzo cl. 58 (per comodità 'Enzo');
Lumbaca Rocco.

Per costoro la presenza è provata sia dalle intercettazioni telefoniche sopra richiamate (evidenzianti, come visto, la loro fisica presenza presso il noto frantoio nella circostanza di cui si parla), sia dalle voci ascoltate nella occasione e riconosciute dagli operanti (i trascrittori sono stati scelti, infatti, tra gli stessi Ufficiali di polizia giudiziaria addetti agli ascolti delle conversazioni sulle utenze poste sotto intercettazione nella presente indagine, tra cui ovviamente le utenze in uso ai pervenuti) e sia, infine, per il fatto che gli stessi ebbero più volte, nel corso dei dialoghi, a chiamarsi con i loro effettivi nomi o diminutivi (v. Pino, Ciccio, Enzo, Rocco, e Zio, cioè il Lumbaca Vincenzo cl. 30 in relazione al nipote omonimo cl. 58).

Altre presenze (forse due persone) non ancora identificate sono risultate partecipi al summit in questione.

La riferibilità delle voci ascoltate a ciascuno dei partecipanti al summit è avvenuta sulla base, come anticipato, della conoscenza fonica delle stesse da parte degli Ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la trascrizione.

A) sin dagli inizi si evidenzia un clima scherzoso ed improntato all'ottimismo (v. Lumbaca Francesco che prende in giro il corpulento Lumbaca Rocco definendolo una «lettorina»), clima che immediatamente irradia i suoi toni verso la vicenda del sequestro Sgarella (v. la espressione più volte ripetuta da Lumbaca Vincenzo 58 all'omonimo zio cl. 30 «quasi miliardario sei». Trattasi di riferimento sicuramente eloquente anche in considerazione del fatto che dalle conversazioni telefoniche intercettate emergono, di converso e come ancora si dirà, situazioni di notevole disagio economico da parte degli indagati).

Lumbaca Enzo: «... Pino (chiaramente l'Anghelone - n.d.r.) ha la lettera...»

Lumbaca Vincenzo: «...vai tu con il treno...»

Anghelone Pino: «...io vi imbuco la lettera...imbuco la lettera...»

Lumbaca Rocco: «...la devi nascondere...»

(a questo proposito giova osservare che la lettera pervenuta al dottor Corno il 26 maggio 1998 risulta pacificamente essere stata piegata in più parti sino ad assumere una dimensione idonea, a mero titolo esemplificativo, ad essere nascosta ad esempio dentro una scarpa).

Persona non id.: «la lettera ...(inc.) dagliela a tuo padre...»

Anghelone Pino: «...uno, due, tre, quattro...»

Lumbaca Rocco: «...sono quattro...»

Anghelone Pino: «...prendo e la porto io col treno...»

(non è certo vano rammentare che la missiva pervenuta al dottor Corno il 26 maggio 98 ed indirizzata al padre ed al marito della Sgarella risulta effettivamente composta da quattro fogli scritti di pugno dalla Sgarella).

Eventuali residui dubbi di sorta sono destinati ad essere immediatamente sgomberati, come già anticipato, dagli espliciti riferimenti al cognome 'Sgarella' (cognome chiaramente pronunciato da Lumbaca Vincenzo, Lumbaca Enzo e da persona non identificata).

Assolutamente eloquente la espressione del Lumbaca Vincenzo: «...pagano i Sgarella» (nel senso che i familiari della Sgarella avrebbero sicuramente ceduto al ricatto), espressione rafforzata poi dal «...pagano in contanti...» pronunciata dal Lumbaca Francesco; la spedizione della lettera, evidentemente approvata dal gruppo in questione, viene ritenuta foriera in buoni sviluppi da parte dei sequestratori:

persona non id.: (subito dopo che Anghelone ebbe a confermare che avrebbe lui provveduto ad imbucare la lettera in occasione del viaggio in treno verso Milano)

«...ora si aspettano buone notizie...»

e poi:

Lumbaca Rocco: «...si deve risolvere...»

Lumbaca Enzo: «...si dividerà a metà tra le parti...»

persona non id.: «...una quota la dividi ...o Pi» (Pino)

persona non id.: «...la quota va divisa...»

Anghelone Pino: «...il problema è un coordinamento poi...»

Lumbaca Rocco: «...per dividere i soldi...»

Oltre a numerosi riferimenti a «miliardi» va osservato, e non è certo di poco conto, che la stessa cifra indicata dai sequestratori (tramite la scrittura della Sgarella) nella missiva spedita il giorno seguente a quello del summit, viene esplicitamente menzionata nel dialogo in questione ed alla stessa si conferisce una notevole «serietà». Se poi tale cifra viene esplicitamente qualificata come «riscatto» a fronte di rischi per la incolumità personale di «qualcuno», può allora veramente parlarsi di quadratura del cerchio:

Lumbaca Rocco: «se non paga il riscatto!!...rischia la vita!»

persona non id.: «...15 miliardi sono buoni...»

Lumbaca Enzo: «...(inc.)...50 deve restare...»

Ritornando ora al summit, la successiva parte del dialogo, ancora esplicitamente ed indiscutibilmente riferibile al sequestro della Sgarella, verte su argomenti che possono così sintetizzarsi:

alcune persone del gruppo, tra cui in particolare il Peppe, reclamano «un anticipo» (che potrebbe essere riconducibile sia alle attività svolte, attività che paiono riferibili proprio a quelle di custodia della Sgarella) e sia forse alla strategia del gruppo finalizzata, come si dirà, ad ottenere un primo pagamento da parte dei familiari della Sgarella. Tra il gruppo serpeggia del malcontento che potrebbe portare a scissioni;

la Sgarella risulta essere stata recentemente trasferita in altro luogo di prigionia. Nella stessa occasione del trasferimento sarebbe stata redatta e firmata la lettera poi spedita da Firenze il giorno successivo quello del summit (e cioè il 25 maggio 98);

da parte dei sequestratori non emerge alcuna intenzione di rilasciare la Sgarella al momento del primo pagamento e tutto sembra procedere per una richiesta di pagamento che dovrà poi trasformarsi in un rata. Decisamente eloquente, in tal senso, il riferimento da un lato a denaro da incassare in tempi brevi e dall'altro al fatto che la Sgarella, come esplicitamente dichiarato dal Lumbaca Rocco, sarà liberata solo nel corso della prossima primavera;

tutti i presenti parlano liberamente del luogo di custodia della Sgarella (in campagna), ne prevedono il trasferimento in un campeggio e si evidenzia la posizione del Peppe quale incaricato principale alle attività connesse alla custodia.

Emerge pertanto in modo abbastanza chiaro il fatto che nessuno dei presenti ignori quali siano i luoghi destinati alla segregazione della Sgarella:

tra i sequestratori si discute ancora intorno alla cifra di 50 miliardi e cioè proprio in relazione alla stessa entità della prima richiesta inoltrata ai familiari della Sgarella. Il discorso, in sintonia con quanto già prima osservato, si inquadra nell'ambito delle strategie che lasciano intendere il disegno dei sequestratori di ottenere una prima rata camuffandola quale contropartita per la liberazione della Sgarella;

il Lumbaca Rocco e l'Anghelone Giuseppe risultano essere i personaggi di maggiore spessore del gruppo (26).

«Le intercettazioni ambientali disposte nel frantoio ove il gruppo si riuniva alla vigilia dei momenti più significativi delle trattative rivelavano la strategia e le vere intenzioni dei malviventi.

Costoro in realtà si proponevano di incassare la somma di lire 5 miliardi, disponibilità offerta dalla famiglia attraverso i concordati annunciati, non quale pagamento definitivo del riscatto con conseguente libe-

(26) Finisce qui il documento del GIP di Milano. Le pagine che seguono sono invece integralmente tratte da due documenti del dottor Minale in data 9 e 10 settembre 1998 indirizzati al Procuratore della Repubblica di Milano.

razione dell'ostaggio, sebbene come una anticipazione della maggiore somma di lire 15 miliardi effettivamente perseguita con il previsto trattamento dell'ostaggio sino almeno alla primavera successiva.

Questa Procura, onde evitare che un eventuale pagamento finisse con il sostenere il gruppo criminale senza raggiungere lo scopo suo proprio confermandolo inoltre nel proposito di considerarlo quale rata di una maggiore somma, ed essendo ferma intenzione degli inquirenti di evitare un intervento in uno dei momenti topici dei sequestri con possibilità di esiti cruenti e possibili conseguenze sulla stessa integrità fisica dell'ostaggio, decideva di non ritardare l'esecuzione delle misure di custodia cautelare a suo tempo richieste ed emesse dal GIP in sede nei confronti dei componenti sino ad allora identificati nel gruppo Lum-baca.

In data 26 giugno si dava esecuzione alle misure con contestuale operatività del programmato vasto piano di perquisizioni e controlli sul territorio.

Gli immediati interrogatori non fornivano elementi utilmente sviluppabili per la individuazione del luogo di prigionia.

Seguiva quindi un periodo di assoluto silenzio e le trattative non registravano una ripresa a conferma della incapacità dei rimanenti componenti del gruppo a gestire il sequestro e delle evidenti difficoltà incontrate nella individuazione di un secondo gruppo criminale propenso a subentrare nell'impresa.

Tra le molte indicazioni pervenute alla Procura della Repubblica, sia direttamente che in occasione di colloqui investigativi, già inizialmente disposti per un primo orientamento delle indagini con particolare riguardo alla natura ed alla matrice del sequestro, e proseguiti quindi dopo gli arresti di giugno assumeva, nei primi giorni di agosto, anche a seguito di contatti avviati al fine di acquisire elementi utili per le indagini, contorni di concretezza una disponibilità ad interventi a favore della liberazione dell'ostaggio proveniente dall'ambiente carcerario e portata alla conoscenza degli inquirenti per il tramite di un legale.

Verificata la fondatezza della notizia la medesima veniva positivamente registrata dagli inquirenti e valutata in particolare quale elemento rassicurante sul fronte dell'esistenza in vita dell'ostaggio, dato quest'ultimo di estrema preoccupazione in quel momento, atteso che l'ultima prova dell'esistenza in vita risaliva al 24 di giugno ed era legata ad una registrazione della voce della Sgarella effettuata il 9 giugno che peraltro il marito e i genitori avevano escluso potesse appartenere alla congiunta.

Intorno alla metà di agosto il legale del detenuto presentatosi in questa specifica veste confermava l'iniziale disponibilità accompagnata dalla aspettativa di vedere positivamente valutato quel comportamento in vista di possibili benefici.

La DDA della Procura della Repubblica, in tal modo venutasi a concretizzare quella iniziale disponibilità, riteneva di non poter scoraggiare l'iniziativa, soprattutto in relazione alle condizioni di salute dell'ostaggio che ragionevolmente venivano giudicate gravemente compromesse dalla lunga prigionia considerandola, non apparendo allo stato

ipotizzabile alcuna forma di concorso, quale contributo sia pure estrinsecantesi non in notizie ed informazioni sebbene in un positivo attivarsi diretto ad interrompere le conseguenze ulteriori del reato in atto e manifestava quindi la disponibilità a registrare il fatto storico ed a valutarlo positivamente a sostegno delle comprensibili aspettative in tema di possibili benefici.

Nel corso del mese di agosto l'assoluto silenzio dei sequestratori perdurava, confermando gli inquirenti in ordine alle evidenti difficoltà nel gestire il sequestro da parte dei rimanenti compartecipi dell'impresa criminale privati del gruppo che aveva avviato e condotto le trattative ed in ordine a quello che appariva come un evidente, definitivo fallimento di ogni ipotesi di subentro nella gestione del sequestro da parte di altri gruppi criminali, elementi che non mancavano di essere valutati quali fattori sintomatici di una situazione di estrema pericolosità e di concreto rischio per l'incolumità dell'ostaggio, affidato ormai ad un gruppo incapace di determinarsi.

La notte tra il 3 e il 4 settembre la polizia di Stato, avvertita da una telefonata, soccorreva la signora Sgarella liberata in quel mentre dai suoi custodi.

La signora Sgarella aveva composto un numero di telefono riferibile al legale che aveva presentato e confermato l'indicazione del possibile intervento e che veniva nel contesto ad assumere valore e significato di conferma del positivo adoperarsi a favore della liberazione dell'ostaggio.

Si è trattato di una precauzione comprensibile da parte di chi intendeva dare agli inquirenti prova e conferma del suo positivo adoperarsi.

I familiari confermavano di non aver versato alcuna somma a titolo di riscatto e quella affermazione trovava e trova obiettivo riscontro sia nella mancata ripresa della trattativa, il dispositivo di controllo telefonico e postale era rimasto sempre operante e non aveva registrato alcun contatto, sia nell'accertata assenza di violazioni del blocco dei beni tuttora operante.

Deve ritenersi che il felice epilogo della dolorosa vicenda che ha visto la signora Sgarella rimanere nelle mani dei suoi sequestratori quasi nove lunghissimi mesi ha trovato la sua premessa nella esecuzione delle misure cautelari nei confronti del gruppo Lumbaca.

Infatti l'impossibilità di gestire ulteriormente il sequestro, la evidente difficoltà di trovare altro gruppo criminale disposto a subentrare nella gestione di un sequestro già fortemente compromesso quanto assai poco redditizio gravando nell'eventuale riscatto anche la quota del gruppo Lumbaca che avendo nei primi interrogatori mantenuto un atteggiamento di negazione aveva in siffatto modo rivendicato il diritto a partecipare alla spartizione del bottino, le condizioni di salute di un ostaggio certamente provato da una lunga segregazione di quasi nove mesi, la costante e forte pressione esercitata dalla forze dell'ordine sul territorio concorrevano a realizzare una situazione obiettiva difficilmente sostenibile da custodi privi di autonomia, senza prospettive di utile gestione dell'ostaggio, incapaci di determinarsi e di conseguenza fronteggiare

eventuali situazioni di emergenza con particolare riferimento alla salute dell'ostaggio.

L'interrogatorio della signora Sgarella ha confermato il dato delle condizioni di salute.

La teste e parte lesa ha infatti precisato che nella seconda quindicina di luglio aveva sofferto di una forte depressione e quindi verso i primi di agosto era stata colpita da ripetute coliche renali ed aveva in quell'occasione pensato di morire anche perché i custodi, rendendosi conto della gravità della situazione, le avevano subito chiarito di non poter chiamare alcun medico invitandola ad arrangiarsi».

PARTE QUINTA

1. *Le zone grigie dei sequestri di persona*

In questo capitolo intendiamo affrontare una questione delicata, relativa a quella che si può definire come una vera e propria «zona grigia» che si presenta quasi sempre particolarmente in alcuni sequestri di persona degli ultimi anni. Le novità rispetto al passato appaiono rilevanti e se su alcuni fatti è possibile dare giudizi sufficientemente certi, per altri invece il Comitato ritiene utile continuare a riflettere e a lavorare anche dopo l'approvazione di questa relazione. I casi che intendiamo affrontare in questo capitolo riguardano:

- a) l'intervento dei Servizi di sicurezza;
- b) il ruolo dello Stato nel sequestro Sgarella;
- c) la zona grigia nel sequestro Soffiantini;
- d) la zona grigia nel sequestro Melis.

a) *I Servizi di sicurezza*

Fino all'entrata in vigore della legge 82/91 da più parti, in prevalenza dalle famiglie dei sequestrati e da vere e proprie campagne di stampa, è stata avanzata l'ipotesi di un intervento di organi dello Stato nelle trattative per la liberazione di alcuni ostaggi. Si parlava allora di sequestri di serie A e di serie B ed in effetti, qualora fosse stato dimostrato l'intervento diretto dello Stato, in alcuni casi particolarmente clamorosi, si sarebbe trattato di un fatto estremamente grave.

Al di là di quanto certa tradizione – consolidata ma non suffragata da prove certe – ha trasmesso, relativamente ai casi più eclatanti, quelli di Faruk Kassam, della giovane Ghidini e di Cesare Casella, il Comitato ha dovuto rifarsi alle conclusioni cui si era giunti nella Relazione conclusiva della Commissione antimafia dell'XI legislatura (parte III, I sequestri di persona in Calabria, relatore sen. I. Butini). Dopo le audizioni, nel novembre 1993, dell'allora Capo della polizia, dottor Parisi, del Ministro dell'interno, senatore Mancino, del Comandante dei Carabinieri, generale Federici, la Commissione scrisse che: «Perplessità hanno suscitato le voci su presunti pagamenti di informatori, che secondo alcuni avrebbero mascherato dei versamenti di denaro in favore degli stessi sequestratori di Roberta Ghidini... Dalle audizioni effettuate è emerso che una somma piuttosto consistente, circa 480 milioni – 250 per il sequestro Ghidini e 230 per i sequestri Ghidini e Malgeri... – è stata consegnata dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Il pagamento è stato effettuato ad un informatore del quale non è stato fornito il nome dopo che era già stato individuato l'autore del sequestro: Vittorio Ierinò. È stato poi lo stesso Ierinò a comunicare alla polizia il luogo dove era de-

tenuta Roberta Ghidini. Allo stato è escluso ogni coinvolgimento del SISDE nella vicenda».

Rispetto a quelle conclusioni non sono emersi fatti nuovi clamorosi che possano modificare quel giudizio. Del resto è fuori dubbio che faccia parte dei compiti istituzionali del Ministero dell'interno intervenire, anche mediante pagamento di denaro, nell'acquisizione di informazioni nel corso di una indagine su un sequestro di persona, come anche sostenuto dal dottor Manganelli, questore di Palermo e grande esperto di sequestri, nel corso della audizione davanti al Comitato, mentre ben diverso sarebbe il caso di un intervento diretto nel pagamento del riscatto.

Non contribuiscono certamente a far chiarezza dichiarazioni di ex ministri dell'interno ed ex sequestrati che, ad anni di distanza da alcuni episodi di sequestro, adombrano o ribadiscono di interventi dei Servizi di sicurezza per la soluzione di quei casi, senza peraltro aggiungere elementi nuovi rispetto a quelli già noti ed acquisiti anche processualmente che hanno escluso sinora responsabilità penali a carico delle persone indagate dalla magistratura.

Certo è che il sistema di controllo sull'uso dei fondi riservati del Ministero dell'interno era affidato solo alla rendicontazione, sotto forma di nota spesa, che veniva, dopo l'approvazione, regolarmente distrutta. Un sistema dunque carente in termini di garanzia circa la trasparenza e che ha permesso l'emergere di ombre e sospetti, mai completamente fugati.

b) *Il ruolo dello Stato nel sequestro Sgarella*

Il ruolo dello Stato nelle trattative per il rilascio dell'ostaggio è stato oggetto di approfondito dibattito all'indomani della liberazione della signora Sgarella, avvenuto, secondo le dichiarazioni dei magistrati milanesi che seguono il caso, senza pagamento del riscatto, ma per intervento di un personaggio legato agli ambienti della malavita calabrese, dove è maturato e si è consumato il sequestro della signora milanese.

Il dottor Minale e il dottor Nobili, nella audizione con l'Ufficio di Presidenza della Commissione, congiuntamente al Comitato per i sequestri, hanno dichiarato che tutte le fasi delle indagini risultano agli atti e sarà possibile una loro verifica nel momento in cui saranno resi pubblici.

Per evidenti ed apprezzabili ragioni di cautela - dal momento che le indagini non sono state ancora concluse - i magistrati non hanno inteso rivelare né il nome dell'avvocato né quello del suo assistito, e in particolare se il personaggio che tramite l'avvocato ha preso contatti con il dottor Nobili facesse parte o meno dell'organizzazione dei sequestratori, eventualità che allo stato attuale dei fatti non è neppure del tutto esclusa.

Ciò non ha permesso al Comitato di farsi un'idea completa dell'intera vicenda e di valutare pienamente se la decisione di quel sequestro sia stata frutto di una iniziativa isolata dei criminali oppure conseguenza di un mutamento della decisione adottata dalla 'ndrangheta nel 1991 di abbandonare i sequestri di persona.

In altra parte della relazione abbiamo affrontato questo caso specifico e questo aspetto, che tanto ha fatto discutere il Paese.

c) *La zona grigia del sequestro Soffiantini*

Negli ultimi anni non sono più stati reclamati episodi di supposto coinvolgimento di 'pezzi' dello Stato nei sequestri, mentre la nostra indagine ha rivelato un altro mondo occulto che, se pure sempre esistito, sin dal momento della introduzione del «blocco dei beni» ha subito una modifica sostanziale e per certi versi una sua istituzionalizzazione. Ci riferiamo a quel mondo di trattative segrete, di emissari occulti che si presentano immancabilmente in ogni caso di sequestro, soprattutto di matrice sarda.

Ancora una volta, per descrivere e cercare di comprendere al meglio questa zona 'grigia' di una indagine per sequestro di persona, abbiamo pensato di ricorrere ad alcuni verbali riportati, quali la magistratura inquirente, in questo caso quella di Brescia, ha registrato relativamente a due episodi verificatisi nel caso del sequestro Soffiantini (27).

I Episodio:

A pochi mesi dal momento del sequestro del signor Soffiantini la famiglia tenta di addivenire ad un abboccamento diretto con i rapitori ed in dicembre si stabilisce un contatto di cui Carlo Soffiantini parla durante un verbale reso davanti al P.M. il 20 gennaio 1998.

«A questo punto dell'indagine e della trattativa avviata con i sequestratori, in considerazione anche della concertata strategia di addivenire al pagamento "controllato" del riscatto nelle forme previsto dalla legge, ritengo doveroso riferire a questa A.G. i fatti a mia conoscenza verificatisi successivamente al 18 novembre 1997 fino al giorno 17 gennaio u.s.

Il 30 novembre 1997, successivamente agli appelli televisivi letti per nostro conto dall'avvocato Frigo, sono stato contattato da un avvocato che mi ha riferito che era pervenuta una lettera (la nona) manoscritta da nostro padre proveniente dai sequestratori. Detta missiva risultava spedita il 24 novembre 1997 da Firenze e recava il timbro "SST Firenze" uguale al timbro apposto sulla lettera sequestrata il 18 novembre 1997. Nella suddetta nona lettera interamente manoscritta da nostro padre, i sequestratori ammonivano il destinatario della missiva di non parlarne con i familiari e con l'avvocato (intendo credo l'avvocato Frigo). Nella missiva i sequestratori fissavano in 10 miliardi di lire in dollari USA il riscatto per il rilascio di nostro padre e ci invitavano a pubblicare il giorno 5 dicembre 1997 uno specifico annuncio immobiliare sul quotidiano Il Corriere della Sera.

(27) Le pagine che seguono sono tratte dal Tribunale di Brescia (GIP R. Spanò), *Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Alghisi Giordano + 1*, 1998.

L'annuncio richiestoci dai rapitori aveva il seguente tenore letterale: "vendesì nel Piacentino piccola fattoria di nove ettari. Per informazioni telefonare al n. 350306" (trattasi della data di nascita di mio padre che è nato il 6 marzo 1935). La lettera indicava sempre - in due o tre passaggi - la parola "trattative". Per tale ragione, dopo esserci consultati tra noi fratelli, decidemmo di proporre ai sequestratori il pagamento di 5 miliardi. Il 5 dicembre 1997 pubblicammo quindi sul predetto quotidiano l'annuncio richiestoci dai sequestratori con la seguente aggiunta: "mutuo 50% libera subito" ed aggiungiamo la cifra "5" all'inizio del numero del telefono sopra indicato che risultava inesistente. Il "5" aggiunto significava per noi che l'offerta che intendevamo proporre era di 5 miliardi di lire.

L'avvocato che mi aveva informato (non si trattava dell'avvocato Frigo che ho tenuto all'oscuro di tutto) mi aveva raccomandato di non riferire nulla a nessuno dicendomi che il suo cliente, che aveva ricevuto la missiva, non voleva in alcun modo essere coinvolto. Di questa nona missiva posso dire che non c'era alcuna parola d'ordine e credo non vi fosse una prova in vita di nostro padre con data certa.

Successivamente al 30 novembre 1997 ci siamo attivati per procurarci la provvista in denaro con alcune operazioni bancarie. Di tali operazioni si è occupato in prima persona mio fratello Giordano, che credo sia fatto aiutare dal signor Ziletti Mario.

In totale recuperammo la somma di lire 4 miliardi di cui una parte in dollari USA. Un miliardo di lire custodito nella cassetta di sicurezza della banca San Paolo di Brescia ci è stato sequestrato da questo ufficio.

La risposta al nostro annuncio arrivò il 15 dicembre 1997. Fu infatti quel giorno che ricevemmo comunicazione - dallo stesso avvocato di cui ho detto - dell'arrivo della lettera (la decima) spedita dai sequestratori in risposta al nostro annuncio.

Detta missiva - datata 6 dicembre 1997 (ma imbucata il giorno 10 dicembre 1997 da Firenze, credo lo stesso Ufficio postale presso il quale erano state imbucate l'ottava e la nona) conteneva la prova in vita di nostro padre costituita dal ritaglio del nostro annuncio economico pubblicato il 5 dicembre 1997 sul Corriere della sera e da un ritaglio della testata del predetto quotidiano recante la data 5 dicembre 1997 con in calce la sottoscrizione di mio padre e la dicitura manoscritta "Grazie di tutto".

Nella missiva i sequestratori si lamentavano dicendo che «dall'ambiguità» dell'annuncio immobiliare pubblicato si capiva che il destinatario della nona missiva ci aveva contattato per riferirci tutto. La lettera conteneva inoltre alcune pressanti accuse dirette nei nostri confronti. In poche parole i sequestratori si lamentavano dicendo che eravamo più banditi noi di loro in quanto speculavamo sulla vita di nostro padre.

I sequestratori dichiaravano poi di accettare il pagamento della somma offerta nell'annuncio senza specificare né importo né valuta esprimendosi nel seguente modo: "Accettiamo la somma indicata nell'annuncio".

Successivamente i sequestratori indicavano le seguenti modalità per il pagamento del riscatto:

La partenza del percorso veniva fissata a partire dal giorno 12 dicembre 1997 - partenza ore 20.00 da Bologna. Successivamente si elencano i paesi da attraversare: Bologna, Castel San Pietro, Imola, Fiorenzuola, Passo della Futa, Roncobilaccio, Castiglione di Pepoli, Vernio, Vaiano, Prato, Autostrada del Sole fino a Monte Varchi, Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Poggibonsi, Colle di Val D'Elsa, Volterra, Saline di Volterra, Empoli, Vinci, Pistoia, La Porrettana, Sasso Marconi. Il mezzo utilizzato per compiere il suddetto percorso avrebbe dovuto essere una Panda 4x4 bianca con due fanali antinebbia supplementari gialli e due biciclette da *cross* sul tetto. Non veniva specificato il numero dei conducenti. Le ulteriori istruzioni chiedevano di tenere sempre i fari antinebbia accesi e la luce dell'abitacolo interna sempre accesa. Il segnale di stop veniva così descritto: "troverete una bottiglia di Coca cola. A questo segnale prenderete la prima strada a destra o a sinistra sterrata o asfaltata e la percorrerete fino a quando la troverete ostruita da sassi o massi. Scendete dalla macchina; lasciate gli sportelli aperti e fermatevi davanti alla macchina con i fari accesi e le mani alzate".

Purtroppo la lettera in questione (la decima) - che risultava spedita sempre da Firenze - ci arrivò con grande ritardo e noi non riuscimmo ad organizzarci per l'esecuzione del percorso prima del giorno 19 dicembre 1997. A partire dal 19 dicembre 1997 nostro cugino Candusso Carlo si recò per la prima volta a fare il percorso che si rivelò massacrante.

A.D.R.: a richiesta della S.V. riferisco che Candusso Carlo non aveva il denaro con sé allorché effettuò il percorso la notte tra il 19 e 20 dicembre nonché la successiva notte tra il 20 ed il 21 dicembre 1997. In nessuna delle occasioni il Candusso vide il segnale di fermata. Solo in occasione di un secondo percorso ha avuto il sospetto che una persona lo stesse osservando stando seminascosta da un cespuglio al lato della strada circa alle ore 1.30 di notte. Ciò si è verificato a tre chilometri da Castellina in Chianti.

Successivamente al secondo percorso, effettuato tra il 20 e il 21 dicembre 1997, non è accaduto più nulla. Ricordo in particolare che in occasione del percorso tra il 19 e il 20 dicembre 1997 i fendinebbia gialli della Panda smisero di funzionare dopo pochi chilometri ed il Candusso ebbe l'idea di attivare per tutto il percorso gli *Hasards* (doppie frecce).

A.D.R.: non ho la disponibilità delle due lettere di cui ho parlato (la nona e la decima) che mi sono solo state esibite da questo avvocato di cui non voglio fare il nome e che si è rifiutato di consegnarmele. Non intendo neppure rilevare il nome della persona che materialmente avrebbe ricevuto le due lettere in questione affidandole all'avvocato di cui ho detto perché mi informasse. Ciò faccio perché ho dato la mia parola a questa persona e del resto ho appreso successivamente che queste due lettere sarebbero state, nel frattempo, distrutte. Ribadisco che questi contatti con i sequestratori

non sono avvenuti tramite l'avvocato Frigo in quanto ci siamo occupati noi figli direttamente di tutto quanto.

A.D.R.: non sono a conoscenza delle modalità con le quali mio fratello Giordano ebbe a procurarsi la provvista in denaro che avrebbe dovuto essere utilizzata per pagare il riscatto».

II Episodio:

In epoca successiva al rilascio del signor Soffiantini, il figlio Carlo si confida con il Dirigente della squadra mobile di Brescia, dottor Mariconda, e rivela alcuni particolari di un ulteriore tentativo di trattativa occulta messa in atto dalla famiglia durante i primi mesi del rapimento del padre.

In particolare il dottor Mariconda riferisce di aver saputo da Carlo Soffiantini quanto segue:

1) che nel periodo estivo dell'anno 1997, in un periodo in cui ancora non si conosceva l'identità dei sequestratori, Carlo Soffiantini sarebbe stato avvicinato da persona - di cui non riferiva l'identità - la quale gli avrebbe proposto di consegnare la somma di 500 milioni di lire al generale dell'Arma dei carabinieri Francesco Delfino. Detta somma - a dire del Carlo Soffiantini - avrebbe dovuto essere utilizzata per pagare confidenti del Delfino potenzialmente capaci di risolvere il sequestro;

2) che in epoca immediatamente successiva, Giordano Alghisi, amico della famiglia Soffiantini e destinatario di una delle missive inviate dai rapitori (cfr. *supra*), avrebbe proposto alla signora Adele Mosconi (coniuge del sequestrato) di convincere i figli a consegnare la somma di lire 500 milioni al generale Delfino, indicandola come unica persona qualificata a risolvere il sequestro del marito; detta proposta - a dire del Carlo Soffiantini - sarebbe stata seccamente rifiutata;

3) che successivamente, nel periodo prenatalizio, Alghisi Giordano avrebbe avvicinato Giordano Soffiantini e, dopo avergli raccomandato la massima segretezza, ed in particolare di non riferire i colloqui al fratello Carlo, gli avrebbe chiesto la somma di un miliardo di lire da consegnare al generale Delfino, il quale, tramite suoi confidenti, avrebbe assicurato il ritorno del padre a casa, proposta che il Soffiantini Giordano, dopo un periodo di riflessione, avrebbe accettato. Nell'occasione il Giordano Soffiantini avrebbe altresì previamente fotocopiato le banconote pari ad un miliardo poi recapitate al generale Delfino;

4) che alla richiesta ed alla consegna del miliardo di lire di cui sopra sarebbe seguita un'ulteriore richiesta da parte dell'Alghisi di 700 milioni che il Giordano Soffiantini avrebbe rifiutato, non essendo sortito alcun risultato dalla precedente consegna del miliardo. A seguito di quest'ultima richiesta di denaro il Giordano Soffiantini aveva riferito ogni cosa al di lui fratello Carlo.

Successivamente il Dirigente della squadra mobile di Brescia dottor Mariconda rappresentava che nella serata del 26 marzo 1998 Carlo Soffiantini gli aveva chiesto di incontrarlo. Nel corso di tale incontro il 27

marzo veniva ripreso l'argomento relativo ai fatti narrati con la precedente informativa di cui s'è detto e la conversazione nel corso della quale il Carlo sostanzialmente confermava la consegna del miliardo di lire veniva registrata. Nell'occasione il Carlo Soffiantini si dichiarava convinto che il miliardo non «sarebbe tornato più indietro».

Il 6 aprile 1998 la Procura di Brescia procedeva all'audizione, tra gli altri, di Carlo e Giordano Soffiantini, i quali rendevano le dichiarazioni che qui di seguito in estratto si riportano.

*(Estratto dichiarazioni rese da Carlo Soffiantini al P.M.
di Brescia in data 6 aprile 1998)*

A.D.R.: Do atto che mi viene chiesto se nel mese di luglio del 1997 o comunque poco tempo dopo il sequestro di mio padre mi fu proposto di consegnare 500.000.000 di lire al generale dei Carabinieri Francesco Delfino per pagare suoi confidenti potenzialmente capaci di ottenere la liberazione di mio padre. Rispondo che Alghisi Giordano o nel luglio o nell'agosto del 1997 mi chiede se ritenevo che egli si rivolgesse al generale Delfino, ufficiale da lui conosciuto da diversi anni quando egli era in servizio presso la Compagnia di Verolanuova. Riteneva Alghisi che il generale Delfino poteva essere in grado di aiutarci, suppongo attraverso confidenti. L'Alghisi non mi parlò di danaro che doveva essere consegnato al generale Delfino. Feci presente che era opportuno attendere lo sviluppo delle indagini in corso e bloccai pertanto l'iniziativa propositami dall'Alghisi. Il discorso poi cadde per me definitivamente quando le indagini permisero di individuare i rapitori.

(... Omissis ...)

A.D.R. Tra la fine del dicembre del 97 e i primi giorni del gennaio 98 mio fratello Giordano, che peraltro si era procurato una provvista di 3.000.000.000 di lire attraverso suo suocero Ziletti Mario, mi comunicò che era sua intenzione tentare di ottenere la liberazione di nostro padre rivolgendosi al generale Delfino tramite Alghisi Giordano. Non mi precisò se era stato l'Alghisi a prospettargli questa possibilità o se l'idea era stata direttamente sua, dato che lui sapeva che l'Alghisi conosceva il generale Delfino. Poiché non dividevo l'iniziativa cercai di dissuadere mio fratello anche perché io, nel frattempo, stavo cercando punti di contatto in ambiente sardo. Sul punto io e Giordano discutemmo animatamente dato il clima di tensione e la diversità di vedute. Il Giordano mi disse poi che gli era stata chiesta la somma 1.000.000.000 di lire. Preciso che non sono in grado di dire se tale importo fu offerto al Delfino da mio fratello o se fu il Delfino a chiederlo. Mio fratello Giordano mi disse che il tramite tra lui ed il Delfino era stato l'Alghisi...

(... Omissis ...)

A.D.R.: Io sapevo che mio fratello era in possesso di banconote da 100 mila lire che provenivano da suo suocero Ziletti.

DOMANDA: Le risulta che tali banconote siano state fotografate o che siano state fotocopiate?

RISPOSTA: Sì, mio fratello Giordano mi disse che aveva tenuto una traccia delle predette banconote da 100 mila lire, banconote che erano state fatte pervenire al Delfino tramite l'Alghisi.

A.D.R.: Mio fratello mi disse che il miliardo di lire era stato consegnato dall'Alghisi al generale Delfino.

A.D.R.: Mia madre conosce Delfino. Come Alghisi parlava con me dell'opportunità Delfino, ricordo che almeno una volta l'Alghisi parlò con mia madre del generale Delfino e dell'importanza di tale personaggio per risolvere i sequestri. Ricordo infatti che mia madre almeno una volta mi disse: «Carlo, perché non provi a sentire il generale Delfino?». Io risposi che non era il caso. Ciò accadeva prima che mio fratello Giordano consegnasse il miliardo all'Alghisi e precisamente tra il mese di ottobre ed il mese di novembre. Né mia madre né mio fratello Giordano mi dissero che l'Alghisi aveva chiesto a mia madre 500 milioni di lire da consegnare al generale Delfino. Io ricordo solo che il Giordano mi parlò di due *tranches* da 500 milioni ciascuna che avrebbero dovuto essere consegnate al Delfino che le avrebbe fatte tenere ad un personaggio in Sardegna ed a uno in Toscana. Non so chi fossero tali personaggi.

Spontaneamente dichiara: Ho parlato di tale vicenda con il dottor Mariconda a livello amichevole e confidenziale. Quando parlavo di tali fatti li ho riferiti allo stesso non nella sua qualità di UPG ma in qualità di amico. Io mi vedevo con il dottor Mariconda tutti i giorni e durante il sequestro eravamo diventati amici. Credo quindi che il dottor Mariconda abbia capito male il punto relativo a mia madre. Ribadisco che tale richiesta non mi risulta che sia stata mai fatta dall'Alghisi a mia madre.

A.D.R.: Tra i colloqui avuti tra me e mio fratello Giordano nei quali lo stesso mi riferì prima della possibilità di consegnare del denaro al generale Delfino e poi dell'effettuata consegna del miliardo trascorsero pochi giorni. Ciò accadde sicuramente dopo il 20 di dicembre.

A.D.R.: Verso la metà gennaio 1998 io chiesi a Giordano l'esito del pagamento del miliardo. Giordano mi disse: «servono altri soldi». Seppi nell'occasione da Giordano che gli erano stati chiesti altri 700 milioni dall'Alghisi per conto del Delfino. Non credo che ciò sia avvenuto dopo il «pagamento controllato» (3 febbraio 1998). Nell'occasione chiesi a mio fratello Giordano se aveva intenzione di pagare questi ulteriori 700 milioni di lire. Giordano mi disse che non avrebbe pagato più nulla in quanto non vi erano stati altri risultati.

(... *Omissis* ...)

A.D.R.: Giordano mi riferì che aveva fatto delle fotocopie delle banconote da 100 mila lire per un importo pari ad un miliardo che aveva consegnato all'Alghisi. Dette fotocopie – mi disse Giordano – erano conservate «presso un avvocato non di Manerbio». Io infatti avevo chiesto a Giordano di dimostrarmi che aveva effettivamente pagato questo miliardo.

(... *Omissis* ...)

Domanda: Perché aveva domandato a suo fratello di dimostrargli che aveva effettivamente pagato detto miliardo?

Risposta: Perché avevamo avuto delle accese discussioni e mi sembrava che lui mi avesse riferito ciò in modo provocatorio, ma che in realtà non lo aveva fatto. Nell'occasione mio fratello mi disse che non mi dovevo preoccupare in quanto lui i soldi (il miliardo) li aveva effettivamente consegnati e ne aveva fatto una fotocopia che custodiva presso lo studio di un avvocato non di Manerbio.

(... *Omissis* ...)

Domanda: Quando Alghisi le disse «possiamo attivare Delfino» era sottinteso il significato del termine «attivare» nel senso che erano conosciute le sue modalità di azione ed in particolare il ricorso a fonti confidenziali di vario genere che magari si aspettavano un compenso per essere attivate?

Risposta: Io conoscevo le modalità operative di Delfino per averlo letto sui giornali ed anche perché a Brescia lo sanno tutti. Tuttavia, visti i particolari rapporti di amicizia con mio padre, avrei potuto aspettarmi di un interessamento del generale Delfino a titolo gratuito.

Domanda: Dopo che il dottor Mariconda l'ha invitata a denunciare tali fatti, lei ne ha parlato in casa con qualcuno?

Risposta: Sì. Ne ho parlato con mio fratello Giordano il quale mi ha detto: «lascia stare che questo è un capitolo chiuso».

(*Estratto dichiarazioni rese da Giordano Soffiantini
al P.M. di Brescia in data 6 aprile 1998*)

Domanda: Risulta che lei sarebbe stato avvicinato da Alghisi Giordano il quale le avrebbe richiesto la somma di lire un miliardo da consegnare al generale Delfino che doveva far tenere la somma a confidenti del generale per fare tornare a casa suo padre. Risponde a verità tutto ciò?

Risposta: Purtroppo non ho potuto consultarmi con l'avvocato né sentirmi con i miei familiari. In queste ore mi sono però letto qualcosa. Sembra che io essendo indagato in procedimento connesso non potrei essere sentito senza avvocato.

L'ufficio spiega all'interessato che si tratta di altro e diverso procedimento.

Risposta: La cosa mia sembra che si inquadri nell'attività che io ho compiuto per cercare di far liberare mio padre.

Effettivamente posso dire che sono stato avvicinato dall'Alghisi Giordano perché secondo lui una idea che meritava di essere approfondita era quella di cercare tramite il Delfino, se attraverso questa persona si poteva trovare una qualche sorta di canale, di trattativa, di garante che potesse mettersi in contatto con ambienti della malavita ed attivare un contatto con ambienti della malavita ed attivare un contatto che potesse risolvere la situazione.

Domanda: Cosa le disse esattamente l'Alghisi?

Risposta: Io non ho mai avuto contatti diretti con il Delfino bensì con l'Alghisi con il quale, peraltro, ho qualche difficoltà di comunicazione. Intendo dire che l'Alghisi ricorre spesso a paragoni che mi è difficile comprendere. Secondo me l'idea era sua, e cioè: Mettiamoci in contatto con il generale Delfino, offriamogli dei soldi e vediamo se lui è in grado di risolvere la faccenda. Questa idea l'Alghisi l'aveva già paventata in precedenza a mio fratello Carlo. Quando io sono stato avvicinato dall'Alghisi la mia proposta è stata possibilista. Io allora ho detto all'Alghisi che se ci fosse stata questa possibilità io sarei stato disponibile a versare questa somma di denaro.

Domanda: Chi ipotizzò la somma di un miliardo?

Risposta: È stato l'Alghisi ad ipotizzare tale cifra.

A.D.R.: Credo che l'Alghisi si sia successivamente incontrato con il generale Delfino. Preciso che io non conosco questa persona ma ne ho solo un ricordo di infanzia. So invece che Alghisi conosce il generale Delfino da diversi anni. Io credo che l'Alghisi ed il generale Delfino si siano incontrati. Credo che il generale Delfino al momento dell'incontro fosse a Verona. Alghisi credo che abbia incontrato da solo il generale Delfino il quale, mi è stato poi riferito dall'Alghisi, avrebbe promesso effettivamente il suo interessamento. Ripeto che io non ho mai incontrato di persona il generale Delfino né l'ho mai sentito al telefono. Dopodiché il mio atteggiamento è stato questo. Se arrivano delle informazioni, una lettera o qualsiasi prova oggettiva dell'esistenza in vita di mio padre - era il periodo in cui eravamo intorno all'Epifania e si temeva per la vita di papà - io dissi ad Alghisi che sarei stato disponibile a pagare la somma di un miliardo al Delfino qualora mi fosse stata data una notizia o prova dell'esistenza in vita di mio padre. Successivamente le informazioni che mi sono state date dall'Alghisi e che l'Alghisi mi disse che provenivano dal generale Delfino erano queste: che mio padre era morto ed ormai era troppo tardi, oppure che in ogni caso era questione di ore per la sopravvivenza di mio padre; mi venne altresì riferito dall'Alghisi - che disse di averlo appreso sempre dal Delfino - che i rapitori erano un gruppo isolato di malviventi e che non avevano legami con loro referenti. L'Alghisi aggiunse poi che non si trattava di due soli soggetti così come noi ipotizzavamo ma che c'erano altre due persone e che la banda, cioè, si era ricostituita con altre due persone. Dopodiché non so dire se sia stata una richiesta di Delfino o una idea di Alghisi, ma mi fu detto da quest'ultimo che poteva essere necessario arrivare all'esborso maggiore di ulteriori 700 milioni di lire per un totale di 1.700 milioni. Preciso che l'Alghisi mi disse: «secondo Delfino occorrono altri 700 milioni di lire. Ciò perché secondo Delfino per una di queste persone era necessario versare la somma di 700 milioni».

A.D.R.: Il denaro dato al Delfino doveva essere impiegato o per pagare direttamente i componenti della banda o per pagare un garante che intervenisse per garantire la liberazione di mio padre.

Domanda: I soldi erano destinati a Delfino od ai rapitori?

Risposta: No, non a Delfino. I soldi andavano consegnati materialmente al Delfino che avrebbe provveduto poi a consegnarli a suoi canali.

A.D.R.: Io appresi tale informazioni dall'Alghisi e debbo dire che le valutai troppo ovvie. Nel senso che non fornivano una prova inequivocabile di un contatto diretto od indiretto con i rapitori. Ricordo che consegnai anche due scatole di Sintron all'Alghisi perché le facesse avere - tramite il Delfino - ai «contatti» che quest'ultimo diceva di avere. Dette scatole ho potuto intravederle successivamente nel cassetto porta oggetti dell'automobile del signor Alghisi. Credo che non abbia avuto il coraggio di consegnarle a chi di dovere.

A.D.R.: Ho visto l'Alghisi successivamente ad una violenta discussione che quest'ultimo aveva avuto con mio fratello Carlo. È stata in questa occasione che ho visto le scatole di Sintron che l'Alghisi non aveva consegnato.

Domanda: Ma ha poi consegnato la somma di un miliardo?

Risposta: No. Non ho mai pagato tale somma di un miliardo.

L'Ufficio contesta al signor Giordano che suo fratello Carlo avrebbe dichiarato che tale somma sarebbe stata effettivamente pagata. Si dà atto che viene data lettura al Giordano Soffiantini del verbale di dichiarazioni rese dal fratello Carlo.

Soffiantini Giordano: La mia paura è quella di subire ritorsioni da parte del generale Delfino.

L'Ufficio spiega all'interessato che lo stesso deve avere timore solamente di non dire la verità alla Autorità giudiziaria.

Soffiantini Giordano spontaneamente: So che parenti del generale Delfino sarebbero stati implicati in un omicidio. Preciso che però tale stato di timore è una mia condizione personale. Io non sono mai stato minacciato da nessuno.

Soffiantini Giordano: Dopo che la Autorità giudiziaria mi ha rappresentato l'importanza della mia deposizione debbo dire che la somma di un miliardo di lire è stata effettivamente da me consegnata all'Alghisi.

(... *Omissis* ...)

A.D.R.: Io ho consegnato il denaro all'Alghisi e solo a lui. Ho versato la somma di un miliardo in banconote da 100 mila lire il 5 gennaio 1998 nelle mani dell'Alghisi Giordano. Detta somma di lire un miliardo c'è sempre stata a casa di mio padre. Detto denaro è stato sempre stato custodito nascosto in soffitta in una borsa e suddiviso - già da prima del sequestro - in banconote da 100 mila lire. Dall'esistenza di detto denaro lo sapevamo io e Carlo e basta. Nostra madre non ne sapeva nulla. Fu nostro padre ad informarci di ciò anni prima del sequestro. Detto denaro, per quanto riferitomi da mio padre, era un risparmio accumulato da mio padre che mi disse che custodiva detta somma in contanti perché non si sapeva mai. Mi disse per esempio che detta somma poteva servire per aiutare qualcuno, o per consegnarla a rapinatori o estorsori. Per esempio posso aggiungere che mio padre aveva fatto con Alghisi uno scritto con il quale si impegnavano in solido tra di loro, qualora vi fosse stato il rapimento di uno dei loro figli, a far fronte congiuntamente con i loro patrimoni al pagamento dell'eventuale riscatto. Quando ho informa-

to Carlo che avevo consegnato la somma di un miliardo all'Alghisi, mio fratello si è molto adirato. La consegna del denaro all'Alghisi è avvenuta a Manerbio a casa dell'Alghisi. La valuta, al momento della consegna, era custodita all'interno di due valigette 24 ore utilizzate come *gadgets* dalla ditta 'Lastra' di mio suocero. Ho estratto fotocopie del denaro che ho consegnato all'Alghisi. Dette fotocopie le custodiscono presso lo studio di una mia amica commercialista. La predetta si è offerta di farmi solamente un piacere. Le fotocopie del denaro che ho consegnato all'Alghisi le ho fatte un paio di giorni prima di consegnarle presso le Manerbiesi. Al momento in cui consegnai il denaro all'Alghisi quest'ultimo mi assicurò che le avrebbe consegnate il giorno stesso al generale Delfino. Non so dire dove avvenne la consegna del denaro al generale Delfino.

(... *Omissis* ...)

Domanda: Ha chiesto ad Alghisi che fine avessero fatto i soldi?

Risposta: Io penso che i soldi siano stati effettivamente consegnati a Delfino e non so dire che uso ne abbia fatto Delfino. Anzi, il fatto che le notizie arrivate tramite Alghisi non furono né significative né veritiere, perché non era vero che mio padre stesse per morire, non arrivarono prove oggettive del contatto e non fu instaurata una vera e propria mediazione, mi fece pensare che il denaro fosse stato trattenuto dal Delfino. Tutto questo fu confermato dal fatto che la trattativa per la liberazione di mio padre era proseguita per canali diversi. Ancora una altra conferma ritengo sia stata data dall'ulteriore richiesta di 700 milioni fattami alla metà di gennaio e che io opposi netto rifiuto. Infatti non ritenevo che il generale Delfino avesse potuto dare un miliardo a chicchessia senza alcuna contropartita e che poi potesse chiedere altri 700 milioni senza aver ottenuto alcun minimo risultato. A questo punto io riferii ogni cosa a mio fratello il quale si arrabbiò moltissimo e parlò con l'Alghisi dicendogli che anche lui, come me, era uno stupido e che doveva immediatamente parlare con il Delfino e farsi restituire il miliardo. Premetto che quando fui avvicinato da Alghisi la prima volta per la vicenda Delfino, l'Alghisi stesso ci tenne molto a precisare che dovevo essere l'unico dei fratelli ad assumersi questa responsabilità senza informare assolutamente gli altri familiari. Capii che l'idea doveva venire dal generale Delfino il quale sapeva che egli quando era capitano aveva indotto a testimoniare il falso Ombretta Giacomazzi, attuale moglie di mio fratello Carlo. I 700 milioni ulteriormente richiesti dal generale Delfino tramite l'Alghisi non furono da me pagati. Carlo chiese la restituzione dei soldi all'Alghisi senza ottenerli. Fu allora che Carlo litigò violentemente con il predetto Alghisi. Io incontrai successivamente l'Alghisi e lo stesso si dimostrò assolutamente convinto della lealtà e buona fede del generale Delfino e tuttavia mi promise che avrebbe chiesto allo stesso di fornire successivamente spiegazioni ed informazioni in merito all'utilizzo ed alla destinazione del denaro che gli era stato consegnato. L'Alghisi mi disse anche però che il Delfino era un personaggio molto difficile da far parlare e che il Delfino lo aveva anche minacciato di

morte qualora avesse violato la consegna del silenzio. Ricordo che la minaccia che l'Alghisi mi disse di avere ricevuto dal Delfino suonava nel seguente modo: «se succede qualcosa vengo io a spararti in testa». Aggiungo che l'Alghisi mi disse, nell'occasione, che il generale Delfino gli aveva detto che stava per ottenere una importante promozione di grado che lo avrebbe tenuto impegnato per circa un mese e che successivamente si sarebbe reso disponibile a chiarire le modalità del suo 'intervento' non a noi ma direttamente a nostro padre.

Domanda: Questo colloquio con Alghisi è avvenuto prima o dopo la liberazione di vostro padre?

Risposta: Credo sia avvenuto nei primi giorni di febbraio e comunque poco prima del «pagamento controllato» del riscatto. Anzi, preciso che tale incontro avvenne o qualche giorno prima o qualche giorno dopo la liberazione di nostro padre (9 febbraio 1998). Successivamente alla liberazione, ne parlai con mio padre per riferirgli che l'Alghisi aveva usato toni pesanti con mio fratello Carlo. Preciso che dissi a mio padre che avevo pagato un miliardo di lire al Delfino, che eravamo convinti di essere stati «sciacallati», che però Alghisi non era convinto di ciò e che anzi aveva reagito malissimo alla nostra richiesta di restituzione del denaro. Mio padre si dimostrò molto preoccupato per la sicurezza nostra e dei nipoti ed ha sempre detto che non era opportuno denunciare l'accaduto. Ribadisco che se io non ho mai denunciato l'accaduto è solo per paura. Lo stesso posso dire per mio fratello Carlo e per mio padre.

Domanda: Chi le diceva che il Delfino era pericoloso? Solo l'Alghisi o anche altri?

Risposta: C'è sempre stato detto ciò dall'Alghisi e da mio padre. Qualche giorno fa comparve sui giornali la notizia che era stato proprio il Delfino a fare l'accordo per catturare Totò Riina. Anzi debbo dire che tali fatti avvenivano proprio durante il periodo in cui avevamo pagato il riscatto ed attendevamo la liberazione di nostro padre e tuttavia furono pubblicati sul Corriere della Sera un articolo riportante anche la fotografia del generale Delfino in cui si ricostruivano le circostanze dell'arresto di Totò Riina e sul «Giornale» un articolo nel quale si sosteneva che la somma giusta per ottenere la liberazione era quella di 7 miliardi e non cinque. Queste circostanze concomitanti mi fecero supporre che dietro tali notizie poteva esserci la regia occulta del Delfino e ciò anche perché in precedenza l'Alghisi, come informazione ricevuta del Delfino, mi aveva detto che «nell'ambiente» si diceva che la somma necessaria per ottenere la liberazione di nostro padre era di 7 miliardi.

Domanda: Come mai la provvista lecitamente da voi approntata per il pagamento controllato era proprio di 7 miliardi?

Risposta: Debbo dire che anche dai contatti in ambienti sardi avuti da mio fratello si diceva che la cifra giusta per il pagamento del riscatto era di 7 miliardi. Inoltre debbo aggiungere che 7 miliardi era la somma che effettivamente potevamo monetizzare senza vendere le proprietà immobiliari e l'azienda.

A.D.R.: Le due valigette che contenevano il denaro consegnato all'Alghisi erano in plastica nera con piccoli disegni e con profili in finta pelle di colore cuoio. Sulla fibbia c'è il logo della ditta «Lastra». Le

due valigette contenenti il denaro non mi furono restituite ed io successivamente non le ho più riviste.

A.D.R.: Di questo pagamento del miliardo ne eravamo al corrente io e mio fratello Carlo. Mia madre, mio fratello Paolo, mio suocero e mia moglie non ne sanno nulla. Successivamente ho informato di tali fatti, come ho detto, mio padre.

(... *Omissis* ...)

Spontaneamente dichiara: Ritengo di essere stato sottoposto a pericolo di ritorsione da parte dello stesso Delfino e chiedo pertanto di valutare l'eventualità di approntare una adeguata protezione per la mia famiglia.

Questi due episodi, per certi versi esemplificativi, avvenuti nel corso del sequestro Soffiantini aiutano a chiarire bene la presenza di quello che abbiamo definito la zona grigia' dei sequestri di persona.

d) *La zona grigia del sequestro Melis*

Si tratta di un mondo questo che merita di essere attentamente esplorato e che spesso, o meglio quasi sempre fino ad ora, è stato relegato ad una realtà pseudo romanzesca, quasi romantica, popolata di «buoni intermediari», di «amici» il cui unico scopo «è il bene del sequestrato». In realtà attraverso la «zona grigia» dei sequestri di persona non è infrequente approdare a diverse realtà sociali, che hanno particolari attinenze con il mondo di una certa imprenditoria sarda.

Altre circostanze, emerse nella vicenda del sequestro Melis, meritano di essere ricordate. Il dottor Bardella, dirigente della Digos di Cagliari, durante l'audizione, davanti al Comitato, del 25 maggio dichiara: «mi sono trovato a dover condurre cinque indagini che nascevano l'una dall'altra come scatole cinesi, ma i personaggi che venivano fuori erano sempre gli stessi, tra loro collegati e accomunati da interessi politici-imprenditoriali anche personali... queste persone, interessate allo svolgimento di quelle pratiche imprenditoriali (lavori pubblici a Capoterra, progetto Arbatax 2000, acquisizione Marsilva n.d.r.), del livello che ho descritto, sono riemerse nell'ambito delle vicende del sequestro Melis, soprattutto per la parte che riguarda il pagamento del riscatto».

Ancora il dottor Bardella dice «il sequestro di persona in Sardegna è un coagulante di situazioni, che vanno dal mondo dell'imprenditoria al mondo degli interessi personali e professionali. Vi sono personaggi di spicco in Sardegna che hanno rapporti con personaggi del mondo della malavita e contemporaneamente del mondo politico-finanziario. L'avvocato Piras è uno di questi, a lui ci si rivolge per tante questioni e il suo nome compare puntualmente ad ogni sequestro di persona».

Poter infatti adoperarsi per risolvere situazioni le più varie, compresi o forse soprattutto i sequestri di persona, costituisce una credenziale formidabile per la società isolana. Quelli che anche il dottor Bardella chiama «intermediari di professione» aspirano, o svolgono in effetti, questo ruolo di collante di tanti settori, in particolare di quello imprendi-

toriale-affaristico, della società sarda, e l'accreditarsi come risolutore, se non addirittura, a scopo intimidatorio, ideatore di un sequestro, costituisce un grande mezzo di condizionamento e di prevalenza sociale. È in questo senso che da più parti - dalla Calabria alla Sardegna - ci sono giunte sollecitazioni a considerare, non solo come teorico, il fenomeno di sequestri-lampo, o addirittura anche solo minacciati o temuti.

Le vicende economiche sarde, alcune delle quali, come ad esempio quelle precedentemente citate, oggetto di indagini giudiziarie, sono fortemente connesse con alcuni casi di sequestro di persona, ad esempio con il caso Melis, sia per le persone coinvolte che per i territori in cui si svolgono i diversi avvenimenti, che per le appartenenze di molti dei protagonisti a comuni circoli massonici. E sono connesse a tal punto da far ritenere che ci si potrebbe trovare di fronte ad una evoluzione della criminalità sarda, che finora si era applicata prevalentemente ai sequestri, e che ora potrebbe essere utilizzata altrimenti da certi ambienti, il cui collante è l'appartenenza a circoli segreti o riservati e l'obiettivo il condizionamento politico-affaristico dell'isola. È inoltre meritevole di approfondimento anche la recente massiccia campagna intimidatoria, messa in atto contro molti amministratori locali mediante attentati dinamitardi, per individuarne i reali obiettivi e le eventuali finalità, probabilmente non solo criminali ma anche eversive.

Il dottor Valerio Cicalò della Procura di Cagliari, in un recente articolo per la rivista «Società Sarda» scrive «la matrice culturale (dei sequestri n.d.r.) è agro-pastorale, sempre più saldamente legata con la criminalità urbana e con i trafficanti di droga. Il frutto del riscatto è spesso destinato ad investimenti nella droga».

Stiamo quindi assistendo ad un'evoluzione definitiva del mondo dei sequestri di persona? I tradizionali investimenti in beni immobili, in incrementi del patrimonio agricolo e pastorale lasciano il posto ad acquisti di droga ed armi?

Naturalmente, se così fosse, questa evoluzione non potrebbe avvenire senza il coinvolgimento della criminalità sarda di tipo urbano, quella tradizionalmente legata ai clan siciliani di Cosa nostra. A saldare questa unione, a suggellare questo possibile legame tra due mondi da sempre separati, non è sufficiente però ritrovare coinvolti sequestratori storici, oggi in affari con corrieri della droga provenienti dall'Olanda e da altri paesi europei.

È verosimile pensare che esista un livello superiore di garanzia, che è quello appunto che mirerebbe a condizionare comunque e dovunque lo sviluppo economico-sociale e financo politico nell'isola?

L'esportazione all'estero della figura istituzionale dell'intermediario, come è avvenuto in Libia nel caso Sarritzu, disvela anche scenari di possibili rapporti economici internazionali tra questi ambienti e Stati stranieri degni di ulteriore approfondimento.

Le indagini condotte dal *pool* della Procura di Palermo sul caso Melis, che hanno indicato il coinvolgimento di personaggi come l'avvocato Piras, l'editore Grauso e il magistrato cagliaritano dottor Lombardini, e che in maniera così drammatica nell'agosto di quest'anno sono piombate nella cronaca del nostro Paese, aprono importanti scenari.

Questi stessi scenari sono resi particolarmente inquietanti da altri episodi, come quello di cui parla Carlo Soffiantini nella sua deposizione, e cioè di un contatto con la banda dei sequestratori del padre garantito da un avvocato, di cui però non rivela il nome. Intercettazioni telefoniche eseguite durante le indagini di quel sequestro rivelano ripetuti colloqui tra l'avvocato Piras e persone vicine alla famiglia Soffiantini, i quali avrebbero anche stabilito un appuntamento in Sardegna.

La successiva proposta di Nicola Grauso di mettersi a disposizione della famiglia Soffiantini, quale mediatore per la liberazione del padre, riporta, in quella vicenda, un altro dei protagonisti della indagine siciliana sul caso Melis, a dimostrare come anche le vicende Melis e Soffiantini abbiano più di un punto in comune.

Del resto la stessa attività di questo Comitato della Commissione antimafia è stata oggetto di interesse e preoccupazione da parte di un altro dei protagonisti dell'inchiesta diretta dal dottor Aliquò.

Risulta infatti che il dottor Lombardini ha concordato con il colonnello Rosati, audito dal Comitato il 25 maggio, le modalità e i contenuti di quanto egli avrebbe dovuto dichiarare circa vicende del passato al Comitato e, subito dopo l'audizione, ne ha raccolto il racconto dettagliato.

Il colonnello Rosati ha rivelato uno spaccato di quello che avveniva prima della legge sul sequestro dei beni, relativamente alle trattative per il pagamento del riscatto e che vedevano coinvolti magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria in ruoli di primo piano, ma completamente occulti rispetto alle indagini ufficiali.

Infatti, contrariamente a quanto affermato dal colonnello Rosati, che partecipò personalmente al pagamento del riscatto per la liberazione della giovane Esteranne Ricca, a Firenze nel 1988, il dottor Fleury, che conduceva l'inchiesta, non venne messo al corrente di tale attività. Le indagini si conclusero con la liberazione dell'ostaggio, senza che gli inquirenti fossero ufficialmente a conoscenza di un pagamento del riscatto.

Questo episodio che vede protagonista il colonnello Rosati - il quale, su sua richiesta, non fa più parte dell'Arma dei carabinieri - ed altri ancora cui lo stesso colonnello durante l'audizione davanti al Comitato ha accennato, disvelano uno scenario molto particolare relativamente al mondo dei sequestri sardi, e che l'inchiesta palermitana sul caso Melis sta lentamente cercando di chiarire.

Appare assumere sempre più consistenza l'idea che si sia costituita una forma di «rete» in Sardegna di informatori, di mediatori, di non meglio precisati collaboratori che a vario titolo, con le più disparate motivazioni personali, per una sorta di aggregazione spontanea, si metteva in moto ed operava attivamente ad ogni episodio di sequestro di persona. Questa rete, verosimilmente, non è costituita in forma stabile o formalmente organizzata, e tuttavia era attivamente operante di volta in volta e quando se ne avverte la necessità. Proprio il procuratore di Palermo Giancarlo Caselli nel corso dell'audizione del 9 settembre ha definito questo meccanismo una rete, che attiene e si collega a quella che la Commissione antimafia ha definito «zona grigia» e che aveva quale

punto di riferimento il dottor Lombardini. Questi per tanti anni, durante il periodo caldo dei sequestri, dalla metà degli anni settanta alla metà degli anni ottanta, ebbe a gestire in «maniera quasi esclusiva», per dirlo con il dottor Mura, tutti i casi di sequestro di persona in Sardegna.

In questo periodo si ottennero effettivamente importanti risultati nella lotta ai sequestri ed il dottor Lombardini si conquistò, come si dice, sul campo, la fama di abile investigatore, la stima di tanti collaboratori, ma soprattutto riuscì ad intessere stretti rapporti e conoscenze con il mondo criminale, in particolare barbaricino. Destinato ad altro ufficio, tuttavia, il dottor Lombardini ha indubbiamente, pur non avendone alcun titolo, continuato ad occuparsi di sequestri di persona e proprio per aver ricoperto un ruolo attivo durante il sequestro Melis veniva indagato dalla Procura di Palermo.

Quale il ruolo di questa rete che, come ha dichiarato in un'intervista uno dei suoi appartenenti, quel Carboni che verrà poi arrestato a Palermo, era organizzata dal dottor Lombardini? Quali erano le solidarietà che la mantenevano in vita? A quale scopo le persone più disparate, piccoli imprenditori, geometri, pregiudicati, ufficiali dei carabinieri si associavano tra loro e facevano riferimento particolare al dottor Lombardini?

Le indagini in questo senso della Procura di Palermo sono appena avviate e sono alla stadio di ipotesi di lavoro e quindi è oggi impossibile effettuare una ricostruzione di tutti questi aspetti che sia minuziosa ed attendibile. Certo, numerosi fatti inquietanti si sono verificati negli ultimi casi di sequestri in Sardegna, sui quali il dottor Mura ha riferito al Comitato, come ad esempio una fuga di notizie durante una delle fasi cruciali del sequestro Vinci, per cui il nome del mediatore, che la famiglia aveva individuato per trattare con i sequestratori, venne pubblicato sui giornali e così bruciandolo. Chi aveva saputo la notizia? E chi l'aveva passata ai giornali? Ed ancora, in un momento particolarmente drammatico del sequestro Melis, sull'Unione Sarda comparve il titolo «Momenti decisivi per il sequestro Melis», ma non un articolo né in prima pagina né all'interno che ne spiegasse le ragioni. Che senso ebbe quel titolo?

Molti sono i quesiti che gli stessi inquirenti a Cagliari, che indagano sul sequestro Melis, ed a Palermo si pongono, e solo il prosieguo delle indagini potrà chiarirli.

Certo è che sistematicamente, ad ogni episodio di sequestro degli ultimi anni si sono verificati depistaggi, indagini parallele, manovre diversive ad opera di questa diffusa «zona grigia» e che hanno costituito forte ostacolo all'opera della magistratura. Tra le manovre diversive verosimilmente va inquadrata, ad esempio, una fortissima campagna di stampa condotta contro gli inquirenti della DDA di Cagliari, accusati dalla famiglia - e ciò può anche essere per certi versi comprensibile - ma in altri momenti anche da rappresentanti delle istituzioni, di mettere a grave rischio la vita degli ostaggi, applicando la legge.

L'intricatissima vicenda del caso Melis, del quale volutamente, date le indagini in corso, non abbiamo compiuto una minuziosa ricostruzione come invece per i casi Soffiantini e Sgarrella, sta a testimoniare di quan-

to diffusa ed efficace sia questa «zona grigia» nel depistaggio delle indagini ufficiali.

Le indagini sul sequestro di Silvia Melis sono tuttora in corso ed occupano sia la Procura di Cagliari, legittima titolare, ma anche quella di Palermo, per quanto attiene soprattutto alle fasi conclusive della liberazione della giovane professionista di Tortolì.

Queste sono ancora lontane dall'essere concluse, ma certo è che in questo caso, in maniera più clamorosa che in altri, questa «rete» si è mossa pesantemente, ha interferito, ostacolato con la precisa e deliberata collaborazione della famiglia stessa che ha finito per esserne strumentalizzata. Questa è ricorsa, anziché ad una stretta collaborazione con gli inquirenti, ad una solidarietà di certi ambienti, soprattutto massonici, convinta com'era che solo questa strada avrebbe portato alla liberazione di Silvia.

Quali, dicevamo, gli scopi di questa «rete» e a che titolo gli associati si impegnavano in vicende così intricate come i sequestri di persona? Se per qualcuno si possono fare solamente delle ipotesi, aspirazioni di carriera, malinteso attaccamento ad una funzione un tempo ricoperta, frustrazioni personali, per altri gli intenti sono pubblicamente dichiarati. Nicola Grauso, in un'intervista rilasciata a «La Stampa» di Torino, non ha difficoltà ad ammettere di essersi proposto quale mediatore del caso Melis al solo scopo di ottenere gratuitamente facile pubblicità. Se già questa giustificazione suona come frutto di un mostruoso cinismo, il fatto di averla poi sfruttata per un fine politico, per costruire la base per un proprio movimento politico, da una parte trasforma la vicenda in una inquietante operazione di manipolazione del consenso e dagli sviluppi potenziali, oscuri e pericolosi, e dall'altra costituisce una seria fonte di rischio per l'incolumità dello stesso ostaggio.

Lo stesso imprenditore del resto, forte forse di qualche solidarietà personale, arriva a promettere, come ha confermato il dottor Di Leo della Procura di Palermo, a Silvia Melis una forma di rimborso del riscatto pagato, mediante una serie di apparizioni in esclusiva sulle televisioni del circuito Mediaset. Fatto che puntualmente si realizza e che si interrompe solo quando Silvia Melis, insospettita sul reale andamento delle fasi finali del suo sequestro e sul ruolo di Nicola Grauso, non decide di tralasciare questa sua esposizione sui media.

È facile ritenere, in conclusione, che quello che la tradizione, accreditata anche da tante istituzioni pubbliche, considerava un fenomeno criminale relegato al mondo agro-pastorale, ad un mondo quindi di subalterni, di economia elementare, in realtà ha oggi altri livelli di azione e di sviluppo. Del resto non si spiegherebbe altrimenti la possibilità, ventilata da tanti esponenti anche di rilievo delle istituzioni sarde, di una trattativa diretta, economica, da parte dello Stato con, ad esempio, alcuni latitanti. Dichiararsi disponibili a trattare la costituzione del latitante da parte di alcuni di coloro che questa latitanza dicono di voler combattere, significa che se ne riconosce per certi versi la legittimità fino a poterla trattare economicamente, quasi fosse una prerogativa, una professionalità commerciabile.

Non crediamo sia azzardato oggi ipotizzare che si starebbe consolidando in Sardegna una forma di «vertice gestionale» di una certa economia, di una certa politica, di una certa imprenditoria, di cui anche i sequestri di persona possono far parte e che vedrebbero nel controllo di ambiziosi progetti economici e nell'adesione a comuni circoli anche massonici dei protagonisti, il loro collante, la loro ragione sociale.

Resta a questo punto da chiedersi se questo supposto vertice gestionale, questa «rete», questa «zona grigia» siano sempre state e intendano operare solo entro i confini dell'isola o, come nel passato, cerchino di esportare in Continente la propria sfera di azione.

In questo senso la comparsa, nel caso del sequestro Soffiantini, di un uomo come il generale Delfino, che a vario titolo si era occupato di casi di sequestri di persona solo di matrice calabrese, e per alcuni dei quali fu sottoposto ad indagine dalla DDA di Milano, potrebbe aprire ulteriori spunti di approfondimento.

Come poteva il generale Delfino proporsi quale mediatore presso i sardi per Soffiantini? Attraverso quali canali pensava di operare?

Si potrebbe ipotizzare uno stretto rapporto, testimoniato peraltro da una conoscenza certa e da contatti tra i due proprio in costanza del sequestro Soffiantini, tra Lombardini e Delfino quali possibili comuni appartenenti a centrali segrete e/o a Servizi di sicurezza. D'altra parte inquieta l'episodio del coinvolgimento di due ufficiali dei carabinieri di Brescia, il capitano Acerbi e il tenente colonnello Pinto, nell'inchiesta Delfino, coinvolgimento che a sua volta è difficile ritenere casuale.

La rete sarda e le sue propaggini in Continente sono l'espressione di una tendenza all'autosufficienza tipica del mondo sardo, derivante dall'atavico isolamento e distanza dallo Stato centrale, o sono invece uno strumento usato in maniera spregiudicata dai vari apparati, che così affrontano e risolvono con tornaconti personali non necessariamente sempre economici casi clamorosi e di grande valenza sociale quali i sequestri di persona?

Quest'ultima ipotesi potrebbe fare giustizia di quella che, in altra parte della relazione, abbiamo chiamato «tradizione popolare» e che ascrive ai Servizi un ruolo attivo in alcuni casi di sequestro del passato.

Episodi come il caso Lombardini e il caso Delfino starebbero a dimostrare come, a differenza del passato, oggi le istituzioni siano in grado di mettere in luce deviazioni e sanzionarle.

Certo è che, al fine di approfondire tutta questa materia, sarà indispensabile che il Comitato continui ad operare seguendo da vicino gli sviluppi delle indagini di Cagliari, Brescia, Palermo e Milano.

PARTE SESTA

1. *La normativa circa il sequestro di persona in alcuni Paesi stranieri*

Viene qui di seguito esaminata la normativa vigente in alcuni Paesi stranieri (Canada, Danimarca, Francia, Inghilterra e Irlanda del Nord, Norvegia e Islanda, Stati Uniti d'America e Svezia) in relazione al reato di sequestro di persona, e nel contempo vengono riportati alcuni dati statistici sull'evoluzione del fenomeno relativamente ai Paesi per i quali essi sono disponibili.

L'appunto è stato redatto sulla base di quanto comunicato dalle ambasciate italiane dei Paesi oggetto della ricerca.

Va preliminarmente rilevato che la diversità dei sistemi giuridici presi in considerazione rende talora difficilmente comparabile – vuoi tra gli stessi Paesi presi in considerazione, vuoi tra questi e l'Italia – la regolamentazione giuridica di volta in volta adottata, sovente in relazione ad esigenze sociali differenti.

In ogni modo, dall'analisi condotta sembra possibile trarre, tra le altre, le seguenti osservazioni:

in alcuni ordinamenti (ad esempio Danimarca, Francia) la finalità dell'estorsione non è parte della fattispecie del reato di sequestro di persona, ma è disciplinata come aggravante specifica;

la pena comminata varia normalmente a seconda della gravità della condotta e delle conseguenze del reato. Di regola, alla morte della vittima consegue l'applicazione della pena dell'ergastolo. Nei Paesi di *common law* (in primo luogo Inghilterra e Stati Uniti), conformemente alla tradizione giuridica vigente, non è indicato il massimo della pena (pena indeterminata), la cui individuazione è rimessa al giudice o alla Corte investiti della decisione del caso;

il codice penale francese specifica espressamente che, nei casi di condanna per sequestro di persona, è esclusa l'applicazione di particolari benefici (sospensioni di pena, permessi, semilibertà eccetera) per un periodo prefissato, di norma pari alla metà della pena da scontare. Relativamente all'Inghilterra si ha, invece, notizia dell'applicazione di condoni di pena per buona condotta;

per alcuni dei Paesi considerati (ad esempio Canada, Inghilterra) si è ricevuta notizia espressa che la normativa vigente non contempla il «congelamento» dei beni della famiglia del sequestrato;

in riferimento a quasi tutti i Paesi esaminati è possibile rilevare una certa indisponibilità di dati statistici completi ed analitici: quelli disponibili sono talora di difficile interpretazione, nel senso che in essi sono accomunati reati di gravità ed incidenza sociale diversi;

in alcuni Paesi (ad esempio quelli scandinavi) l'indisponibilità di statistiche deriva dalla quasi totale assenza del fenomeno. Il codice penale svedese non reca neppure una norma specifica per il reato di sequestro di persona;

in quasi tutti i sistemi considerati una attenzione normativa e «sociale» particolare è dedicata al sequestro di minorenni, sovente collegato a situazioni di crisi all'interno della famiglia e posto in essere dagli stessi genitori divorziati o separati.

a) *Canada*

In base all'articolo 279 del codice penale canadese, commette reato di sequestro di persona (*kidnapping*) chi sequestra un'altra persona contro la sua volontà con l'intenzione di limitarne la libertà ed al fine di consentirne il trasporto fuori del territorio canadese ovvero per ottenere il pagamento di un riscatto. Il massimo della pena erogabile è l'ergastolo, mentre, qualora per commettere il reato l'agente abbia fatto uso di armi, è prevista la pena minima della reclusione per quattro anni. La circostanza che la vittima del reato non abbia opposto resistenza non costituisce scriminante, a meno che l'imputato non provi che la mancata resistenza non sia stata determinata dall'uso della minaccia o della forza.

Indipendentemente dal sequestro di persona a scopo di estradizione o di estorsione, l'articolo 279 punisce, inoltre, il fatto di privare qualcuno della libertà personale senza un ordine legittimo dell'autorità: il massimo della pena è fissato in dieci anni di reclusione nei casi più gravi (*indictable offences*) ed in 18 mesi nei casi meno gravi (*summary convictions*).

Il codice penale prevede, inoltre, altre figure di reato contro la libertà personale, affini a quella di sequestro di persona tra le quali:

la presa di ostaggio (hostage taking). L'articolo 279.1 punisce con la reclusione massima dell'ergastolo (il minimo della reclusione per quattro anni è prescritto se il fatto non è commesso con l'uso di armi) chiunque illegittimamente privi un soggetto della libertà personale con la minaccia di far dipendere la sicurezza della persona o la continuazione dello stato di detenzione dal fatto che un'altra persona o gruppo di persone, inclusi Stati o governi, non accolgano le sue richieste;

rapimento (abduction) di minorenni. Il reato, previsto dagli articoli 280-283, è punito con la reclusione variabile nel massimo dai cinque ai dieci anni, a seconda che la vittima abbia meno di sedici o di quattordici anni. Costituiscono cause di esclusione della colpevolezza il consenso manifestato dai genitori o da chi abbia la custodia del minore (articolo 284).

Quanto alle statistiche, le autorità canadesi menzionano oltre 1.800 casi sequestro di persona nel solo 1996. In realtà, il reato di cui all'articolo 279 del codice penale è in tale Paese abbastanza raro. I casi riportati riguardano per lo più la sottrazione della libertà personale conseguente alla commissione di reati diversi (particolari vicende familiari

con sottrazione di minore; violenze sessuali o private che hanno comportato la sottrazione della libertà personale; rapine in banca o esercizi commerciali con conseguente presa di ostaggi eccetera). Non esiste, inoltre, in Canada una regolamentazione giuridica del sequestro dei beni della famiglia della vittima di sequestro di persona.

b) *Danimarca*

L'articolo 261 del codice penale punisce con la reclusione fino a quattro anni chi priva taluno della libertà. La pena è della reclusione da uno a dodici anni se il reato è commesso a fini di lucro, ovvero la privazione della libertà è stata di lunga durata, o la vittima è malata di mente o è stata tenuta reclusa in un Paese straniero o in zona di operazioni di guerra straniera. Il successivo articolo 262 punisce anche il fatto di chi abbia per grave negligenza dato causa al reato di cui al precedente articolo 261: in tal caso è prevista un'ammenda o, al ricorrere di circostanze aggravanti, la reclusione fino ad un anno.

Secondo quanto risulta da dati del Ministero della giustizia, nel periodo 1987-1996 vi sono state 655 denunce per i reati di sequestro di persona e nel periodo 1990-1996 386 casi risolti, così ripartiti:

1987: 51 denunce;
1988: 57 denunce;
1989: 68 denunce;
1990: 52 denunce e 43 casi risolti;
1991: 63 denunce e 45 casi risolti;
1992: 69 denunce e 56 casi risolti;
1993: 62 denunce e 49 casi risolti;
1994: 80 denunce e 66 casi risolti;
1995: 74 denunce e 64 casi risolti;
1996: 79 denunce e 63 casi risolti.

Dalla statistica non si evince, tuttavia, il tipo di reato connesso ad ogni singolo caso e la maniera nella quale gli stessi sono stati risolti.

c) *Francia*

Il delitto di sequestro di persona (*enlèvement, séquestration*) è disciplinato, con la previsione di diverse fattispecie, dagli articoli 224-1 fino al 224-5 del nuovo codice penale.

La previsione di base è contenuta nell'articolo 224-1, che punisce con la reclusione a venti anni arrestare, detenere o sequestrare una persona senza ordine dell'autorità e fuori dei casi previsti dalla legge. Tuttavia, se la vittima è liberata spontaneamente entro il settimo giorno del sequestro, la pena prevista è la reclusione di cinque anni e l'ammenda di 500.000 franchi.

Va rilevato che la norma punisce allo stesso modo sia il fatto di apprendere materialmente la persona, indipendentemente dall'averne la successiva custodia (*arrêter, enlever*), sia il fatto di averne la custodia indipendentemente dalla materiale detenzione (*détenir, séquestrer*).

Rispetto alla figura di reato base di cui all'articolo 224-5, sono previste le seguenti aggravanti:

la pena è la reclusione criminale per trenta anni se la vittima ha subito una mutilazione o un'infermità permanenti provocate volontariamente o risultanti dalle condizioni di prigionia, o dalla privazione degli alimenti o del sonno (articolo 224-2, comma 1);

è comminato l'ergastolo se il reato è accompagnato o preceduto da torture, atti di barbarie, o ad esso fa seguito la morte della vittima (articolo 224-2, comma 2);

il delitto previsto dall'articolo 224-1 è punito con la reclusione criminale per trenta anni se è commesso da una banda organizzata o nei confronti di più persone: la pena è ridotta alla reclusione per dieci anni, nel caso di liberazione spontanea della vittima entro i sette giorni dal sequestro (articolo 224-3);

qualora il sequestro della persona sia il mezzo per preparare o facilitare la commissione di un crimine o per favorire la fuga o assicurare l'impunità dell'autore o del complice di un delitto, ovvero per ottenere l'esecuzione di un ordine o di una condizione, in particolare il pagamento di un riscatto, la pena prevista è della reclusione per trenta anni: anche in questo caso, la liberazione spontanea della vittima nei sette giorni dal sequestro, senza il raggiungimento delle finalità predette, comporta la riduzione della pena con la reclusione per dieci anni (articolo 224-4);

se la vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 224-1 a 224-4 è un minore di quindici anni, la pena è portata all'ergastolo se il fatto è punito con la reclusione criminale per trenta anni ed alla reclusione criminale per trenta anni se il fatto è punito con la reclusione criminale per venti anni (articolo 224-5).

Con riferimento a tutte le fattispecie di reato in precedenza menzionate, il condannato non può beneficiare di sospensioni o frazionamenti della pena, permessi, semilibertà o liberazione condizionale, per tutta la durata di uno speciale «periodo di sicurezza» (*période de sureté*), che è di norma pari alla metà della pena ovvero, nel caso di ergastolo, a diciotto anni.

d) *Inghilterra e Irlanda del Nord*

Il sequestro di persona (*kidnapping*) costituisce in Inghilterra e Galles un reato cosiddetto di *common law*, cioè disciplinato dalla tradizione giurisprudenziale, piuttosto che da una legge scritta.

Sulla base della configurazione classica del reato in parola, è punita la condotta di colui che, con la forza o l'inganno, illegittimamente prende e trascina via dal luogo in cui si trova una persona, senza il consenso di quest'ultima. La pena è di durata indeterminata, essendo fissata di volta in volta dalla Corte.

Affine al reato di sequestro di persona, ma disciplinato da una fonte scritta, è il reato di rapimento di minorenne (*child abduction*), punito, nel massimo, con la reclusione per sette anni dal *Child Abduction Act*

del 1984: in particolare, la sezione prima della legge sanziona il fatto del genitore che conduce all'estero un minore di anni sedici senza il consenso dell'altro genitore ed in spregio ad un ordine del giudice; la sezione seconda, invece, prende in considerazione il caso in cui il reato sia commesso da persona diversa da uno dei genitori, senza che il fatto di sottrarre e detenere il minore di anni sedici sia autorizzato dalla legge o sussista una ragionevole motivazione.

Sulla base della legge del 1984, inoltre, il reato di sottrazione di fanciullo inferiore ai sedici anni non può essere perseguito se non vi sia l'assenso del *Director of public prosecution*, che è il vertice della struttura del pubblico ministero in Inghilterra e Galles.

Va segnalato, infine, che nei Paesi considerati non si fa ricorso al «congelamento» dei beni della famiglia del sequestrato, mentre trovano applicazione i condoni di pena per buona condotta.

Sulla base delle statistiche criminali per l'Inghilterra ed il Galles elaborate dal Ministero degli interni (*Home Office*) nel periodo 1986-1996 vi sono stati in Inghilterra e Galles 8.437 casi di sequestro di persona e 2.462 casi di ratto di minorenni portati all'attenzione della polizia, nonché 2.836 casi di sequestro di persona e 582 casi di rapimento di minorenni conclusisi con una sentenza di condanna o cauzionati, così ripartiti nel periodo considerato:

Reati registrati dalla polizia

Sequestri di persona

1986	215
1987	257
1988	403
1989	516
1990	545
1991	766
1992	929
1993	1.051
1994	1.079
1995	1.247
1996	1.429

Sequestri di minori

1986	109
1987	100
1988	156
1989	140
1990	208
1991	196
1992	206
1993	275
1994	343
1995	355
1996	374

Casi definiti con sentenza di condanna o cauzionati

Sequestri di persona

1986	132
1987	151
1988	205
1989	239
1990	217
1991	263
1992	284
1993	309
1994	306
1995	342
1996	392

Sequestri di minori

1986	35
1987	45
1988	44
1989	66
1990	42
1991	61
1992	49
1993	42
1994	53
1995	69
1996	76

Per quanto attiene all'Irlanda del Nord - dove il reato di sequestro di persona è parimenti considerato una *common law offence*, mentre il reato di rapimento di minorenne è punito dal *Child Abduction (Northern Ireland) Order* del 1985 - le statistiche relative al periodo 1987-1996 registrano 31 casi di sequestro di persona (10 nel 1987, 1 nel 1988, nessun caso nel 1989, 2 nel 1990, 4 nel 1991, 3 nel 1992, 6 nel 1993, nessun caso nel 1994, 3 nel 1995, 2 nel 1996) e 5 casi di rapimento di minorenne (nessun caso nel triennio 1987- 1989, un caso per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1994, 1995, 1996).

e) *Norvegia e Islanda*

L'articolo 223 del capitolo ventunesimo del codice penale norvegese punisce con la detenzione fino a cinque anni colui che illegalmente priva una persona della libertà personale ovvero concorre a tale privazione di libertà. Qualora il sequestro si sia protratto per oltre un mese, ovvero abbia causato sofferenze fuori dell'ordinario o gravi danni alla persona o alla salute o la morte della vittima, la pena prevista è della detenzione per almeno un anno. Il reato di rapina - al quale può conseguire un sequestro di persona - è punito dall'articolo 268 del medesimo codice con la pena base della reclusione fino a cinque anni, aumentata fino a 12 anni per

rapina grave e fino a 21 anni nel caso in cui dalla rapina grave siano derivati la morte o lesioni gravi.

In Norvegia il fenomeno del sequestro di persona a scopo di estorsione è pressoché sconosciuto. I pochi casi di sequestro di persona registrati negli ultimi anni sono avvenuti in connessione con rapine o in relazione a controversie tra genitori sull'affidamento di minori sottratti al genitore che ne ha la custodia.

In Islanda la normativa sui sequestri di persona trova collocazione negli articoli 225, 226 e 227 del capitolo ventiquattresimo del codice penale («Crimini concernenti la privazione della libertà della persona»). Le pene massime previste sono, a seconda dei casi, la detenzione fino a 16 anni, ovvero l'ergastolo.

In Islanda, inoltre, non sono stati registrati casi di sequestro di persona a scopo di estorsione negli ultimi anni; pochissimi casi di sequestro di persona hanno riguardato le controversie tra genitori sull'affidamento di minori.

f) *Stati Uniti d'America*

Negli Stati Uniti il reato di sequestro di persona rientra nella giurisdizione federale ovvero dei singoli Stati, a seconda che il delitto si consumi nel territorio di più Stati (o abbia riflessi internazionali), ovvero all'interno di un singolo Stato.

Premesso che, se il reato rientra nella giurisdizione di un singolo Stato, troverà applicazione la legge penale vigente all'interno di quest'ultimo, a livello federale il sequestro di persona (*kidnapping*) è disciplinato dal capitolo 56, paragrafi 1.201-1.204 dell'*U.S. Code*.

In particolare:

in base al paragrafo 1.201, la condotta di privare illegittimamente una persona, in qualsiasi forma, della sua libertà personale per ottenerne un riscatto è punita con la pena della reclusione la cui durata è stabilita dal giudice, ovvero con l'ergastolo o con la morte se dal fatto deriva la morte della vittima. Il tentativo è punito con la reclusione non superiore nel massimo a venti anni. Va segnalato che, sulla base della norma all'esame, il reato rientra nella giurisdizione federale qualora la vittima non venga rilasciata nelle ventiquattro ore, in quanto, decorso tale tempo, si presume fino a prova contraria che il rapito sia stato trasportato in altro Stato o all'estero;

il paragrafo 1.202 punisce con una multa o con la detenzione non superiore nel massimo a dieci anni il fatto di ricevere, possedere o disporre di denaro o altri beni che sono il frutto del reato di sequestro di persona punito dal paragrafo 1.201, nella consapevolezza della loro illecita provenienza;

secondo il paragrafo 1.203, il fatto di prendere in ostaggio una persona al fine di costringere un terzo o il governo federale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto è punito con reclusione di durata stabilita dal giudice, ovvero con l'ergastolo o con la morte se dal fatto deriva la morte dell'ostaggio;

infine, il paragrafo 1.204 punisce con una multa o con la reclusione per non più di tre anni chiunque conduce e detiene un fanciullo di età inferiore ai sedici anni fuori del territorio degli Stati Uniti con l'intento di ostacolare il legittimo esercizio dei diritti spettanti ai genitori o al genitore.

Risulta molto difficile reperire statistiche relative alla diffusione ed alla ricorrenza del reato di sequestro di persona negli Stati Uniti. Secondo dati di fonte FBI, nel 1996 sono stati registrati 425 casi di sequestro di persona, ma il dato risulta di non certa utilità, attesa la difficoltà di distinguere le singole fattispecie in esso incluse. Va, peraltro, segnalata la frequenza del fenomeno dell'illecita sottrazione di minori da parte dei genitori separati o divorziati.

g) *Svezia*

Il diritto penale svedese non reca una disciplina particolare per il reato di sequestro di persona: gli articoli 1 e 2 del quarto capitolo del codice penale riguardano, infatti, i reati contro la libertà e la sicurezza delle persone in generale.

Nella pratica il fenomeno dei sequestri di persona ha una scarsa incidenza, soprattutto per quanto attiene ai sequestri di persona a scopo di estorsione, in qualche caso rimasti a livello di tentativo. Un certo rilievo numerico assumono, invece, i sequestri di minori nell'ambito di famiglie con coniugi separati o divorziati.

2. *Evoluzione normativa dell'articolo 630 C.P.*

L'originaria formulazione dell'articolo 630 c.p. prevedeva il delitto del sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, già presente nel codice del 1889 con la denominazione di ricatto.

Secondo il testo originario chiunque sequestrava una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, era punito con la pena della reclusione da 8 a 15 anni. La pena aumentava da 12 a 18 anni di reclusione nel caso di conseguimento del profitto da parte del reo.

Il reato, collocato nel codice penale fra i delitti contro il patrimonio, appariva strutturato in modo da garantire prevalentemente la tutela del patrimonio piuttosto che la libertà e l'incolumità personali.

Fra il 1950 ed il 1970, ma soprattutto fra il 1970 ed il 1974, si verificò non soltanto un aumento vertiginoso del numero dei sequestri di persona, ma anche un mutamento delle motivazioni che erano alla base dei rapimenti: all'originario fine patrimoniale si aggiunsero i cosiddetti «motivi politici». Sotto la spinta di avvenimenti allarmanti e della reazione dell'opinione pubblica, il legislatore dettò una nuova normativa finalizzata al contenimento del fenomeno. La fattispecie del sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione di cui all'articolo 630 c.p., rimasta immutata per un gran numero di anni, subì a partire dal 1974 numerose modificazioni.

Con la legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), il legislatore perseguì, dunque, un duplice obiettivo; da un lato fece leva sulla forza intimidatoria e deterrente derivante dall'inasprimento delle sanzioni: la pena alla reclusione fu aumentata da 8-15 anni a 10-20 anni nell'ipotesi base («Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione...») e da 12-18 anni a 12-25 anni nell'ipotesi in cui l'intento (e cioè, l'ingiusto profitto della liberazione) fosse conseguito; dall'altro cercò di incentivare la liberazione del sequestrato concedendo all'agente che si fosse adoperato per rilasciare l'ostaggio senza contropartite una cospicua riduzione della pena: fu prevista l'applicazione delle pene previste dall'articolo 605 c.p. (Sequestro di persona), e cioè la reclusione da 6 mesi ad 8 anni «... se l'agente o il concorrente si adoperava in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà senza che tale risultato sia la conseguenza del versamento del prezzo della liberazione...».

Inoltre la legge stabilì l'attribuzione del delitto in questione (insieme a quelli di rapina e di estorsione aggravata), prima di competenza della Corte d'assise, alla competenza del tribunale e l'obbligatorietà del rito direttissimo nel caso in cui non fossero necessarie speciali indagini.

Negli anni successivi al 1974 si ebbe modo di constatare che né gli aggravamenti di pena né il mite trattamento previsto nel caso di liberazione del sequestrato servirono a far diminuire il numero dei sequestri di persona.

Fu in occasione del rapimento, prima, e della morte, poi, dell'onorevole Moro che la struttura dell'articolo 630 c.p., rimasta in sostanza invariata dopo il cambiamento avvenuto nel 1974, fu rivoluzionata con l'emanazione in tutta fretta da parte del governo del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati) convertito, con modificazioni, con legge 18 maggio 1978, n.191.

Il nuovo provvedimento introdusse nel codice penale, all'articolo 289-bis, fra i delitti contro la personalità dello Stato, la nuova figura del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, colmando così una lacuna dell'ordinamento. Si è resa in questo modo concreta la possibilità di sanzionare quei sequestri determinati da motivi 'politici' e diretti ad ottenere vantaggi o utilità di carattere non economico. In teoria, anche ipotesi del genere sarebbero potute rientrare nella fattispecie dell'articolo 630 c.p., ma quanto - secondo la giurisprudenza - ai fini della norma citata, deve intendersi per ingiusto profitto qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, purché si risolva in una situazione che abbia rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato. In mancanza, però, di finalità del genere, i sequestri 'politici' non sarebbero stati punibili ai sensi dell'articolo 630 c.p. e perciò la previsione del nuovo reato di cui all'articolo 289-bis serviva, sia pure con ritardo, a colmare una lacuna dell'ordinamento rispetto al fenomeno (sconosciuto nel più lontano passato) di sequestri a scopi estorsivi (Bertomi R., I

sequestri di persona tra normativa vigente e prospettive di riforma, in Cass. Penale, 1984).

Oltre all'introduzione dell'articolo 289-bis, la legge del 1978 apportò numerose ed importanti modifiche:

la rubrica fu modificata: dalla formula «Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione» fu eliminata la formula «a scopo di rapina». Sia la dottrina che la giurisprudenza erano concordi nel ritenere errata la rubrica comprendente lo scopo della rapina: ciò che caratterizza il sequestro, infatti, è la volontà di conseguire un ingiusto profitto «*come prezzo della liberazione*». Se il reo avesse tolto da sé alla vittima ciò che possedeva, si sarebbe avuto non ricatto, ma rapina, mancando al profitto conseguito il carattere di prezzo della liberazione (Manzini, Trattato di diritto penale, vol. IX). Anche in giurisprudenza, d'altra parte, si era affermato che «il fatto rapina non rientra nella struttura del delitto di sequestro (...) Il suddetto delitto è essenzialmente una estorsione e deve esser commesso non già per impossessarsi di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, ma per conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione della persona sequestrata» (Cass. Sez. I, 1° marzo 1957);

la pena prevista per l'ipotesi base fu ulteriormente aumentata e fissata da 25 a 30 anni di reclusione;

fu stabilita una distinzione fra il caso in cui la morte del sequestrato derivi dal sequestro (caso per il quale fu stabilita la pena della reclusione ad anni 30) ed il caso in cui, invece, la morte sia volontariamente cagionata (caso per il quale fu prevista la pena dell'ergastolo);

fu eliminata l'aggravante del conseguimento dell'intento da parte del colpevole: infatti, una volta aumentata la pena prevista per l'ipotesi base fino a 30 anni, venne meno la necessità di aggravarla nel caso in cui l'intento patrimoniale fosse effettivamente conseguito;

furono previste due ipotesi di ravvedimento attivo: la prima consistente nel mero fatto oggettivo della liberazione dell'ostaggio prima del pagamento del riscatto, la seconda consistente nel comportamento «... del concorrente che, dissociandosi dagli altri...» si fosse adoperato in modo tale da far riacquistare al soggetto passivo la libertà, anche in questo caso senza che fosse pagato il riscatto.

infine fu previsto il caso che il rapito morisse, dopo la liberazione, «in conseguenza del sequestro».

Con la legge 30 dicembre 1980, n. 384 (Modifiche all'articolo 630 del codice penale), il legislatore intervenne nuovamente per modificare l'articolo 630 c.p.

Con quest'ultimo intervento, però, il legislatore si è limitato a rivedere la parte «premiale» dell'articolo in questione, lasciando inalterate sia la struttura ed il trattamento del reato-base sia le circostanze aggravanti.

È da sottolineare l'introduzione di una nuova ipotesi di ravvedimento attivo, a favore del concorrente che si adopera «per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori», ovvero «aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria».

Inoltre la legge ha eliminato l'attenuante consistente nella liberazione dell'ostaggio prima del pagamento del riscatto lasciando invece inalterata l'attenuante, già prevista dalla legge del 1978, per il concorrente che dissociandosi contribuisca a far riacquistare la libertà al sequestrato.

In seguito alle modifiche di disciplina apportate col D.L. 59/78 alla legge n. 894/80, l'oggetto della tutela tende - come già anticipato - prevalentemente a incentrarsi sul bene della libertà personale del sequestrato, con conseguente ridimensionamento della dimensione patrimonialistica sottesa alla originaria conformazione normativa della fattispecie incriminatrice. Un simile assunto è, in realtà, supportato sia dalla soppressione dell'aggravamento di pena precedentemente previsto per l'ipotesi di un effettivo conseguimento del riscatto, e dalla sua sostituzione con la circostanza aggravante della morte dell'ostaggio, sia dalla esclusione di una attenuazione della pena per il caso di mancato conseguimento del profitto, sia infine dal completo sganciamento della prospettiva premiale dalle vicende relative al pagamento del prezzo.

3. *La legge 15 marzo 1991, n. 82*

In mancanza di una legge che disciplinasse la materia, la misura del blocco dei beni è stata adottata, prima del 1991, da singoli magistrati in modo del tutto discrezionale, sulla base di quanto disposto dall'allora vigente articolo 219 c.p.p. nella parte in cui obbligava la polizia giudiziaria ad evitare che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori: poiché il pagamento del riscatto doveva considerarsi conseguenza ulteriore del sequestro, era legittimo un sequestro preventivo dei beni che presumibilmente avrebbero costituito «il prezzo della liberazione» (Brunelli D., *Il sequestro di persona a scopo di estorsione*, 1995)

Era però evidente come simili decisioni non potessero essere lasciate all'estemporaneità del singolo: solo l'intervento del legislatore avrebbe consentito il passaggio da una prassi giudiziaria ad una regola normativa generale, valida cioè per tutti ed in ogni caso.

Fra l'altro, ciò che è stabilito dalla legge è noto a tutti: «se fosse già certo prima del sequestro che il riscatto non potrebbe essere pagato e che in nessun caso sarebbe pagato, non si comprende davvero per quale ragione i criminali dovrebbero imbarcarsi in imprese che non potrebbero dare il lucro sperato» (Bertoni R., *op. cit.*).

Sulla base di queste considerazioni, con il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (*Nuove misure in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia*) convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, il legislatore ha innanzitutto previsto la obbligatorietà del «sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge, e ai parenti e affini conviventi», su provvedimento del giudice a richiesta del pubblico ministero.

Accanto al sequestro obbligatorio, il legislatore ha previsto un sequestro facoltativo da disporre nei confronti di «altre persone» nel caso

in cui vi sia «fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima».

Oltre alle disposizioni sul sequestro preventivo del bene oggetto del riscatto, il legislatore ha previsto delle vere e proprie nuove figure di reato senza, però, inserirle nell'impianto codicistico:

la prima figura rappresenta un'ipotesi di favoreggiamento reale: viene infatti punito con le stesse pene previste dall'articolo 379 c.p., chi «si adopera, con qualsiasi mezzo», al fine di far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione;

la seconda figura si riferisce ad un obbligo di denuncia penalmente sanzionato a carico di chiunque sia a conoscenza non solo di «atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione ma anche» di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione «o comunque di altre circostanze utili per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o per la liberazione del sequestrato»;

la terza figura riguarda la stipula di contratti di assicurazione contro il rischio del sequestro: per evitare che tali contratti possano costituire, per i sequestratore, un incentivo a commettere il sequestro, il legislatore non solo sancisce la loro nullità, ma addirittura punisce «con la reclusione da uno a tre anni» chiunque li ponga in essere.

Il legislatore, poi, introduce una disposizione che incide, sia pure in minima parte, sugli articoli relativi al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di evasione ed al sequestro di persona a scopo di estorsione: è prevista un'ulteriore diminuzione delle pene stabilite nel caso di «dissociazione» del sequestratore (comma quarto dell'articolo 289-*bis* e commi quarto e quinto dell'articolo 630 c.p.) «se il contributo fornito dal concorrente del reato dissociatosi dagli altri è di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata».

4) *La legge 15 marzo 1991, n. 82: critiche e apprezzamenti*

La conclusione dei sequestri di Silvia Melis e di Giuseppe Soffiantini ha riaperto una discussione pubblica su tre punti particolari: la validità e l'efficacia della legge 82/91, la controversa figura dell'emissario e la legislazione premiale per i detenuti condannati per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. Il Comitato ha avuto l'opportunità di ascoltare, su questi argomenti, opinioni e pareri diversi che traevano origine dalla diversa esperienza e sensibilità degli interlocutori. Se la maggior parte degli auditi ha apprezzato i risultati ottenuti e il calo del numero dei sequestri che molti hanno ritenuto essere una delle conseguenze della legge, altri ne hanno criticato alcuni aspetti, suggerendo delle parziali correzioni, altri ancora ne hanno chiesto una radicale modifica mettendo in discussione gli aspetti centrali della legge stessa.

L'apprezzamento più netto è venuto da quasi tutti i componenti dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, mentre opinioni diverse e a volte contrastanti sono emerse tra i magistrati auditi e tra gli ex sequestrati.

Una delle ragioni che aveva spinto il legislatore del 1991 ad approvare la legge che obbligava il magistrato a bloccare i beni nella disponibilità del sequestrato e dei suoi familiari conviventi, stava nel fatto che si riteneva necessario impedire ogni discrezionalità in capo al magistrato precedente che fino a quel momento era stato libero di decidere, sulla base delle sole convinzioni personali in rapporto al sequestro che stava trattando, se bloccare o meno i beni. Ne erano nate annose discussioni tra i fautori della cosiddetta linea «dura» e quelli della cosiddetta linea «morbida», cioè tra magistrati che decidevano di bloccare i beni, pur in assenza di una vincolante prescrizione di legge, e magistrati che decidevano di non farlo. Questo comportamento difforme e opposto aveva creato non pochi turbamenti e drammi nei familiari delle vittime e aveva aumentato una ricorrente polemica attorno a sequestri che la stampa definiva, con indubbia efficacia, sequestri di serie A e sequestri di serie B, cioè sequestri che richiamavano l'attenzione della grande stampa nazionale - e per i quali si faceva di tutto per ottenere la liberazione dell'ostaggio compreso, come si sospettò, il pagamento del riscatto da parte di uomini degli apparati dello Stato - e sequestri che invece erano da tutti ignorati, come se non fossero mai esistiti.

I fautori della linea «morbida» erano convinti che qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria potesse compromettere la vita dell'ostaggio, per cui si ritenne che la migliore via fosse quella del non intervento durante la permanenza dell'ostaggio nelle mani dei sequestratori. Le cose cominciarono a cambiare quando non tutti i sequestrati facevano ritorno a casa nonostante i riscatti fossero stati pagati. Prima timidamente e poi con più nettezza, diverse autorità giudiziarie iniziarono delle attività di intervento a partire dalla fase iniziale del sequestro.

Il clima di quegli anni è stato così sintetizzato dal dottor Fleury: «In Toscana abbiamo vissuto una fase in cui i sequestrati non tornavano più a casa. Questi fatti hanno in qualche misura condizionato il nostro modo di agire nei sequestri successivi. In alcuni sequestri l'ostaggio non è stato rilasciato ed è stato soppresso. Il riscatto è stato pagato lo stesso e soltanto dopo si è saputo che l'ostaggio era stato soppresso. Dopo queste prime esperienze in cui la magistratura aveva lasciato alla famiglia del sequestrato ampio margine di libertà nel condurre la trattative ed evitando indagini per non disturbare le stesse - e in cui, ripeto, i sequestri si erano conclusi così tragicamente - si è cominciato a pensare a metodologie diverse. Già a partire dalla prima metà degli anni Settanta, sulla base della normativa vigente all'epoca e ad una sua interpretazione un po' forzata, abbiamo iniziato ad applicare il blocco dei beni e, più spesso ancora, il sequestro delle somme che la famiglia destinava al pagamento del riscatto, oltre ad un intervento delle forze di polizia tendente ad intercettare i rapitori nel momento della riscossione del riscatto. Questo tipo di metodologia ha avuto in Toscana dei risultati positivi in quanto si sono cominciati a scoprire gli autori dei sequestri di persona.

Non vi sono state conseguenze negative per gli ostaggi salvo forse il fatto che in certi casi si è prolungata la durata del sequestro». La scelta della Procura della Repubblica fiorentina ha fatto sì che i sequestri si spostassero nella vicina Emilia-Romagna nella speranza che in quella regione i magistrati adottassero una linea di intervento meno rigida. Il questore di Nuoro, dottor Giacomo Deiana, ha ricordato come prima dell'approvazione della legge lo Stato era stato messo nelle condizioni di piegarsi di fronte al ricatto e la polizia era costretta ad «assistere, a far quasi da notaio all'evolversi delle trattative».

In definitiva la scelta del non intervento da parte degli inquirenti induceva a consolidare la convinzione che il sequestro fosse un fatto privato tra famiglia del sequestrato e sequestratori; tra questi due soggetti – e solo tra loro – doveva svolgersi una trattativa privata che aveva come elemento centrale un baratto: la libertà della vittima in cambio del pagamento; una compravendita con chi usando la violenza si era appropriato di un bene – la vita dell'ostaggio – che apparteneva a chi per riappropriarsene era costretto a pagare. Il dottor Sandro Federico, attualmente questore di Grosseto, che in passato ha seguito direttamente numerosi sequestri in Sardegna e in Toscana, ha rilevato che «il sequestrato viene considerato dai banditi un bene; purtroppo diventa un oggetto con un suo valore. Quindi la trattativa per un sequestro di persona diventa in realtà una compravendita». La persona, nelle mani dei sequestratori, si trasforma in una merce, in un mero strumento di baratto. E ciò a volte crea un particolare stato d'animo in chi subisce il sequestro. Non a caso Giuseppe Vinci ha affermato che «sentirsi oggetto di scambio, strumento di ricatto di questo tipo è davvero umiliante, è una mortificazione».

Lo Stato non doveva intromettersi in questa trattativa privata, non poteva agire; al massimo poteva fungere da notaio. Che i sequestratori abbiano inteso il sequestro nei termini di una trattativa privata è cosa nota. Lo testimoniano i racconti degli ex sequestrati quando parlano delle reazioni dei loro carcerieri alle notizie che i familiari delle vittime intrattengono rapporti con gli inquirenti. Silvia Melis ha notato: «La prima cosa che loro chiedono è proprio quella, cioè che non si mettano a conoscenza le forze dell'ordine. La cosa che di più li innervosisce è quando la famiglia collabora con le forze dell'ordine».

I sequestratori a volte reagiscono anche alle mobilitazioni estreme. Cesare Casella ha raccontato delle reazioni dei suoi carcerieri dopo il clamoroso viaggio in Calabria di sua madre. Le iniziative della signora Casella ebbero una vastissima eco sulla stampa e su tutte le televisioni. Ha detto Cesare Casella: «Si notava che questo episodio dava loro fastidio perché c'è stato un cambiamento di umore... Erano indispettiti del fatto di vedere i loro paesi e le loro case fotografati sui giornali e sono andati fuori di testa». Anche a Bovalino ci furono numerose mobilitazioni per la liberazione di Adolfo Cartisano. Su iniziativa dei giovani del luogo si costituì un largo fronte antisequestro in un paese di 8.000 abitanti che – come ha ricordato Giuseppe Cartisano – ha subito 18 sequestri di persona. Non si sa come abbiano reagito i sequestratori perché purtroppo Adolfo Cartisano non ha più fatto ritorno a casa.

Negli ultimi anni sono andate via via aumentando le iniziative pubbliche a sostegno dei sequestrati di cui si chiedeva il rilascio. Le ultime si sono verificate durante i sequestri Melis e Soffiantini. Esse sono attestazioni di solidarietà che aiutano le vittime e i loro familiari. Sono anche il segno che il sequestro di persona comincia a toccare vasti strati di popolazione che prendono a considerare il sequestro come un fatto che riguarda tutti e non più come un fatto privato relegato nella sfera dei rapporti tra familiari e sequestratori. Il sequestro, così, appare per quello che è: un delitto odioso che colpisce l'intera comunità e non soltanto le vittime occasionali di quel determinato momento. Tra l'altro questo tipo di manifestazioni sono importanti anche per un altro motivo: creano una cultura diversa da quella finora prevalente, sottraggono consenso ai sequestratori e li isolano nella coscienza pubblica.

La discrezionalità dei magistrati venne interrotta dall'entrata in vigore della nuova legge. È comprensibile che ciò abbia prodotto nell'immediato una reazione dei familiari delle nuove vittime che si tramutava in una serie di difficoltà nei rapporti tra gli inquirenti e le famiglie. Ecco come ha descritto la situazione il dottor Mura: «Da allora non c'è dubbio che progressivamente il rapporto tra la famiglia del sequestrato, le forze di polizia e le autorità giudiziarie è andato progressivamente logorandosi. Il sequestro di un membro di una famiglia di sardi certamente amplifica moltissimo questa situazione di conflitto, questa situazione di tensione, questa scarsa fiducia, perché si parte dalla premessa che tanto il sequestrato, l'ostaggio, non potrà tornare se non si paga il riscatto; siccome il riscatto non si può pagare, siccome l'emissario non si può indicare ufficialmente, o subito, o dopo qualche tempo i rapporti con le forze di polizia si troncano, salvo poi cercare di mantenere il rapporto fiduciario con qualche elemento della polizia o dei carabinieri».

A complicare il rapporto tra familiari e inquirenti è stata anche la radicata convinzione che vi fossero obiettivi diversi proprio tra familiari e vittime. L'avvocato Giuseppe Frigo, difensore di fiducia della famiglia Soffiantini, ha così sintetizzato la situazione: «Bisognerebbe cercare di capire che gli obiettivi della famiglia del sequestrato possono essere diversi rispetto a quelli degli inquirenti. Questo però è un male che dovrebbe essere rimosso, perché se la scala dei valori è diversa si crea necessariamente un attrito. La scala dei valori dovrebbe essere la stessa. Sicuramente la famiglia vede al primo posto di questa scala la vita e la libertà del familiare, mentre qualche volta gli inquirenti vedono al primo posto l'individuazione e la cattura dei responsabili». Anche Giuseppe Vinci ha sottolineato questo aspetto: «l'obiettivo delle famiglie è riportare a casa il sequestrato, il rapito; quello delle forze dell'ordine è anche questo, ma soprattutto impedire che vengano organizzati altri sequestri; quindi si discostano un po'».

Al di là dei contenuti della legge, ciò che in moltissimi casi ha determinato una vera e propria crisi di fiducia tra familiari delle vittime e inquirenti è stata da una parte la fuga di notizie riservate che ha rischiato di mettere in pericolo la vita dell'ostaggio, dall'altra la qualità delle indagini e la professionalità degli inquirenti che non sempre è stata adeguata, persino sul piano della sensibilità umana

nei confronti dei familiari delle vittime che vivevano un dramma sicuramente sconvolgente.

Di fuga di notizie hanno parlato Silvia Melis, Giuseppe Vinci, Giuseppe Soffiantini. Essi hanno raccontato episodi che segnalano come le lettere da loro inviate o altre notizie segrete erano di dominio pubblico e venivano a conoscenza dei loro sequestratori. Quanto alla qualità delle indagini la signora Giovanna Ielasi Medici ha affermato: «c'è stato un momento in cui non sapevo chi erano i veri nemici. Erano i sequestratori?». La signora Audinia Marcellini Conocchiella ha detto: «nei rapporti con la magistratura e le forze dell'ordine sono stata particolarmente sfortunata» e ha descritto una serie di divergenze tra le forze dell'ordine e tra queste e la magistratura caratterizzate anche da un reciproco clima di sfiducia; il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia la convoca a casa sua - «non ho ben capito perché» - e le dice: «non parlare con nessuno, non ti fidare di nessuno, dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza; devi parlare solo con me». Giuseppe Cartisano ha detto: «Durante gli interrogatori siamo stati trattati come delinquenti». La signora Fausta Rigoli Lupini è convinta che nel suo caso «le indagini non sono state condotte bene». Francesco Falletti ha espresso in questi termini la sfiducia nei confronti delle forze dell'ordine: «Non denuncierei il sequestro di mio figlio perché dalle forze dell'ordine posso ottenere solo disturbi ma non aiuti». Anche Silvia Melis ha parlato di contrasti insorti tra gli inquirenti e la sua famiglia che si è sentita «tradita» perché - a suo dire - una lettera indirizzata al padre e da questi consegnata alla polizia dopo due giorni sarebbe apparsa sui giornali.

È evidente che tali racconti, in parte probabilmente esagerati dato il coinvolgimento emotivo e il mancato ritorno a casa dei loro cari - circostanza, questa, rimarcata dal prefetto di Reggio Calabria dottor Rapisarda -, sollevano in ogni caso il problema della sensibilità degli investigatori e della qualità delle indagini.

Non tutti hanno vissuto un'esperienza negativa, e non sempre i rapporti tra familiari e inquirenti sono stati conflittuali o caratterizzati dalla sfiducia. L'esperienza fatta in Toscana - è l'opinione del procuratore aggiunto Fleury - è stata della «massima collaborazione da parte dei familiari dei sequestrati» nel periodo precedente all'approvazione della legge. «Molto spesso i familiari dei sequestrati hanno mostrato gradimento per il blocco dei beni, anche perché dicevano che questo serviva loro per abbassare il prezzo; se non altro si può avere questo effetto favorevole».

A Brescia i rapporti tra i familiari di Giuseppe Soffiantini e gli inquirenti sono stati positivi. Il dottor Alberto De Muro, prefetto di Brescia, li ha definiti «rapporti di collaborazione piena, quasi di amicizia tra la famiglia e gli organi inquirenti». Il questore di Brescia, dottor Gennaro Arena, ha così descritto la situazione: «Si è stabilito un rapporto personale, amichevole, tra Carlo Soffiantini, il capo della squadra mobile ed il comandante del gruppo dei carabinieri... La famiglia era quotidianamente informata, per quello che si poteva, degli sviluppi delle indagini e sentiva che la tensione degli investigatori era simile a quella della famiglia stessa. Il Capo della mobile era quasi diventato un fratello

per Carlo Soffiantini, per cui il raggiungimento di un risultato positivo era voluto allo stesso modo da entrambi». L'avvocato Frigo ha confermato «la totale collaborazione della famiglia Soffiantini con lo Stato, quindi con le forze dell'ordine, polizia, carabinieri e magistratura». Carlo Soffiantini, riferendosi agli inquirenti ha aggiunto: «devo dire che tutte le persone che abbiamo conosciuto avevano notevole spessore, capacità ed esperienza».

Anche a Milano, nel corso del sequestro Sgarella, sembra esserci stato un rapporto di collaborazione tra familiari ed inquirenti. Secondo il questore di Milano, dottor Marcello Carmineo, «i rapporti sono ottimi. Finora la famiglia ha fornito la massima e più completa collaborazione; è in stretto contatto con il *pool* investigativo e su questo terreno fino ad ora non ci sono stati problemi né sbavature di alcun tipo. Praticamente la collaborazione è stata massima». Anche il dottor Nobili ha definito «decisamente eccezionali» i rapporti con la famiglia Sgarella.

Il Comitato ha ascoltato critiche ed apprezzamenti sulla legge 82/91. Era inevitabile che così fosse, data la delicatezza della materia trattata e la discussione pubblica sviluppatasi dopo gli ultimi sequestri, in particolare quelli di Silvia Melis e di Giuseppe Soffiantini. I verbali delle audizioni sono ricchi di riflessioni, di spunti, di suggerimenti, di suggestioni. Per una esatta valutazione di quanto è emerso nel corso dei numerosi incontri è opportuno richiamare le principali argomentazioni espresse in merito ai problemi sollevati.

I critici della legge sostengono sostanzialmente tre argomenti:

1) il blocco dei beni è questione che i sequestratori non tengono in alcun conto perché sono preparati ad affrontare lunghi mesi di custodia dell'ostaggio. La legge è anche inutile perché il blocco dei beni è comunque aggirato dai familiari che, in un modo o in un altro, riescono a trovare i soldi per pagare il riscatto. Di questa tesi si è fatta portatrice, fra gli altri, Silvia Melis;

2) con il blocco dei beni l'effetto più sicuro è quello del prolungamento dei tempi del sequestro. Hanno sostenuto questa opinione, fra gli altri, il Procuratore della Repubblica di Nuoro, l'avvocato Cualbu e Francesco Falletti che ha detto: «il mio sequestro si sarebbe potuto risolvere dopo un paio di mesi invece che dopo sei, pagando tra l'altro una cifra di gran lunga inferiore a quella poi effettivamente pagata, cioè 200 milioni. Fui sequestrato a luglio e già alla fine di settembre si erano messi d'accordo; ma poi intervenne il blocco dei beni per cui la mia liberazione avvenne soltanto dietro pagamento di un riscatto maggiore e dopo un periodo più lungo. Questa è la mia esperienza personale».

3) il blocco dei beni produce un effetto immediato che è quello di «porre gli inquirenti innanzitutto contro la famiglia e la famiglia diventa il nostro secondo nemico». È questa la tesi sostenuta, tra gli altri, dal dottor Pennisi, sostituto procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, secondo il quale l'effetto della legge in Calabria sarebbe stato «nefasto».

Accanto a questi argomenti, che sono quelli prevalenti, ne sono emersi altri che è utile riportare. Il dottor Chessa, procuratore della Re-

pubblica di Nuoro, ha sollevato un problema più di fondo, quello della contraddizione tra due beni che non sono tutelati alla stessa maniera: il bene patrimoniale e la libertà personale: «vale la pena di allungare il sacrificio di un bene importante, quale la libertà personale, sperando che forse non possa essere pagato il riscatto? Ne vale la pena? Noi cioè dobbiamo chiederci tra i due valori, la vita e il patrimonio, quale è quello prevalente. È quello della vita? È quello della libertà personale? Qualunque sia la rubricazione codicistica di questo reato, che è inserito – come sappiamo tutti – nell’ambito dei reati contro il patrimonio, pregiudica un altro interesse, costituzionalmente garantito molto più di quanto non siano gli interessi patrimoniali, quello alla libertà personale, che è un interesse prevalente».

L’avvocato Cualbu, presidente dell’Ordine forense di Nuoro, ha anche affermato che se anche si dovesse eliminare il blocco dei beni, ciò non avrà come conseguenza l’aumento del numero dei sequestri. Francesco Falletti ha dichiarato che il blocco dei beni è un provvedimento anticostituzionale, inefficace, antiggiuridico, assolutamente illiberale e immorale.

Di parere opposto sono le opinioni di molte altre persone – e sono la grande maggioranza – ascoltate dal comitato. Il dottor Guglielmo Palmeri, magistrato della DNA, e il prefetto Monaco, vice capo della polizia e direttore della polizia criminale, hanno insistito sul fatto che la legge, scegliendo la linea «dura», ha avuto come effetto la diminuzione del numero dei sequestri; e dunque sarebbe un errore modificarla.

L’opinione del dottor Mura, sostituto procuratore della DDA di Cagliari, è che «la misura del blocco dei beni possa e debba essere mantenuta, in termini obbligatori e non discrezionali, ma penso anche che il pagamento del riscatto debba essere previsto non più soltanto per l’individuazione dei responsabili, ma semplicemente come unica misura per arrivare alla liberazione dell’ostaggio». Il magistrato, riferendosi all’opinione che il blocco dei beni porti al prolungamento della durata del sequestro, ha aggiunto: «è assolutamente falso che il blocco dei beni allunghi il periodo della cattività. Posso infatti indicare tantissimi sequestri in cui vi è stata una cattività lunghissima anche senza che si ricorresse al blocco dei beni. Intendo ad esempio riferirmi al sequestro di Salvatore Troffa, un ricco commerciante sassarese, sequestrato nel novembre 1978 e rilasciato nel luglio dell’anno successivo dopo il pagamento di ben 800 milioni di allora: in quel caso non vi era assolutamente il blocco dei beni». Ancora il dottor Mura ha affermato: «personalmente penso che la normativa sul blocco dei beni non debba essere modificata, cioè che non debba essere introdotta una facoltatività del provvedimento: il blocco o c’è o non c’è... Il problema fondamentale è che si deve passare da una concezione privatistica, o tendenzialmente privatistica, della lotta al sequestro di persona ad una visione completamente diversa in cui è lo Stato che deve farsene carico, così come per tutti i fenomeni criminosi, e particolarmente per quelli che vengono considerati da tutti come i fenomeni criminosi più gravi e quindi che certamente attentano all’ordine pubblico in misura pesante, facendo dello Stato il protagonista fondamentale».

Anche il dottor Giuseppe Porqueddu, procuratore della Repubblica di Sassari, si è dichiarato «assolutamente favorevole al blocco dei beni perché effettivamente lo Stato non può lasciare la partita nelle mani del sequestratore e dei familiari dei sequestrati».

Giuseppe Vinci ha affermato: «attribuire la responsabilità di tutto questo alla legge è un po' sminuire l'entità del problema». Per Giuseppe Soffiantini «dire che bisogna abolire questa legge mi sembrerebbe troppo semplicistico». Anche Cesare Casella e sua madre sono dell'opinione che il blocco dei beni vada mantenuto.

Il dottor Carlo Macrì, sostituto procuratore generale di Catanzaro, ritiene che la legge ha «indubbiamente un valore di remora per il compimento dei sequestri». Nel contempo ha sollevato un problema di primaria importanza: «un provvedimento che impedisce in maniera rigorosa il pagamento del riscatto deve presupporre la capacità dello Stato di arrivare alla liberazione del sequestrato in tempi congrui. Se lo Stato non ha la capacità di liberare l'ostaggio in tempi brevi, cioè nel giro di alcuni mesi, allora non vedo come si possa impedire in assoluto il pagamento del riscatto».

PARTE SETTIMA

1. *Gli strumenti operativi*

Durante il periodo 'caldo' dei sequestri di persona, tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta si sono verificati numerosi problemi di coordinamento nel corso delle indagini e si erano prodotte spesso forme di concorrenzialità tra le forze di polizia. Per queste ragioni la legge 82/91 ha previsto la possibilità, con decreto del Ministro dell'interno, di costituire, allorché si realizza un sequestro, un nucleo interforze alle dipendenze dell'Autorità giudiziaria competente.

L'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, prevede infatti «che per le esigenze connesse alle indagini concernenti delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, sono costituiti appositi nuclei interforze...».

Questi nuclei, di solito formati da personale delle forze di polizia operanti già nella località dell'avvenuto sequestro e rafforzati da elementi di provata esperienza, hanno il compito di garantire uno scambio circolare di informazioni mettendo insieme i tasselli delle investigazioni.

La costituzione di un nucleo interforze, come hanno dichiarato in sede di Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica sia il Questore di Milano che quello di Brescia «è essenziale per evitare sprechi di energie e per evitare che l'indagine possa disperdersi in più filoni». La costituzione del nucleo, ha affermato il dottor Carmineo, questore di Milano, è utilissimo per la condizione delle indagini. Il nucleo si riunisce periodicamente sotto la direzione del Procuratore distrettuale con i magistrati che seguono il sequestro e decidono di volta in volta il da farsi».

Il dottor Carlo Macrì, nel corso dell'audizione a Reggio Calabria, ci ha detto che: «Una delle armi che sono risultate vincenti è stata la collaborazione della Procura di Palmi con quelle del Nord. Nel fare il giro delle Procure di Milano, Torino, Roma, ho acquisito elementi importantissimi sulla struttura dell'organizzazione, sulle persone che aderivano a questi gruppi e sui reati già commessi. Ciò ha consentito di avviare una collaborazione intensissima con magistrati del Nord. L'altra arma vincente è stata quella di indagare sui sequestri non direttamente, ma attraverso il reato associativo. Questo ha permesso di trovare delle prove anche attraverso accertamenti bancari che sono risultati decisivi».

Sulla bontà e sull'esigenza di reali forme di coordinamento tra inquirenti il dottor Pennisi, nel corso della sua audizione, ha dichiarato «solo a partire dal 1991, quando per legge sono stati attivati alcuni organismi giudiziari c'è stato un coordinamento che ha consentito una circolazione di dati da utilizzare in funzione dell'esercizio dell'azione pe-

nale. In precedenza il livello minimo di coordinamento era garantito solo dagli organismi investigativi centrali che, disponendo di una conoscenza complessiva del fenomeno, erano in condizione di lanciare *inputs* nelle varie parti d'Italia e ai vari uffici giudiziari. Ci fu un periodo tra il 1980 e il 1990 in cui 10 uffici giudiziari si occupavano contemporaneamente di 10 fenomeni connessi a sequestri di persona senza che nessuno sapesse niente dell'altro e senza che ci fosse una circolazione di dati necessari per affrontare complessivamente il fenomeno ed ottenere risultati concreti».

In merito ai temi della carenza della struttura investigativa va notata una positiva evoluzione. Il dottor Macrì ricordava come allora (1980-1990) le strutture sia della magistratura che delle forze di polizia erano modeste: una squadra di polizia giudiziaria composta da un maresciallo e due brigadieri, la compagnia dei carabinieri e qualche commissariato di zona. Solo successivamente furono costituiti i NAPS gruppi speciali preposti al controllo del territorio.

Malgrado tutto ciò i risultati raggiunti sono stati buoni. Oggi va sottolineato come dopo il sequestro Melis in Sardegna sono stati preannunciati rinforzi delle forze di polizia quantificati in 150 operatori per la polizia di Stato, solo in minima parte realizzati. Il Comitato auspica che il programma annunciato venga quanto prima portato a compimento.

Il prefetto D'Onofrio, ha anche citato la permanenza nella provincia di Nuoro di circa 40 carabinieri del Battaglione Sardegna.

Il dottor Arena, questore di Brescia, ha dichiarato che «la costituzione di un nucleo interforze è essenziale per evitare sprechi di energia e per evitare che l'indagine si possa disperdere in più filoni, ognuno dei quali potrebbe seguire eventualmente degli spunti investigativi senza che le altre forze di polizia ne vengano a conoscenza e che l'opportuno coordinamento di questo gruppo sia dato dalla presenza di un magistrato che dirige le indagini». Il dottor Manganelli, questore di Palermo, afferma: «la mia opinione è estremamente favorevole ad un lavoro interforze; credo che tra la disposizione astratta della norma e l'attuazione pratica si debba passare per la capacità di influenza della Procura della Repubblica di ottenere una piena efficacia dello strumento normativo in questione, che se non fosse tale sarebbe comunque uno strumento non solamente legittimo ma quasi doveroso: la Procura della Repubblica per organizzare un momento di investigazione interforze nell'ambito della sua competenza non ha bisogno di nessuna legge; la Procura della Repubblica chiama il capo della squadra mobile, il capo del reparto operativo e quotidianamente organizza riunioni per realizzare lo scambio di informazioni sull'operato svolto; dà le deleghe di indagine, le direttive».

Anche in merito alle ipotizzate banche dati, il Questore di Brescia ha dichiarato che, in occasione del sequestro Soffiantini, gli investigatori hanno potuto mettere a confronto le modalità di tutti quanti gli altri sequestri di persona ed hanno provveduto alla completa informatizzazione del sequestro Soffiantini, al fine di valutare e confrontare le lettere, le modalità, i tempi.

Questi nuclei però si sciolgono a sequestro concluso, con il rischio di perdita di conoscenze specifiche sul fenomeno, pertanto sussiste l'esigenza di avere a livello centrale un gruppo di persone di profonda conoscenza e professionalità sul tema dei sequestri da affiancare, quando necessario, ai nuclei interforze. È fondamentale a tale proposito il mantenimento di una «memoria storica», attraverso l'aggiornamento continuo del personale e la disponibilità in tempo reale di ogni dato e conoscenza connesso ai sequestri. È importante ristrutturare i servizi di polizia giudiziaria sul territorio nelle città a maggiore incidenza del fenomeno, rivitalizzando le sezioni che svolgono attività antisequestro, indirizzando l'attività nella cattura dei latitanti che, come ben si sa, sono i soggetti che «custodiscono» il sequestrato nelle zone di campagna e rurali, favorendo infine un'attività di *intelligence*, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi evoluti e nell'attività di vera e propria indagine.

Così come appare utilissimo in fase preventiva rivitalizzare il «controllo del territorio» delle aree tradizionalmente utilizzate per la detenzione dei sequestrati.

È da notare che in determinate aree geografiche, Sardegna, Calabria, Toscana, l'unico modo per riappropriarsi del territorio è il controllo minuzioso e continuo da parte dell'operatore.

L'ispettore Serra, nella sua audizione a Nuoro, in merito al controllo del territorio, ha confermato l'esigenza di ricostruire le squadriglie nate oltre 20 anni fa e composte di 10-12 unità, aumentate poi via via negli anni settanta, con il particolare incremento del numero dei sequestri.

«Si usciva in campagna, tutti i giorni in diversi orari e si “batteva” il territorio fino a che non si raccoglieva materia sui latitanti o sequestrati. La conoscenza del territorio, della gente e di certi ambienti è fondamentale... Bisogna ristrutturare le squadriglie con personale ‘volontario’, cinque o sei persone mandate anche per più giorni fuori in un posto, per vedere se in quella campagna transita qualcuno, perché se transita ciò potrebbe avere un significato e voler dire alcune cose».

L'obiettivo in tal senso assunto dal Dipartimento della polizia di Stato, Direzione centrale di polizia criminale, è quello di ricostituire le «squadriglie» antisequestro utilizzando le professionalità ancora presenti e le nuove che si sono via via formate.

L'attività di controllo deve sostanziarsi nella capacità di «vivere» il territorio, conoscere le persone che lì operano, lavorano e vivono.

Nelle zone impervie del Supramonte in Sardegna, come in aree della Toscana o della Calabria, non è sufficiente operare con i classici mezzi come il fuoristrada o l'elicottero, bisogna, come si dice in gergo, «depositare» il personale e lasciarlo agire in zone anche per più giorni in modo che si riappropri del territorio, contatti i pastori che spesso rimangono per mesi nelle zone.

Sul tema del controllo del territorio c'è da notare come nella provincia di Nuoro è stata promessa ma non ancora attuata la riattivazione di un vecchio, ma ancora attuale, programma predisposto dall'Arma dei carabinieri che prevedeva la realizzazione di 10 casermette in altrettanti punti nevralgici del territorio. Il completamento delle strutture (attual-

mente ne sono state completate 6) consentirebbe di collocarvi le squadriglie anticrimine la cui forza si basa su 10-12 elementi e di avere sul territorio una rete di presenze notevoli, da integrare con il sistema delle stazioni dei Carabinieri e raccordate alle autorità di polizia di Stato provinciali. È indispensabile procedere in tempi brevi al completamento di questo programma.

Oggi molte stazioni non sono più attive 24 ore su 24: vi sono quelle definite di prima fascia, aperte dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e di seconda che terminano la propria attività alle ore 22,00.

Soltanto il 25 per cento delle stazioni è aperto 24 ore su 24.

Il tema richiama all'esigenza di una più compiuta razionalizzazione delle risorse e della loro redistribuzione sul territorio.

Il prefetto Monaco, vice capo della Polizia e direttore centrale della polizia criminale, in occasione della sua audizione, ha anche segnalato, come elemento strategico nel potenziamento del controllo del territorio, la recente direttiva del Ministro e del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - che ha riorganizzato i presidî del territorio in Sardegna, alla stregua di quanto già predisposto in Campania e in Sicilia e nella stessa Roma.

I presidî avranno come principale compito quello del controllo del territorio, riconducendo tutte le altre attività alla struttura centrale.

Tra gli interventi più efficaci per contrastare il fenomeno dei sequestri di persona viene segnalata da tutti la «necessità» di un impulso forte alla ricerca dei latitanti. dal momento che i rapimenti «sono effettuati da organizzazioni criminali che trovano il loro punto di coesione nella presenza dei latitanti».

Il latitante non può dedicarsi ad un tipo di attività che lo metta in contatto con un centro abitato e con la popolazione, e del resto il latitante, meglio di chiunque altro, conosce la morfologia del territorio e quindi i ricoveri dove custodire l'ostaggio. Sono esperti, determinati, abituati a tempi lunghi e agli eventi imprevisti e, da ultimo, la loro mancata presenza dall'ambiente in cui normalmente vivono è chiaramente un fatto che di per se stesso non desta sospetto.

Per tutte queste ragioni, il latitante diventa un momento fondamentale di riferimento per il sequestro di persona e tra i momenti centrali della attività di prevenzione dei sequestri di persona c'è da sottolineare «quello teso alla cattura dei latitanti» che, nonostante recenti risultati positivi, restano ancora molti.

Precisamente quelli di origine calabrese risultano essere complessivamente 70, dei quali 8 compresi nell'elenco dei 30 più pericolosi, anche se nessuno è ricercato per sequestro di persona.

In Sardegna, i latitanti sono 10, di cui 3 ricercati per sequestro di persona a scopo di estorsione e compresi nei 30 più pericolosi a livello nazionale; 7 latitanti sono inclusi nell'elenco dei 500 e 5 di essi sono ricercati per sequestro di persona.

Il contrasto del fenomeno va fatto sul territorio e «necessita di un forte impegno coordinato e sinergico tra le forze locali». A livello centrale si possono dare *inputs*, far circolare le informazioni,

offrire l'esperienza e il supporto di elementi che sul campo hanno maturato adeguato *know how*.

Purtroppo la concorrenzialità tra le forze di polizia, un malcelato e dannoso spirito di emulazione, alcune volte fanno sì che le energie profuse non siano sommate. Lo stesso magistrato che indaga, alcune volte, non è in grado di conoscere tutti i dati acquisiti e ciò è pernicioso per l'indagine, e rischia di ledere il rapporto di fiducia con le famiglie.

Il dottor Pennisi, sostituto procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, ha ricordato come questo sia stato per molto tempo un vero problema: «Per tanto tempo è sembrato decisivo, nell'economia delle indagini relative ai sequestri di persona, quale fosse il berretto che si metteva in testa all'ostaggio liberato. Arrivava la televisione ed era importante vedere se il berretto era della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri e così via (oppure il giubbotto o la giacca). Tutto questo poteva portare, e probabilmente ha portato, ad una mancanza di coordinamento, allo svolgimento di indagini autonome, per proprio conto, spesso anche divergenti le une dalle altre. Dico «probabilmente», perché non fa parte della mia esperienza diretta. Infatti, da quando ha iniziato a operare la Direzione distrettuale antimafia, questo non è successo, tutte le forze dell'ordine hanno operato congiuntamente, in maniera coordinata, con una direzione quasi dittatoriale da parte dell'ufficio del pubblico ministero. Il coordinamento tra le forze dell'ordine è pertanto indispensabile per affrontare fenomeni criminali di questo tipo e dal coordinamento dipende anche l'efficienza delle azioni».

Altro versante dell'attività di prevenzione sono gli accertamenti patrimoniali. Le risorse umane - magistrati e forze di polizia - impegnate su questo versante sono ancora troppo poche, il processo penale ne assorbe la maggior parte. Eppure sul piano della prevenzione lo strumento è importante perché per pervenire al risultato della confisca e del sequestro dei beni, cioè dell'aggressione al patrimonio delle organizzazioni criminali, non è necessaria la stessa «forza», indispensabile ad una condanna penale.

C'è da sottolineare come in occasione dei sequestri la somma pagata viene divisa tra più persone, per cui spesso non c'è un «cambiamento» sostanziale nelle possibilità economiche personali, tale da richiedere giustificazioni particolari. È comunque un aspetto della prevenzione, questo, che va affrontato decisamente, perché l'eventuale presenza di modificazione dei patrimoni, anche non ingenti, può essere un indice dell'avvenuto pagamento del riscatto.

In occasione dell'audizione del dottor Vincenzo Macrì e del dottor Palmeri della Direzione nazionale antimafia, è stato portato a conoscenza che «in aderenza agli articoli 371-*bis* del c.p.p. e 8 del decreto-legge 8 del 1991, si sta studiando la creazione di vere e proprie strutture di *intelligence*, cioè di strumenti investigativi stabili, indipendentemente dal verificarsi di un sequestro di persona, di alta professionalità, che operino fra di loro in piena sintonia.

Anche le forze di polizia hanno sperimentato strumenti particolarmente sofisticati (telecamere a raggi infrarossi, rilevatori di fonte di calore), ma ne sono subito chiaramente apparsi i limiti, data la conforma-

zione del terreno dove vengono tenuti i sequestrati che rende ancora «l'uomo» la risorsa fondamentale, per la ricerca e l'osservazione.

Sul piano della raccolta dei dati oggi l'obiettivo della DNA è quello di ricreare una struttura che accumuli, anche attraverso l'istituzione di una apposita banca dati, tutte le informazioni possibili sui rapimenti così da poterli mettere a disposizione, al momento opportuno, dei Procuratori della Repubblica, che sono e debbono restare gli unici titolari delle indagini.

La DNA ha istituito, con provvedimento del 13 dicembre 1997, un apposito servizio, di cui sono stati chiamati a far parte magistrati che ben conoscono questo tipo di reato, in relazione alle loro esperienze, così da creare un collegamento investigativo nei distretti di Corte d'appello più direttamente coinvolti: in Sardegna, in Calabria e in Lombardia.

La struttura mira «a studiare il fenomeno sotto il profilo normativo e ad approfondire le modalità per la migliore realizzazione del collegamento delle attività relative alla prevenzione e repressione del delitto».

Indubbiamente il coordinamento delle indagini deve rimanere in capo al Procuratore distrettuale che guida l'indagine sul reato. La DNA, come ha dichiarato il dottor Fleury, «potrebbe raccogliere i dati, come già avviene, attraverso il sistema SIDDA da parte della Procura distrettuale, così da fornire, a qualsiasi Procura distrettuale che vi faccia richiesta, il necessario supporto informativo».

La DNA, in relazione alla norma del 1° comma dell'articolo 8 - avente ad oggetto il collegamento interforze delle attività relative alla prevenzione e repressione del delitto di sequestro di persona a scopo estorsivo e nel quadro dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e di impulso attribuite al Procuratore nazionale antimafia dall'articolo 371-bis c.p.p. - «ha organizzato con la DIA e con i Servizi centrali e interprovinciali una serie di incontri nella prospettiva di porre un rimedio alle manchevolezze che, purtroppo, si sono riscontrate».

In particolare l'obiettivo della DNA è «la creazione» di vere e proprie *intelligence*, cioè di strumenti investigativi stabili, di alta professionalità, che operino in piena sintonia tra loro, senza riserve e senza rivalità, individuando i migliori meccanismi di contrasto sia sotto l'aspetto tecnologico, tenendo conto dei continui progressi fatti dalla scienza nel campo delle telecomunicazioni, sia approfondendo i temi della cattura dei latitanti e degli accertamenti sui patrimoni.

Riassumendo, si ritiene di avanzare le seguenti proposte:

aumento del controllo del territorio attraverso il ripristino e la rivitalizzazione delle squadriglie con una redistribuzione sul territorio del personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato tenendo conto delle loro articolazioni anche al fine di permettere l'apertura degli uffici nell'arco delle ventiquattr'ore;

completamento degli organici delle forze di polizia in Sardegna;

conclusione del programma di costruzione e apertura delle «casermette» dell'Arma dei carabinieri in Sardegna;

mantenimento a livello periferico dei nuclei interforze coordinati dai Procuratori allorché si realizza un sequestro di persona;

costituzione, a livello di dipartimento della pubblica sicurezza, di un gruppo di investigatori con profonda conoscenza e professionalità sul tema dei sequestri da affiancare ai nuclei periferici, quando se ne ravvisi la necessità. Questo gruppo avrebbe il compito di un continuo aggiornamento del personale, la raccolta di ogni dato o elemento di conoscenza, nonché dell'attività preventiva;

rivitalizzazione presso i servizi di polizia giudiziaria dei territori interessati ai fenomeni dei sequestri di sezioni che svolgano attività antisequestro;

impulso nella ricerca dei latitanti implicati nelle vicende dei sequestri;

impulso delle indagini patrimoniali;

costituzione di una sezione DIA in Sardegna;

completamento degli organici dei magistrati, degli uffici e dei distretti giudiziari delle realtà maggiormente interessate al fenomeno;

applicazione dei magistrati delle Procure periferiche della Sardegna presso la DDA di Cagliari.

Si condividono infine le iniziative assunte dalla DNA e in particolare la costituzione di un servizio a cui chiamare i magistrati dei distretti di Corte d'appello più direttamente coinvolti per creare un collegamento delle attività.

PARTE OTTAVA

1. *Proposte legislative*

L'analisi del fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione compiuta con questa relazione ha portato a definire talune linee di modifica organizzativa e normativa da proporre al Parlamento.

Gli aspetti che più ci pare siano degni di riflessione attengono a tre possibili settori principali di intervento legislativo: nel diritto penale sostanziale, nelle norme procedurali idonee a migliorare lo svolgimento delle indagini e nelle misure di detenzione.

a) *Nel diritto penale sostanziale e nelle norme procedurali idonee a migliorare lo svolgimento delle indagini*

Fin dall'inizio della sua attività di indagine il Comitato per i sequestri ha sentito sollevare il problema, da parte di tutte le personalità audite, soprattutto da parte dei rappresentanti delle associazioni ex sequestrati e contro i sequestri, del titolo del reato, che attualmente è collocato tra i delitti contro il patrimonio.

Ebbene, ci pare ragionevole accogliere i suggerimenti proposti, anche da alcuni disegni di legge presentati in Parlamento, perché si modifichi la collocazione sistematica del reato non più contro il patrimonio ma contro la persona, anche alla luce delle modifiche normative dell'articolo 630 c.p., che hanno spostato in tal senso l'attenzione sull'oggetto della tutela personale.

Questa modifica, oltre a produrre sulla società anche un diverso impatto psicologico trasferendo contro la persona umana l'offesa subita, introduce una successiva modifica legislativa a nostro parere ben più significativa.

Riteniamo, infatti, che si possa introdurre, nell'articolo 7 della legge 82/91, la possibilità di autorizzare il pagamento controllato anche al fine di salvaguardare la vita dell'ostaggio e di ottenerne la liberazione, purché in funzione dell'approfondimento delle indagini e della successiva cattura dei rapitori, cattura che non necessariamente si deve produrre all'atto della consegna del riscatto, ma anche in seguito.

Collegare la liberazione dell'ostaggio alle indagini è, come suggeriscono molti inquirenti - forze di polizia e magistratura - che hanno studiato a fondo il problema, l'unico modo per evitare da una parte di tornare ad un eccesso di discrezionalità del magistrato nell'applicazione del dispositivo, dall'altra per non rischiare che i sequestratori utilizzino fin da subito metodi di pressione, quali mutilazioni o violenze in genere.

D'altra parte tutti gli inquirenti, magistrati e forze dell'ordine, auditi dal Comitato hanno ascritto una notevole importanza, ai fini investiga-

tivi, alle dichiarazioni rese dagli ostaggi una volta liberati. Il dottor Fleury ha definito «una miniera di notizie» quanto un ex sequestrato è in grado di raccontare e quindi riteniamo che sia estremamente importante, ai fini dell'implementazione delle indagini, favorire appunto, anche attraverso una specificazione nel dispositivo di legge, la liberazione dell'ostaggio mediante il pagamento controllato.

Agendo in questa maniera è ragionevole pensare che vengano inoltre superati molti degli ostacoli, delle diffidenze, che quasi sempre si sono prodotti tra inquirenti e familiari.

Silvia Melis ha dichiarato che «mentre ai magistrati e ai carabinieri interessava catturare i rapitori, alla mia famiglia interessava soprattutto liberare me». Ebbene, questa che appare una sostanziale divergenza di obiettivi, anche se nella realtà non è tale, e che costituisce la base di tentativi di contrattazione parallela, di depistaggi delle indagini e di interferenze le più varie, può essere risolto esplicitando, nelle motivazioni per il pagamento controllato, proprio la liberazione dell'ostaggio. Dalla lettura del provvedimento di richiesta del pagamento controllato del procuratore Tarquini e dell'autorizzazione del GIP di Brescia, si evince come la liberazione del signor Soffiantini fosse considerata l'obiettivo, anche perché questo avrebbe permesso poi una accelerazione delle indagini (vedi allegato 1).

Riteniamo che questa sia la vera arma legislativa per fare accettare sul piano sociale il concetto di 'blocco dei beni', che, da un dispositivo come sopra proposto, non subirebbe oltretutto alcuna riduzione di significato. Il 'blocco dei beni' è infatti disposto dal magistrato principalmente a difesa della famiglia del sequestrato, perché toglie la stessa dalla mercé dei sequestratori; diversamente, come del resto tanti casi hanno dimostrato in passato, non si vede perché i sequestratori dovrebbero limitarsi ad una prima o seconda richiesta di riscatto. A questo proposito va ricordato quanto detto da Cesare Casella: «Vi prego non togliete il blocco dei beni, altrimenti i ricatti non finiranno mai!».

Questa norma del blocco, da alcuni oggi contestata, ha, come abbiamo descritto nella prima parte della relazione, un ulteriore effetto e cioè quello di abbassare sensibilmente il prezzo del riscatto, mettendo la famiglia nelle condizioni di non poter disporre di grosse somme. Del resto, proprio con tale finalità, come ha riferito il dottor Manganelli, veniva disposto il blocco dei beni dai magistrati, quasi sempre con il pieno accordo dei familiari, anche prima del '91.

Rimuovere il blocco dei beni al fine di liberare il sequestrato deve restare una possibilità unicamente nelle mani del magistrato e con un fine ben preciso: le indagini; in tal modo non solo non viene lasciata sola la famiglia nella trattativa, ma la normativa stessa costituisce una formidabile arma di solidarietà tra inquirenti e familiari. Ancora il dottor Manganelli ha messo in guardia il Comitato dal proporre una revisione dell'articolo 7 della legge 82/91 che formalizzi la liberazione dell'ostaggio come fine esclusivo del pagamento controllato perché questo fatto «è pericoloso farlo sia per un segnale di inversione di tendenza che potrebbe dare e sia per il fatto che legare l'apertura della finestra al pericolo della vita dell'ostaggio significa aprire non solo le porte ma anche

le finestre, i balconi e tutto il resto. Insomma, io non vorrei che domani oltre ai lobi delle orecchie cominciasse ad arrivare le dita, le mani o le braccia. Questo significherebbe aprire la strada ad una pressione: chiunque sa che i beni si sbloccano mettendo in pericolo la vita dell'ostaggio potrebbe farlo. Il pericolo per la vita dell'ostaggio deriva dalla sua condizione: l'ostaggio muore perché non ha le medicine al momento giusto, perché riconosce il bandito, perché deve morire o perché succedono delle cose durante i trasferimenti; si tratta di situazioni fisiche che in molti casi hanno determinato la morte dell'ostaggio».

La misura del blocco dei beni così modificata non ridurrebbe la sua forza in termini di dissuasione, di scoraggiamento al commettere il crimine, perché al contrario fornirebbe al magistrato il controllo certo e assoluto di qualunque tipo di pagamento, perché, evidentemente, la famiglia non avrebbe più alcun interesse ad attivare suoi canali alternativi di abboccamento con i sequestratori.

Privati di questi canali alternativi, privati della possibilità di gestire in proprio il pagamento del riscatto, i rapitori diventerebbero estremamente deboli proprio nei due momenti in cui maggiormente esercitano un grande elemento di pressione sulle famiglie: il primo, quando impongono la trattativa occulta, minando il rapporto fiduciario tra famiglia e inquirenti, l'altro quando stabiliscono, a loro piacimento, le modalità di pagamento. In entrambi questi momenti i sequestratori agiscono attraverso la figura dell'emissario, figura emblematica nel rapimento sardo, praticamente sconosciuta nelle altre tipologie del reato e di cui abbiamo ampiamente parlato in altra parte della relazione.

Già questa considerazione è meritevole di attenzione: perché esclusivamente il rapimento di matrice sarda vede all'opera in maniera costante la figura dell'emissario, del mediatore? Perché questa invece nel rapimento calabrese non è istituzionalizzata? Non è facile dare una risposta che sia semplice e risolutiva, dato che la figura stessa dell'emissario è strettamente legata al fenomeno dei rapimenti in Sardegna e si ricollega a quanto dicevamo nell'introduzione, cioè alle tradizioni del mondo agro-pastorale in cui questo reato è nato e si è sviluppato quale diretta continuazione dell'abigeato.

Certo è che, soprattutto negli ultimi casi di sequestro in Sardegna, si è configurata una chiara tendenza alla «professionalizzazione» del mediatore. Mentre in passato questo poteva essere un amico di famiglia, un parente, a volte addirittura un sacerdote, che costituiva duplice garanzia: nei confronti della famiglia circa la vita dell'ostaggio, in quelli della banda, circa il pagamento del riscatto; oggi la situazione è diversa.

Spesso il mediatore di un rapimento è stato poi trovato coinvolto con un ruolo attivo in un altro caso di sequestro di persona, a realizzare quindi un quadro di mobilità di ruoli all'interno di bande dedite a questo tipo di reato. Soprattutto dopo l'introduzione della legge sul sequestro dei beni, essendo punita l'azione del mediatore, è evidente che tale tipo di intervento è gravato di un tale rischio che non si vede come esso possa essere considerato possibile da chi non fa parte dell'organizzazione stessa, con appunto un ruolo preciso, quello dell'emissario.

A questo proposito è istruttiva la lettura degli atti del dibattimento in corso a Cagliari per il sequestro della signora Licheri, dove il testimone Gaddone viene chiaramente indicato dal PM dottor Mura non tanto come l'emissario per la trattativa, ma realmente come complice dei sequestratori, col ruolo di mediatore o percettore del riscatto.

Vi sono ragionevoli sospetti per ritenere che anche figure clamorose di emissari coinvolti negli ultimi casi di sequestro possano avere avuto un ruolo attivo, se pur a livello diverso da quello operativo della banda, nella realizzazione del reato. Senza di loro non si potrebbe accedere al pagamento del riscatto, che oggi deve avvenire soprattutto con ogni garanzia per i sequestratori più che per la famiglia, data la pressione che le indagini sono in grado di creare. Garanzia questa che pare si estenda anche al dopo sequestro e alla eventualità che la banda venga arrestata, se non vogliamo considerare casuale che, sia nel caso Vinci che in quello Soffiantini, gli ex sequestrati non si sono costituiti parte civile nel processo.

Potremmo arrivare a dire, condividendo l'opinione espressa da autorevoli esperti di sequestri sardi, che probabilmente non esisterebbero più sequestri in Sardegna se si togliesse di mezzo la figura dell'emissario, come del resto anche l'esperienza calabrese insegna. Pur condividendo l'idea del dottor Pennisi, e cioè che i sequestri in Calabria sono scomparsi perché la resa economica è poco interessante per la 'ndrangheta, è pur certo che questi si sono interrotti, per lo meno quelli con certe caratteristiche organizzative, proprio in concomitanza con la legge del 1991 e soprattutto perché il reato si è dimostrato poco appagante anche in termini penali: circa l'80 per cento dei responsabili di sequestri sono stati catturati e condannati.

In Sardegna, invece, la figura dell'emissario ha subito una modificazione nel senso di una sua specializzazione, se così possiamo dire, al punto che in alcuni casi ne è stata tentata l'esportazione, se pur senza successo.

Riteniamo importante non solo mantenere, come previsto dalla normativa in vigore, la punibilità di chi a qualunque titolo intralcia le indagini, ma proponiamo di individuare con precisione la condotta del mediatore, che procede al pagamento non autorizzato del riscatto, perché venga punito a titolo di concorrente nel reato di sequestro di persona.

Un ulteriore significativo intervento legislativo, nell'ottica di rendere più agevole la persecuzione e la punibilità di colui che si frappone tra gli investigatori, le famiglie ed i rapitori, sarebbe quello di estendere la portata dell'articolo 12-*quinquies* della legge 7 agosto 1992 n. 356 anche al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (in aggiunta, quindi, alle ipotesi già previste di ricettazione, riciclaggio e relative alla punibilità di chi impiega somme di denaro, beni, utilità di provenienza illecita): questo articolo prevede, infatti, che possa essere comminata una pena da due a sei anni di reclusione a chiunque «attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni od altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e *ter* c.p.». La previsione espressa del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione renderebbe punibili tutte quelle

condotte di intermediazione o di partecipazione nel reato qualificate da un rapporto diretto del soggetto con il denaro destinato al pagamento del riscatto.

D'altra parte, in materia di norme applicabili alle ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, il successivo articolo 12-*sexies* della legge citata, disciplinando «casi particolari di confisca», indica, tra le ipotesi, anche la condanna per il reato di cui all'articolo 630 c.p., disponendo che «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica».

Una modifica legislativa che ci pare condivisibile è quella, suggerita ancora da alcuni disegni di legge giacenti in Parlamento, di rendere maggiormente punibile il sequestratore che produce lesioni all'ostaggio. È infatti ormai una triste costante di questo reato la mutilazione dell'ostaggio o comunque l'abitudine di sottoporlo a continue, gratuite e inaudite violenze fisiche e psicologiche. Tali condotte non possono non aggravare la situazione processuale del responsabile, ma devono anche impedire poi che allo stesso si possano applicare eventuali benefici penitenziari.

Un ulteriore livello legislativo su cui agire riteniamo sia quello che consenta di favorire, ancor più concretamente di quanto già fa la legge 82/91, la dissociazione e il ravvedimento di chi ha partecipato al sequestro.

Riteniamo del resto che, come avvenuto durante il periodo del terrorismo, sia compito dello Stato tentare di disarticolare direttamente i legami che tengono insieme le bande di sequestratori e l'unico sistema che fino ad ora si è dimostrato efficace è proprio rendere estremamente significativo il premio per colui che si dissocia.

Dissociazione che deve essere chiara, completa, deve contribuire realmente alla liberazione dell'ostaggio e alla risoluzione dell'indagine in tutti i suoi aspetti e deve prevedere che il «pentito» non abbia commesso a sua volta violenza di alcun tipo sull'ostaggio. Non sarebbe del resto comprensibile alcuna forma di indulgenza per chi, pur dissociatosi, avesse portato a termine azioni di violenza fisica sul rapito. Inoltre va rotto quel legame omertoso, solidaristico che spesso lega le bande di sequestratori a chi consente loro di mantenersi in latitanza, a chi rifornisce loro vitto, abiti, soluzioni logistiche.

Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, di trovare gli strumenti legislativi per superare la possibilità che alcuni testimoni, quali i parenti, si rifiutino di deporre, per esempio, abolendo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 82/91, anche se ci rendiamo conto della delicatezza dell'argomento.

Abbiamo appreso che oggi i sequestri vengono compiuti anche in ambienti urbani, approfittando della solidarietà complice di parenti ed amici. Molti sequestrati hanno riferito di avere abitato, almeno per certi periodi, in case riscaldate, di aver mangiato pasti cucinati in genere: eb-

bene, ciò è possibile solo mediante anche l'intervento di donne, magari parenti dei sequestratori. Obbligare queste persone a testimoniare, quando non ne fossero manifeste e quindi perseguibili le complicità, riteniamo possa essere un'arma importante, non solo per le indagini, ma anche per creare veri ostacoli logistici alla commissione di questo reato.

Infine, e ci rendiamo conto di toccare un punto molto delicato, sarebbe probabilmente opportuno sanzionare con maggior rigore chi, venuto a conoscenza di particolari circa un sequestro, non riveli quanto saputo alle autorità inquirenti, come del resto già previsto dall'articolo 3 della legge 82/91.

Sbloccare l'omertà, favorire e, dove occorre, obbligare le testimonianze e le dissociazioni, riteniamo possano essere alcuni interventi legislativi utili ad affrontare in maniera certo radicale, ma forse più decisa un reato così odioso come il sequestro di persona. Nella fase delle indagini preliminari potrebbe valutarsi la possibilità di restringere l'accesso al giudizio abbreviato, che comporta in caso di condanna una riduzione di un terzo della pena, per 630 c.p. e altri gravi reati quali quelli indicati all'articolo 4-*bis* Ord. pen. e 407 c.p.p.

Sugli strumenti operativi e preventivi, in altre parti della relazione, abbiamo già svolto alcune riflessioni, tuttavia è giusto precisare ulteriormente alcuni punti.

Innanzitutto non riteniamo si debba procedere, come per la verità da alcuni auspicata, alla istituzione di un nucleo stabile, centrale di indagini sui sequestri di persona, che divenga, in caso di necessità, *dominus* delle indagini. Riteniamo, come già detto, che debbano continuare ad essere le DDA presso le Procure protagoniste e titolari delle indagini, ben sapendo che compete ad un procuratore distrettuale coordinare le indagini per questo tipo di reato.

Tuttavia i nuclei interforze che il Ministro dell'interno insedia, quando si verifica un sequestro, debbono prevedere l'utilizzo, anche attraverso le applicazioni e i trasferimenti temporanei, tutte le migliori professionalità disponibili.

Inoltre la DNA dovrebbe, come del resto già fa ora, mettere a disposizione delle DDA non solo tutti i dati di cui la costituenda banca dati nazionale dispone, ma anche, se necessario, distaccare un suo magistrato particolarmente esperto in materia, allo scopo di coordinare il lavoro inquirente, esperienza del resto già vissuta, ad esempio, durante le indagini del caso Soffiantini. È pertanto auspicabile che alla DNA vengano attribuite le prerogative atte a rendere effettive ed efficaci queste funzioni di coordinamento. Dal punto di vista delle dotazioni strumentali sarà sicuramente interessante seguire i progressi della tecnologia, anche se, come riferito da più esperti, anche nel passato molte speranze riposte nella strumentazione sono cozzate contro difficoltà logistico-ambientali, per il momento ancora difficilmente superabili.

Sul piano più generale abbiamo già parlato di piani di ristrutturazione delle squadriglie antisequestro, sulla apertura di un maggior numero di caserme dei Carabinieri nelle zone più a rischio, insomma quello che auspichiamo è una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane sul territorio, così che non vi sia una eccessiva concentrazione nelle zone urbane, di carabinieri, di uomini della polizia e della Guardia di finanza, ma vi sia una loro razionale distribuzione sul territorio extraurbano, perché venga fortemente rilanciata la ricerca dei latitanti. Va caldeggiata a questo scopo - come si è già accennato - la costituzione di una centrale DIA in Sardegna.

Ancora vanno fortemente intensificate le presenze di magistrati nelle zone più a rischio, quindi negli uffici e nei distretti giudiziari sardi e calabresi maggiormente esposti a questo tipo di reato, dando assoluta priorità alla copertura degli organici nelle realtà più disagiate, incentivando l'applicazione di magistrati del pubblico ministero di uffici periferici presso la DDA, di uomini della Guardia di finanza, così da incrementare le purtroppo relativamente scarse indagini patrimoniali, che in questo campo sono difficili ma indispensabili.

A conclusione di questo paragrafo circa l'organizzazione delle indagini e l'implementazione degli strumenti preventivi, ci sembra doveroso accennare a due aspetti, spesso misconosciuti, ma fortemente sottolineati da famiglie ed ex sequestrati.

Il primo aspetto da considerare è quello della «fuga di notizie» e quindi il ruolo dei mezzi di informazione nei casi di sequestro di persona. Se da una parte è doveroso accertare le responsabilità delle fughe di notizie e sanzionare pesantemente gli eventuali autori, dall'altra è indispensabile richiamare i media ad un particolare codice deontologico in questi frangenti. È da ricordare come una notizia apparsa sui giornali, quando doveva restare segreta, è costata la seconda mutilazione a Giuseppe Soffiantini.

Non diciamo si debba ricorrere a norme legislative che regolamentino in forma restrittiva quella che deve restare una assoluta libertà di stampa, se pur temperata dal divieto di pubblicazione degli atti di indagine, riteniamo però che la particolarità di questi avvenimenti richieda una particolare sensibilità da parte di tutti i mezzi di informazione.

Il secondo aspetto sottoposto al Comitato, soprattutto durante l'audizione a Nuoro di Giuseppe Vinci, è stato quello di una particolare attenzione da parte del Ministero delle finanze nei confronti delle famiglie costrette a pagare ingenti riscatti ove essi avvengano nell'ambito del pagamento controllato. Questo potrebbe costituire un forte incentivo per le famiglie alla collaborazione con gli inquirenti e a non ricercare nelle zone grigie canali alternativi di pagamento del riscatto. Ci rendiamo conto che la materia è estremamente delicata e particolarmente pericolosa, per il rischio di abusi, e tuttavia riteniamo giusta una riflessione sulla materia da parte degli organismi competenti, ai quali si chiede sensibilità e ragionevolezza, anche dopo la soluzione di un caso di sequestro di persona, nello studiare meccanismi fiscali che tengano conto delle particolari condizioni economiche delle famiglie e non gravino come ulteriore balzello su economie già provate.

b) *Nelle misure di detenzione**La situazione attuale*

Il regime penitenziario attualmente applicabile ai condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione è regolato dall'articolo 4-*bis* dell'Ord. pen. Questo articolo è stato introdotto dalla legge sulla criminalità organizzata del 12 luglio 1991 n. 203 e modificato dalla legge sulla criminalità mafiosa dell'8 giugno 1992 n. 306 e regola il divieto di concessione dei benefici per i condannati di alcuni delitti, tra i quali vi è anche quello di sequestro di persona a scopo di estorsione: pertanto non sono applicabili, per il divieto generale sancito dalla norma citata, ai condannati per il reato di cui all'articolo 630 c.p. le misure alternative alla detenzione, che sono *l'affidamento in prova al servizio sociale* (articolo 47 Ord. pen.), *la detenzione domiciliare* (articolo 47 Ord. pen.) la semilibertà (articolo 50 Ord. pen.), l'assegnazione al lavoro esterno (articolo 21 Ord. pen.) ed i permessi premio (articolo 30-*ter* Ord. pen.). Può essere applicata, invece, la liberazione anticipata (articolo 54 Ord. pen.), per specifica esclusione del legislatore che in questo senso mitiga l'asprezza del regime introdotto a seguito della morte del giudice Falcone.

La stessa severità viene mantenuta nella recente legge 27 maggio 1998, n. 165 - cosiddetta legge Simeone -, nella parte in cui prevede la possibilità di sospendere l'esecuzione delle pene detentive non superiori a tre anni o al limite dei quattro anni (in caso di condanne per reati che riguardino violazioni alle legge stupefacenti), consentendo al condannato di presentare un'istanza per l'applicazione delle pene alternative alla detenzione, la cui disciplina, regolata dalla legge 26 luglio 1975 n. 554, legge sull'Ordinamento penitenziario, è stata modificata dall'intervento legislativo sopra indicato.

Queste misure alternative alla detenzione sono *l'affidamento in prova al servizio sociale* (articolo 47 Ord. pen.), *la detenzione domiciliare* (articolo 47 Ord. pen.) *la semilibertà* (articolo 50 Ord. pen.).

La sospensione dell'esecuzione della pena così prevista non può essere tuttavia disposta a favore dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* Ord. pen. (tra cui vi è, come è noto, anche l'articolo 630 c.p.).

Per i condannati per i delitti previsti dall'articolo 4-*bis* è tuttavia possibile accedere ai benefici penitenziari «... *solo nei casi in cui collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter* Ord. pen.».

L'articolo 58-*ter* Ord. pen., introdotto dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, sulla criminalità organizzata, indica i requisiti richiesti per la valutazione della condizione di «collaborante», che deve essere formalmente dichiarata da parte del Tribunale di Sorveglianza, sentito il Pubblico Ministero.

Per poter essere considerato collaboratore di giustizia occorre, infatti, che il condannato «*si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che abbia aiutato concretamente la polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi*

decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati».

Ulteriori deroghe al divieto generale sancito dall'articolo 4-bis Ord. pen. sono nello stesso articolo previste per il condannato al quale sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6 (risarcimento del danno), 114 c.p. (minima partecipazione al fatto, in caso di concorso di reato, o quando il reato è stato commesso da minorenni o da persona inferma di mente, o da persone sottoposte all'altrui direzione vigilanza o custodia) o al quale sia stata applicata la disposizione di cui all'articolo 116 c.p. (reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti), il quale *può godere dei benefici anche se la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.*

Vi sono stati, poi, in tema di collaborazione, importanti interventi della Corte costituzionale che hanno, di fatto, annullato la portata del divieto normativo di cui all'articolo 4-bis Ord. pen., estendendo l'applicabilità dei benefici a casi in cui la collaborazione sia «inesigibile» o «impossibile», quando, cioè «*la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata in sentenza, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata*» (sent. Corte Cost. del 19-27 luglio 1994, n. 357), o quando «*l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata*» (sent. Corte cost. 22 febbraio-1 marzo 1995 n. 68).

Per quanto riguarda la possibilità del condannato per il reato di cui all'articolo 630 c.p. di ottenere permessi premio, importante è anche la sentenza della Corte costituzionale 11-14 dicembre 1995, n. 504, che consente la concessione dei permessi a coloro *che, pur non collaboranti, abbiano già fruito di permessi premio e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.*

Il solo limite alla concessione dei benefici a coloro che, pur essendo stati condannati per gravi reati abbiano intrapreso un'opera di collaborazione con la giustizia, consiste nel divieto di accesso alle misure alternative alla detenzione per quei condannati che si siano resi responsabili di evasione o di altri delitti dolosi durante l'esecuzione delle misure (i quali possono nuovamente accedere ai benefici dopo un certo periodo) e per i condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione che abbiano cagionato la morte del sequestrato, se non hanno scontato almeno due terzi della pena inflitta e, in caso di ergastolo, 26 anni (58-*quater* Ord. pen.).

L'applicazione dei benefici ai collaboranti ex articolo 58-*ter* Ordine penitenziario è disciplinata dalle disposizioni della legge sull'Ordinamento Penitenziario: l'articolo 30-*ter* comma IV lett e), all'articolo 21 e Ord. pen. articolo 50 Ord. pen.

L'effetto dell'intervento della Corte costituzionale è stato quello da una parte di scardinare la portata punitiva dell'articolo 4-*bis*, dall'altra di attribuire al solo magistrato di sorveglianza il potere-dovere di decidere e valutare le condizioni per l'applicabilità dei benefici anche ai condannati rientranti nella categoria prevista dall'articolo 4-*bis* Ord. pen., costringendo questi ad un gravoso compito di studio delle sentenze di merito e di interpretazione della sussistenza delle condizioni determinanti l'*inesigibilità* o l'*impossibilità* della collaborazione (al di fuori, quindi, di un'udienza avanti al Tribunale di sorveglianza, senza il parere del Pubblico Ministero e senza una dichiarazione formale dello *status* di collaborante).

2. *Proposte di modifica*

De iure condendo, sarebbe importante riportare la valutazione del contenuto della collaborazione al giudizio del Tribunale di sorveglianza, «acquisite le necessarie informazioni e sentito il parere del Pubblico Ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione», ripristinando la portata originaria dell'articolo 58-*ter*, comma 2, e sentito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il parere del P.M. è determinante al fine di accertare in concreto la sussistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata o l'*inesigibilità* o l'*impossibilità* della collaborazione al tempo del processo.

Deve essere ripristinata, quindi, la necessità di una dichiarazione formale quale «collaboratore di giustizia» per coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, come modificata dalle sentenze della Corte costituzionale, così da rendere per questa via più problematico l'accesso a quei benefici penitenziari che solo l'articolo 58-*ter* può far applicare ai condannati per il reato di cui all'articolo 630 c.p.

Nell'ottica di una ulteriore e significativa restrizione dei benefici per i sequestratori sarebbe importante comprendere nei divieti previsti dall'articolo 4-*bis* anche la libertà anticipata superando così l'esclusione che nel 1992 il legislatore aveva previsto.

Infine si potrebbe introdurre una norma che sospenda per i sequestratori in attesa di sentenza definitiva qualunque tipo di beneficio penitenziario relativo ad altri reati per i quali hanno sentenza passata in giudicato.

PARTE NONA

Conclusioni

Il lavoro di sette mesi del Comitato per i sequestri di persona è condensato in questa relazione, tuttavia non è nostra ambizione credere di aver esaurito un argomento così complesso e di così pesante valenza sociale. Il sequestro di persona è un reato particolarmente odioso, tocca le coscienze di ciascuno e quindi sono possibili, giustificabili, legittimi pareri anche diversi.

Crediamo che il lavoro compiuto di analisi obiettiva, basata su dati di fatto, lontano da settarismi ideologici non abbia in alcun modo inteso sovrapporsi, o addirittura sostituirsi, alla magistratura in indagini delicate, per seguire le quali riteniamo indispensabile che il Comitato stesso debba continuare ad operare anche per il futuro.

A conclusione di questo lavoro, tuttavia, alcune considerazioni ci sembrano doverose:

È degno di una approfondita riflessione il fatto che un dibattito tanto acceso sulla normativa sui sequestri di persona si apra nel nostro Paese nell'unico momento, da oltre venti anni a questa parte, in cui non vi sono sequestri in atto.

L'emotività, stimolata da clamorosi, ancorché sporadici, fatti di cronaca, prevale a volte sul ragionamento freddo, tecnico, che, al contrario, dovrebbe essere caratteristica prima del legislatore e rischia di fuorviarne l'azione riformatrice.

Nessuna legge al mondo, neppure la più perfetta, può da sola risolvere completamente ed in maniera definitiva un problema, quale quello dei sequestri di persona, che ha radici profonde in alcune zone del nostro Paese, e si è sviluppato secondo dinamiche troppo diversificate e che richiedono interventi incisivi sul tessuto sociale, economico, culturale di quelle zone. Per tale ragione nessuno, in nessun luogo, può considerarsi depositario di un «metodo», di una soluzione ideale a questo fenomeno, che non conosce «riti» particolari, regionali o personali che siano.

Solamente la crescita e l'affermazione di un rapporto stretto, fiduciario tra cittadini e istituzioni dello Stato sarà in grado di sconfiggere, attraverso l'eliminazione di tutte le «zone grigie», soprattutto la «cultura» dei sequestri di persona, oggi in alcune regioni ancora troppo radicata.

ALLEGATO 1

Dispositivo pagamento controllato
Sequestro Soffiantini

Ritenuto che dunque nell'attuale contesto delle presenti indagini preliminari s'imponga di dare corso alla procedura del pagamento controllato di cui all'articolo 7 legge 15 marzo 1991 n. 82;

che tale scelta in via prioritaria si prefigge la finalità di prevenire alla liberazione di Soffiantini Giuseppe;

che peraltro la liberazione di Soffiantini Giuseppe consentirà anche l'acquisizione di fondamentali elementi probatori utili per la individuazione e la cattura di quanti attualmente tengono in ostaggio Soffiantini Giuseppe dopo la fuga di Farina Giovanni e Cubeddu Attilio, con l'ostaggio, dalla prigione scoperta dagli inquirenti;

che invero le operazioni esperibili durante la fase del pagamento controllato (e successivamente) permetteranno l'acquisizione di importanti elementi investigativi;

che ugualmente preziosissimi saranno certamente i dati e le notizie che Soffiantini Giuseppe, una volta liberato, potrà fornire;

che in particolare allo stato le indagini si strutturano investigativamente secondo le modalità proprie della tecnica di ricerca dei latitanti, atteso che i cosiddetti carcerieri di Giuseppe Soffiantini (trattasi, come sopra precisato, dei latitanti Giovanni Farina e Attilio Cubeddu) risultano individuati e conosciuti;

che in siffatto contesto le descritte operazioni di pagamento controllato possono, con l'appalesamento del luogo che sarà scelto dai sequestratori per l'abboccamento e del luogo in cui il Soffiantini Giuseppe sarà rilasciato, permettere di conoscere indicazioni utili ai fini della individuazione del luogo di prigionia e pertanto indispensabili ai fini della cattura degli attuali sequestratori;

che l'operazione di pagamento controllato ex articolo 7 legge 82/1991 deve essere articolata secondo i seguenti imprescindibili criteri:

priorità assoluta della finalità di pervenire alla liberazione dell'ostaggio;

tutela massima dell'incolumità dell'ostaggio;

individuazione, come richiesto dalla famiglia Soffiantini e come ritenuto opportuno per la buona riuscita dell'operazione, evitando che i sequestratori abbiano motivi di sospetto, degli emissari (che dovranno essere consapevoli e consenzienti) tra persone di fiducia della famiglia;

utilizzo, come richiesto dalla famiglia e come ritenuto opportuno attesi i tempi ristrettissimi, di autoveicolo (Fiat Panda 4x4 bianca a tre portiere) messo a disposizione dalla famiglia Soffiantini;

esclusione di qualsivoglia strumento di controllo sul denaro (ad eccezione dell'annotazione di numeri seriali) e sull'involucro che conterrà lo stesso, in quanto fonte di rischi per il buon esito dell'operazione e di fatto di non apprezzabile utilità, attesi peraltro i limiti fattibilità tecnica;

esclusione di tutte le forme di controllo sul percorso, sulla persona degli emissari e sulla località ove potrebbe avvenire l'abboccamento, che possano implicare rischi per l'incolumità dell'ostaggio e comprometterne la liberazione;

prelevamento della provvista in denaro da effettuarsi personalmente a cura di Soffiantini Carlo, presso la sede di Bergamo della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, con adeguata scorta da parte della polizia giudiziaria del Nucleo Interforze;

pagamento del riscatto da effettuarsi in dollari USA per l'ammontare di 5 miliardi di lire (pari a 2.770.000 dollari USA in banconote da 100 dollari);

esclusione di qualsiasi attività successiva al pagamento controllato del riscatto che possa pregiudicare la liberazione e l'incolumità dell'ostaggio;

installazione a bordo del veicolo scelto per il percorso di cui sopra di apparecchiature atte a localizzare lo stesso ed a captare le eventuali conversazioni tra presenti;

impiego, ove tecnicamente possibile, senza rischi per gli emissari e per il sequestrato, di apparecchiature occultate su oggetti indossati dagli emissari medesimi (previo loro consenso) atte a localizzarli;

limitazione, per ragioni di riservatezza, degli interventi decisionali ed operativi di competenza del Nucleo Interforze alle persone dei dottori Mazza e Mariconda nonché dei Capitani Acerbi e Fantozzi sopra indicati;

inizio delle operazioni di pagamento controllato a partire dalla giornata del 2 febbraio 1998 ore 20 circa.

Visto il comma 1° dell'articolo 7 L. 15 marzo 1991, n. 82;

CHIEDE

che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale in Sede, fermo il vincolo del sequestro (blocco dei beni) di cui all'ordinanza di codesto GIP datata 19 giugno 1997, voglia autorizzare, ai fini del pagamento controllato del riscatto richiesto per la liberazione di Soffiantini Giuseppe, la disposizione, da parte di Soffiantini Carlo, Giordano e Paolo, della somma di 2.770.000 dollari USA (corrispondente a lire 5.000.000.000) di cui al provvedimento 29 gennaio 1998 di codesto Giudice che ne autorizzava l'acquisto con le somme depositate sul conto corrente n. 2311 intestato a Carlo, Giordano e Paolo Soffiantini presso la sede di Brescia della Banca Popolare Commercio ed Industria filiale di Brescia (conto corrente ricompreso nel vincolo di cui alla citata ordi-

nanza 19 giugno 1997 di codesto GIP), estendendo tale vincolo all'anzidetta valuta estera, somma depositata all'interno delle cassette di sicurezza n. 3938 e 3940 cat. N. 11 della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, filiale di Bergamo, intestate a Soffiantini Paolo e Giordano;

PRECISA

a tal fine che:

1) sarà assicurata la priorità assoluta della finalità di pervenire alla liberazione dell'ostaggio;

2) sarà garantita la tutela massima dell'incolumità dell'ostaggio;

3) saranno individuati, come richiesto dalla famiglia Soffiantini e come ritenuto opportuno per la buona riuscita dell'operazione, evitando che i sequestratori abbiano motivi di sospetto, gli emissari (che dovranno essere consapevoli e consenzienti) tra persone di fiducia della famiglia;

4) sarà utilizzato, come richiesto dalla famiglia e come ritenuto opportuno attesi i tempi ristrettissimi autoveicolo (Fiat Panda 4x4 bianca a tre portiere) messo a disposizione dalla famiglia Soffiantini;

5) sarà escluso qualsivoglia strumento di controllo sul denaro (ad eccezione dell'annotazione dei numeri seriali) e sull'involucro che conterrà lo stesso, in quanto fonte di rischi per il buon esito dell'operazione e di fatto di non apprezzabile utilità, attesi peraltro i limiti di fattibilità tecnica;

6) saranno escluse tutte le forme di controllo sul percorso, sulla persona degli emissari e sulla località ove potrebbe avvenire l'abboccamento, che posano implicare rischi per l'incolumità dell'ostaggio e comprometterne la liberazione;

7) sarà prelevata la provvista in denaro, da effettuarsi personalmente a cura di Soffiantini Carlo, presso la sede di Bergamo della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, con adeguata scorta da parte della polizia giudiziaria del Nucleo Interforze;

8) il pagamento del riscatto sarà effettuato, come sopra precisato, in dollari USA per l'ammontare di 5 miliardi di lire (pari a 2.770.000 dollari USA in banconote da 100 dollari);

9) sarà esclusa qualsiasi attività successiva al pagamento controllato del riscatto che possa pregiudicare la liberazione e l'incolumità dell'ostaggio;

10) saranno installate a bordo del veicolo scelto per il percorso di cui sopra apparecchiature atte a localizzare lo stesso ed a captare le eventuali conversazioni tra presenti;

11) saranno impiegate, ove tecnicamente possibile, senza rischi per gli emissari e per il sequestrato, apparecchiature occultate su oggetti indossati dagli emissari medesimi (previo loro consenso) atte a localizzarli;

12) saranno limitati, per ragioni di riservatezza, gli interventi decisionali ed operativi di competenza del Nucleo Interforze alle

persone dei dottori Mazza e Mariconda nonché dei Capitani Acerbi e Fantozzi sopra indicati;

13) le operazioni di pagamento controllato avranno inizio a partire dalla giornata del 2 febbraio 1998 ore 20;

PRECISA

infine che tutte le conseguenti operazioni di cui questa Procura ordinerà l'esecuzione, in attuazione del provvedimento di autorizzazione come sopra richiesto, saranno affidate al Nucleo Speciale Interforze costituito ex articolo 8 legge 15 marzo 1991 n. 82.

Si allega copia del messaggio datato 20 gennaio 1998 a firma Giuseppe contenente l'indicazione dell'itinerario voluto dai sequestratori per il pagamento del riscatto.

Brescia, lì 2 febbraio 1998

IL PUBBLICO MINISTERO

I Sost. Procuratore della Repubblica
Paolo Guidi - Luca Masini

Il Procuratore Distrettuale Antimafia
dottor Giancarlo Tarquini

